SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 dicembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Agenzia del demanio

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Autorità di bacino del fiume Tevere

CIRCOLARI

Ministero delle politiche agricole e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 190

MINISTERO DELL'INTERNO

228º e 229º aggiornamento del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

04A12351 - 04A12352

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 191

Ministero dell'interno

DECRETO 13 dicembre 2004.

Individuazione dei progetti ammessi al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori previsto dall'articolo 25, commi 7, 8 e 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

04A12518

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 dicembre 2004, n. **309.**

Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è incrementato per l'anno 2004 della somma di euro 6.750.000.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 6.750.000, per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

«5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3182):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro per gli affari regionali (La Loggia) il 28 ottobre 2004.

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede deliberante, l'8 novembre 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 9ª, 14ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione, in sede deliberante, il 16 novembre 2004 e approvato il 17 novembre 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5427):

Assegnato alla V commissione (bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 2 dicembre 2004, con pareri delle commissioni I, XII e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 15 e 16 dicembre 2004.

Nuovamente assegnato alla V commissione, in sede legislativa, il 17 dicembre 2004, con parere delle commissioni I, XII e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla V commissione, in sede legislativa ed approvato il 17 dicembre 2004.

———

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, (Nuove disposizioni per le zone montane), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2 *(Fondo nazionale per la montagna)*. — 1. È istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna.

2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.

3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di cui all'art. 1.

4. Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3.

5. *I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeiale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali.*

6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio *pro capite*, del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.».

Nota all'art. 2:

Per il testo dell'art. 2 della legge n. 97 del 1994, si veda la nota all'art. 1.

04G0343

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di San Cesareo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Cesareo (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Cesareo (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Capaldo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Cesareo (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 28 ottobre 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 34021/1140/2000 Area raccordo con gli Enti locali del 29 ottobre 2004, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Cesareo (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Capaldo.

Roma, 26 novembre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A12558

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Zuccarello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Zuccarello (Savona) ed il sindaco, nella persona del sig. Stefano Mai;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 17 del 12 ottobre 2004, da otto consiglieri su dodici assegnati al comune di Zuccarello;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Zuccarello (Savona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Marco Di Giovanni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Zuccarello (Savona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Stefano Mai.

Successivamente, in data 13 settembre 2004, quattro consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 17 del 12 ottobre 2004 da otto componenti.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Savona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2946/S.E. del 14 ottobre 2004 adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Zuccarello (Savona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Marco Di Giovanni.

Roma, 26 novembre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A12559

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Angelo di Piove di Sacco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo de Rogatis è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2004.

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 9 ottobre 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Padova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2935/2004 Area II del 12 ottobre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo de Rogatis.

Roma, 26 novembre 2004.

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A12560

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Neviano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000 sono stati eletti il consiglio comunale di Neviano (Lecce) ed il sindaco nella persona del sig. Antonio Megha;

Considerato che, in data 30 settembre 2004, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Neviano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Daniela Lupo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Neviano (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonio Megha.

Il citato amministratore, in data 30 settembre 2004, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 288/2004 - Area II E.L. del 21 ottobre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Neviano (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Daniela Lupo.

Roma, 26 novembre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A12561

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2004.

Proroga degli stati di emergenza ambientale determinatisi nelle città di Milano e Palermo nel settore del traffico e della mobilità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2001, con il quale è stato dichiarato la stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e dalla mobilità nella città di Milano fino al 31 dicembre 2003, prorogato, fino al 31 dicembre 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarata, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nella città di Palermo nel settore del traffico e della mobilità, successivamente prorogato, fino al 31 dicembre 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004;

Vista la nota del 12 novembre 2004 del Sindaco di Palermo - Commissario delegato;

Vista la nota del 27 settembre 2004 del Sindaco di Milano - Commissario delegato;

Considerato che i Sindaci Commissari delegati hanno evidenziato la ineludibile esigenza, al fine di completare con ogni urgenza gli interventi indispensabili al superamento dei contesti emergenziali di cui trattasi, di fruire di un'ulteriore proroga dello stato d'emergenza per assicurare la permanenza di un unico centro commissariale di approvazione delle ulteriori iniziative di completamento;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2004 recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Ritenuto quindi necessario disporre un'ulteriore proroga di dodici mesi esclusivamente per assicurare il completamento delle iniziative già intraprese, con ogni conseguente limitazione del contesto derogatorio dell'ordinamento giuridico vigente;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni e con le limitazioni degli ambiti derogatori di cui in premessa, sono prorogati sino e non oltre il 31 dicembre 2005, gli stati di emergenza ambientale determinatisi nel settore del traffico e della mobilità nelle città di Milano e Palermo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A12822

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2004.

Proroga dello stato di emergenza per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di extracomunitari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari sul territorio italiano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2003, con il quale è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza, da ultimo, fino al 31 dicembre 2004;

Considerato che il persistente massiccio afflusso di stranieri extracomunitari irregolari che giungono in Italia continua ad essere particolarmente rilevante;

Considerato, altresì, che le attività amministrative ed operative, necessarie al contrasto ed alla gestione del fenomeno, messe in atto dalle Amministrazioni competenti, si sono rilevate particolarmente incisive e che, conseguentemente, il livello degli interventi deve mantenere l'attuale efficacia;

Considerato, infine, che detto fenomeno con ogni probabilità non diminuira nel prossimo anno, dando luogo ad una situazione di elevata criticità che deve essere tempestivamente affrontata con l'esercizio di poteri straordinari, mediante interventi e provvedimenti di natura eccezionale;

Ritenuto, quindi, che ricorrono nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la richiesta del Ministro dell'Interno del 9 dicembre 2004 con la quale si rappresenta la necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio nazionale, per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari che giungono in Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A12823

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 dicembre 2004.

Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico. (Ordinanza n. 3389).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, della legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, del 9 dicembre 2002, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 10 settembre 2002, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile, che prevede, nell'ambito delle attività inerenti all'organizzazione ed alla gestione degli interventi in caso di emergenza, l'utilizzo di nuclei operativi di emergenza anche all'estero;

Visto l'art. 1, comma 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n, 49;

Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale, partecipa alle attività di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Considerato che il 26 dicembre 2004 si è verificato nell'area del sud-est asiatico un sisma di notevole gravità che ha determinato maremoti di eccezionale violenza, e che ha interessato l'India, l'Indonesia, la Malaysia, lo Sri Lanka, la Thailandia e le Maldive;

Considerato che i predetti eventi hanno causato la perdita di numerose vite, umane, nonché la distruzione di numerosi centri abitati colpiti dal sisma;

Tenuto conto che la situazione calamitosa derivante dal predetto evento sismico e dai maremoti è caratterizzata da una continua evoluzione, sicché è necessario assicurare l'indispensabile attività di assistenza, anche mediante le definizione e l'espletamento di iniziative per l'evacuazione di coloro che si trovano nelle zone interessate dall'evento, nonché realizzando, ogni intervento per garantire un completo e tempestivo aiuto alla popolazione colpita dai predetti eventi;

Ravvisata, pertanto, l'ineludibile esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle strutture e delle componenti di protezione civile;

Acquisita l'intesa del Ministero degli affari esteri;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi per fronteggiare le situazioni di rischio e di emergenza di cui in premessa, anche in un'ottica di necessaria prevenzione, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad assumere tutte le iniziative e gli interventi utili a consentire, anche alle componenti ed alle strutture di protezione civile, di operare nell'attuale contesto calamitoso assicurando ogni possibile assistenza a coloro che si trovano nelle zone interessate dagli eventi, avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a disporre, ove necessario anche autoritativamente esercitando poteri di requisizione, per l'utilizzazione immediata dei necessari beni e materiali da impiegarsi, pure per finalità di prevenzione, con oneri a carico del Fondo della protezione civile; parimenti dispone per l'obbligatorio espletamento di servizi di pubblica utilità, con oneri a carico del Fondo di protezione civile.

3. Il Dipartimento della protezione civile è, altresì, autorizzato a stipulare direttamente, o attraverso altre strutture, contratti, ove necessario mediante affidamenti diretti o a trattativa privata, stante la situazione di somma urgenza, per l'acquisizione di forniture di beni e servizi idonei a garantire il più celere perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza, nonché a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore del personale inviato in missione all'estero.

4. Il personale del Dipartimento della protezione civile inviato in loco può provvedere, con le procedure di cui al comma 3, all'acquisizione urgente di beni e servizi in Italia ed all'estero, nei limiti dei fondi posti a disposizione dal Dipartimento stesso.

Art. 2.

1. Con successivo provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze il Fondo di protezione civile sarà reintegrato nei limiti degli oneri affrontati per l'emergenza di cui alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 dicembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A12893

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 27 ottobre 2004.

Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con il quale è stato istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003;

Visto l'art. 29, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 27, comma 10, lettera *b)*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, recante delega di funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo della Società dell'informazione al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dott. Lucio Stanca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, recante delega di funzioni in materia di funzione pubblica al Ministro per la funzione pubblica, avv. Luigi Mazzella;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 ottobre 2003, con il quale sono state disciplinate le procedure e le modalità di funzionamento del suddetto Fondo;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 14 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 2003, n. 154, recante utilizzo e disciplina delle funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso inerenti il fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'art. 27, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che all'art. 4 incrementa il Fondo di cui all'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per i progetti strategici e ad alto contenuto innovativo, individuando così tale Fondo quale principale strumento finanziario adottato per la diffusione e lo sviluppo della Società dell'informazione nel Paese e dell'innovazione della pubblica amministrazione;

Considerato che il fondo di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha finalità analoghe a quelle del Fondo di cui all'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004, con il quale sono stati approvati i primi sette progetti a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'art. 26, comma 1, della legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289;

Ritenuto pertanto opportuno che l'utilizzo del fondo di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 venga effettuato, anche ai fini di una maggiore celerità ed omogeneità degli interventi, con le modalità analoghe a quelle del Fondo di cui all'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nel rispetto delle indicazioni del Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione;

Visto il verbale della riunione del Comitato dei Ministri per la società dell'informazione del 16 marzo 2004, nella quale sono stati condivisi, tra gli altri, alcuni progetti innovativi da finanziare a valere sul Fondo di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Considerato che il documento «L'e-government per un federalismo efficiente: una visione condivisa, una realizzazione cooperativa», sul quale ha espresso parere favorevole la Conferenza unificata Stato - regioni, città e autonomie locali il 24 luglio 2003, individua nell'interconnessione tra tulle le amministrazioni centrali e locali, assicurata dal Sistema pubblico di connettività, una condizione abilitante per la realizzazione dell'e-government nel nostro Paese e un fattore di promozione per le politiche di sviluppo della Società dell'informazione, nonché definisce le caratteristiche di un sistema integrato di portali a livello nazionale che facilitino l'utente e promuovano l'integrazione dei servizi;

Considerato che il documento «L'e-government nelle regioni e negli enti locali: II fase di attuazione», sul quale ha espresso parere favorevole la Conferenza unificata Stato - regioni, città e autonomie locali il 26 novembre 2003, individua nella inclusione dei piccoli comuni nell'attuazione dell'e-government una delle cinque linee di azione in cui si articola la seconda fase del programma di e-government, con lo specifico obiettivo di avviare esplicite attività di sostegno verso le suddette entità locali, per garantirne la partecipazione piena ai processi di innovazione;

Ritenuto necessario garantire la continuità dei servizi di trasporto e di interoperabilità attualmente offerti dalla Rete unitaria della pubblica amministrazione, assicurandone l'esistenza ed evitando la sospensione dei servizi, nonché garantendo il loro sviluppo e la loro estensione nell'ambito del nuovo Sistema pubblico di connettività, che ne costituisce la più completa evoluzione;

Ritenuto necessario garantire l'esistenza e la continuità del Portale «Italia.gov.it», strumento di particolare rilievo per la diffusione delle informazioni e dei servizi di enti ed amministrazioni centrali con un rilevante livello di utilizzo da parte dell'utenza, nonché consolidare e allargare la gamma dei servizi da esso offerti;

Ritenuto che i progetti «Programma di Governo», «Sistema di gestione della conoscenza» e «Sistema di gestione della documentazione», di cui all'allegato *A* presentano una notevole rilevanza strategica nel generale processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e possono determinare importanti vantaggi per l'azione di governo e l'efficienza amministrativa;

Visti i risultati dell'ampia attività istruttoria svolta dalle amministrazioni partecipanti alla segreteria tecnica del Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 14 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 2003, n. 154;

Rilevato che per i progetti da finanziare è stata seguita la procedura di cui al citato decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 14 maggio 2003 e visto il risultato positivo della verifica, svolta dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, della documentazione di progetto presentata dalle amministrazioni proponenti i progetti beneficiari del finanziamento, anche con riferimento al comma 3 dell'art. 1;

Ritenuta la necessità di procedere con urgenza all'erogazione dei finanziamenti, stante la rapida evoluzione tecnologica in corso presso le pubbliche amministrazioni, l'esigenza di realizzare in tempi brevi i progetti da finanziare e la già richiamata necessità di garantire l'esistenza e la continuità dei servizi già in essere;

Ritenuta l'idoneità della procedura prevista dal citato decreto del 14 maggio 2003 a fornire garanzie istruttorie e di valutazione, in sostituzione di quelle previste dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono abrogati gli articoli 4 (Gruppo di lavoro per l'istruttoria e la valutazione) e 5 (Procedimento) del decreto interministeriale 14 ottobre 2003; conseguentemente è soppresso il Gruppo di Lavoro costituito con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie adottato in data 19 novembre 2003.

Art. 2.

1. Sono individuati nell'allegato *A* del presente decreto i progetti da sostenere con un cofinanziamento a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella misura complessiva di 66.300.000,00 euro, e nelle misure rispettivamente indicate per ciascun progetto nel medesimo allegato *A*.

Art. 3.

1. Il cofinanziamento è erogato sugli appositi capitoli delle Amministrazioni che gestiscono i progetti mediante decreti di variazioni di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa valutazione di congruità del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) a mezzo del parere da rendersi ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Art. 4.

1. Le eventuali economie di bilancio derivanti dalle procedure di gara e le somme a qualsiasi titolo risultanti dai minori costi, rispetto a quelli originari, in sede di realizzazione dei progetti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle Amministrazioni interessate per essere riassegnate al Fondo di cui all'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 5.

1. Entro sei mesi dalla concessione del contributo, ovvero nove mesi ove sia esperita gara europea, hanno inizio i lavori che sono ultimati nei successivi due anni. In caso di ritardi nella esecuzione o di difformità rispetto al progetto presentato, il soggetto realizzatore è tenuto a restituire le somme ricevute.

2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie vigila sull'esecuzione dei progetti; a tal fine può chiedere relazioni ed effettuare ispezioni.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2004

Il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

Il Ministro
per la funzione pubblica
MAZZELLA

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2004
Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 365

ALLEGATO *A*

Amministrazione proponente	*Denominazione progetto*	*Fabbisogno delle Amministrazioni (ml€)*	*Cofinanziamento di cui art. 26 (ml€)*
Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie-CNIPA	**Piano eGovernment Fase 2: Sostegno informatizzazione piccoli Comuni**	**15,00**	**15,00**
Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie-CNIPA	**Sistema Pubblico di Connettività**	**46,72**	**22,00**
Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie-CNIPA	**Portale per i cittadini (italia.gov)**	**19,00**	**19,00**
Ministro per l'Attuazione Programma di Governo	**Programma di Governo**	**6,00**	**5,00**
Ministro per la Funzione Pubblica	**Sistema di gestione della conoscenza**	**3,10**	**2,00**
Avvocatura Generale dello Stato	**Sistema di gestione della documentazione**	**8,80**	**3,30**
Totale (in milioni di euro)		***98,62***	***66,30***

04A12744

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 dicembre 2004.

Fondo immobili pubblici: Decreto di chiusura dell'Operazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«art. 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il comma 2 dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'art. 4;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 9 giugno 2004 con il quale è stata avviata la procedura di costituzione del Fondo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 15 dicembre 2004 e tenuto conto delle disposizioni in esso contenute volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo (come ivi definito) di taluni immobili, incluse previsioni concernenti il contratto di locazione, l'assegnazione degli stessi immobili agli Enti titolari (come ivi definiti) che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto stesso e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili, le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare, per conto degli Enti titolari (nel seguito indicato come il «Decreto operazione»);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 23 dicembre 2004 con il quale sono stati conferiti al Fondo i beni immobili indicati nell'allegato a tale decreto (nel seguito indicato come il «Decreto di apporto»);

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri competenti, emanati in data 23 dicembre 2004 con i quali sono stati trasferiti al Fondo i beni immobili indicati nell'allegato a tali decreti (nel seguito indicato come i «Decreti di trasferimento»);

Considerato che, in aggiunta al contratto di finanziamento in procinto di essere stipulato con Cassa depositi e prestiti S.p.a. ed altri istituti finanziatori al fine di reperire la provvista necessaria per il pagamento del corrispettivo per gli immobili trasferiti ai sensi dei Decreti di trasferimento (nel seguito indicato come il «Finanziamento»), taluni istituti finanziatori si sono dichiarati disponibili a concedere al Fondo una linea di liquidità per il pagamento delle spese operative dello stesso (nel seguito indicato come la «Linea di liquidità»);

Considerata l'opportunità di definire alcuni aspetti ulteriori dell'operazione, anche in relazione all'esigenza di perseguire il buon esito della stessa;

Decreta:

Art. 1.

A titolo di corrispettivo per il conferimento degli Immobili apportati (come definiti nel Decreto di apporto), il Fondo corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze 13.292 quote di classe A (nel seguito indicate come le «Quote di classe A»), per un valore degli Immobili apportati pari ad euro 1.329.200.000, come determinato sulla base della stima effettuata dagli esperti indipendenti nominati dalla società di gestione del Fondo, e congruito ai sensi dell'art. 3, comma 9 del decreto-legge n. 351.

A fronte del conferimento degli Immobili apportati il Ministero dell'economia e delle finanze riceve altresì la quota di classe B del valore unitario di euro 1 (uno), da esso detenuta per conto di un'istituzione senza fini di lucro, da individuarsi con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica.

Le Quote di classe A sono collocate presso investitori qualificati ai termini e alle condizioni di cui all'allegato 1.

Art. 2.

Il corrispettivo degli Immobili trasferiti (come definiti nei Decreti di trasferimento), determinato sulla base della stima effettuata dagli esperti indipendenti nominati dalla società di gestione del Fondo, è pari ad euro 1.993.567.741. Il predetto importo è versato all'entrata del bilancio dello Stato Capo X capitolo 4057 (u.p.b. 6.3.4), ed è riassegnato agli enti previdenziali, in ragione del valore degli immobili di proprietà degli stessi trasferiti al Fondo per effetto dei Decreti di trasferimento, sui rispettivi conti di tesoreria vincolati di cui all'art. 3, comma 12, del decreto-legge n. 351 per gli ammontari di seguito indicati: INAIL euro 241.272.900; INPS euro 667.947.600; INPDAP euro 75.102.300.

Art. 3.

L'Agenzia del demanio corrisponde al Fondo per la locazione degli Immobili apportati e degli Immobili trasferiti un canone annuo, determinato sulla base di parametri di mercato, pari ad euro 270.424.402, oltre a

rivalutazione, secondo quanto previsto nel contratto di locazione previsto dal Decreto operazione. La prima rata del canone di locazione è corrisposta quanto ad euro 30.000.000 anticipatamente alla data di efficacia (come definita nel Decreto operazione) e, quanto alla differenza, alla data del 15 giugno 2005.

Art. 4.

Ad integrazione di quanto previsto nel Decreto operazione, il Ministero dell'economia e delle finanze indennizza il Fondo (i) in caso di invalidità, revoca o sopravvenuta inefficacia, anche temporanea o parziale dell'apporto e/o del trasferimento di uno o più degli immobili, (ii) in caso di revoca o modifica del Decreto operazione o (iii) ove la redditività degli immobili derivante dal contratto di locazione stipulato tra il Fondo e l'Agenzia del demanio, e connesso al suo adempimento, non sia quella attesa e ivi stabilita.

Art. 5.

Ad integrazione di quanto previsto dal Decreto operazione e ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 4, tutte le somme ricevute a fronte del contratto di locazione di cui al Decreto operazione ed i proventi dello sfruttamento degli immobili (come definiti nel Decreto di apporto e nei Decreti di trasferimento) al Fondo sono prioritariamente destinati al rimborso del finanziamento e della linea di liquidità e sono indisponibili fino al completo soddisfacimento dei diritti vantati dai soggetti finanziatori e loro successori nei confronti del Fondo in conformità e nei limiti di quanto previsto dal finanziamento e dalla linea di liquidità.

Art. 6.

Nelle more della sottoscrizione del disciplinare di assegnazione da parte dei soggetti che li avevano in uso ai sensi del comma 2-*ter* dell'art. 4, il Ministero dell'economia e delle finanze si considera assegnatario per gli effetti di cui al secondo periodo dell'art. 1, comma 2, secondo periodo, del Decreto operazione in luogo dei soggetti medesimi e con rivalsa su di essi.

Art. 7.

Il dott. Augusto Zodda e la dott.ssa Maria Cannata, dirigenti generali del Dipartimento del Tesoro, sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente i contratti, i documenti e gli atti relativi all'operazione di cui al presente decreto.

Il presente decreto è inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2004

p. *Il Ministro:* ARMOSINO

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004
Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 economia e finanze, foglio n. 255

ALLEGATO 1

TERMINI E CONDIZIONI DEL COLLOCAMENTO DELLE QUOTE DI CLASSE A

Il collocamento delle Quote di classe A è effettuato secondo i seguenti termini e condizioni:

a) le Quote di classe A, del valore nominale unitario pari a euro 100.000,00 (centomila) e sottoscritte e liberate dal Ministero dell'economia e delle finanze in unica soluzione, sono oggetto di un collocamento, per il tramite di soggetti Collocatori che possono agire anche a mezzo di un consorzio (nel seguito i «Collocatori»), presso investitori qualificati in Italia e/o all'estero.

b) i Collocatori, al massimo entro il 30 dicembre 2004:

(i) collocano la totalità delle Quote di classe A, ad un prezzo almeno pari al loro valore nominale, subordinatamente al ricevimento di offerte vincolanti da parte di investitori terzi per la totalità delle suddette quote; ovvero

(ii) in caso di mancato collocamento, acquistano, ciascuno per proprio conto e senza vincolo di solidarietà, o fanno acquistare a terzi investitori qualificati da loro designati, assumendosi la garanzia del relativo adempimento, tutte le Quote di classe A da suddividersi tra gli stessi in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, ad un prezzo non inferiore a euro 548.000.000 (il «Prezzo di acquisto»);

(iii) pagano o trasferiscono al Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuno per quanto di competenza e senza vincolo di solidarietà, il prezzo di cui ai punti (i) o (ii) che precedono, con conseguente trasferimento della titolarità delle Quote di classe A agli aventi diritto. La corresponsione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte di ciascun Collocatore, della quota di prezzo di propria competenza ha effetto liberatorio per lo stesso;

c) nel caso di cui alla lettera *b)* (ii) che precede, i Collocatori, provvedono a collocare le Quote di classe A presso investitori qualificati italiani o esteri (il «Secondo collocamento»). A tal fine, i Collocatori, sulla base delle indicazioni ricevute dagli investitori qualificati e della conoscenza del mercato propongono al Ministero dell'economia e delle finanze un prezzo minimo di collocamento, non inferiore al prezzo pagato dai Collocatori per l'acquisto, maggiorato del dividendo maturato sulle quote (il «Prezzo minimo di collocamento»). Se tale prezzo è ritenuto congruo dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Collocatori provvedono al collocamento delle Quote di classe A, fermo restando che gli stessi saranno obbligati a dare corso al Secondo collocamento solo qualora sussista la possibilità di cedere il 100% delle Quote di classe A ad un prezzo pari o superiore al Prezzo minimo di collocamento. Qualora, invece, fermo il giudizio di congruità del prezzo, i Collocatori non riescano a collocare l'intero ammontare delle Quote di classe A ad un prezzo pari o superiore a tale Prezzo minimo di collocamento, gli stessi:

(i) nel caso in cui abbiano comunque ricevuto offerte relative a più del 20% delle Quote di classe A ed il Ministero dell'economia e delle finanze, su loro richiesta, non acconsenta a fissare un nuovo Prezzo minimo di collocamento che possa consentire di acquisire offerte per l'intero ammontare delle Quote di classe A, potranno (x) ritirare il Secondo collocamento, ovvero (y) allocare agli investitori le Quote di classe A collocate, corrispondendo al Ministero dell'economia e delle finanze un importo pari alla differenza fra il prezzo di tale collocamento, al netto della commissione di strutturazione, dei dividendi maturati e della commissione di successo, ed il Prezzo di acquisto, trattenendo le Quote di classe A non collocate;

(ii) nel caso in cui abbiano ricevuto offerte relative a meno del 20% delle Quote di classe A, non daranno corso al Secondo collocamento;

d) I Collocatori, qualora:

(i) ritengano impossibile proporre un Prezzo minimo di collocamento, o

(ii) abbiano ricevuto il parere negativo del Ministero dell'economia e delle finanze sulla congruità del Prezzo minimo di collocamento, o

(iii) non abbiano ricevuto, nei termini concordati, il parere del Ministero dell'economia e delle finanze sulla congruità del Prezzo minimo di collocamento, o

(iv) avendo ricevuto offerte relative a meno del 20% delle Quote di classe A, non abbiano dato corso al Secondo collocamento, o

(v) avendo ricevuto offerte relative a più del 20% ma a meno del 100% delle Quote di classe A, abbiano ritirato il Secondo collocamento, o, infine,

(vi) avendo ricevuto offerte relative a più del 20% ma a meno del 100% delle Quote di classe A, abbiano allocato tali quote sugli investitori trattenendo le restanti Quote di classe A non collocate,

potranno procedere al collocamento, alla cessione o, comunque, al trasferimento delle Quote di classe A ancora in loro possesso al prezzo che riterranno più idoneo, decorsi, nel caso di cui al punto (vi), novanta giorni dal momento in cui è terminato tale collocamento e fatti salvi i trasferimenti infragruppo e le sostituzioni dei terzi investitori designati che hanno acquistato le Quote di classe A ai sensi della lettera *b)* (ii) che precede. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in tali ipotesi, potrà indicare un soggetto, cui i Collocatori saranno tenuti a cedere le Quote di classe A ancora in loro possesso, disposto ad acquisire tutte le quote in oggetto ad un prezzo non inferiore alla somma fra il Prezzo di acquisto ed il dividendo maturato, maggiorato, nei casi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) e con riferimento alla differenza tra il Prezzo minimo di collocamento ed il Prezzo di acquisto, della commissione di successo e della commissione di strutturazione;

e) Il Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione al Secondo collocamento ed ad ogni successivo collocamento, cessione o, comunque, trasferimento delle Quote di classe A che dovesse intervenire entro il 31 dicembre 2005 e fatte salve le eventuali ipotesi di esclusione concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze, avrà diritto a percepire l'eventuale differenza positiva tra il prezzo di collocamento, al netto delle commissioni di strutturazione e del dividendo maturato, ed il Prezzo di acquisto. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nel caso in cui tale differenza positiva dovesse sussistere a seguito della vendita delle Quote di classe A effettuata nel Secondo collocamento, ovvero al soggetto indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della precedente lettera *d)* ma non anche a seguito di altre operazioni di cessione o, comunque, di trasferimento delle quote stesse, avrà diritto a percepire la predetta differenza dedotta una commissione di successo;

f) Il Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione al collocamento, presta dichiarazioni e garanzie relative almeno:

(i) alla piena ed incondizionata autorità, alla capacità ed ai poteri del Ministero stesso, e per esso dei soggetti che sottoscrivono l'accordo di collocamento e garanzia e l'accordo di indennizzo, di stipulare validamente lo stesso e di assumere gli obblighi in essi contenuti;

(ii) alla natura privatistica delle obbligazioni assunte dal Ministero nell'accordo di collocamento e garanzia e nell'accordo di indennizzo ed alla soggezione degli stessi alla disciplina degli atti privati, ferme restando le norme di legge o regolamento, ed i procedimenti amministrativi applicabili al compimento degli atti della pubblica amministrazione;

(iii) al perfezionamento dei procedimenti, delle autorizzazioni ed al compimento degli atti presupposti necessari per il conferimento al Ministero, ed ai soggetti che per esso sottoscrivono l'accordo di collocamento e garanzia e l'accordo di indennizzo, del potere di stipulare validamente gli stessi;

(iv) alla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dal Ministero nell'accordo di collocamento e garanzia e nell'accordo di indennizzo, senza necessità di delibere, autorizzazioni o atti governativi, della pubblica amministrazione o di altro genere cui i predetti accordi siano condizionati e fatte salve le riserve o condizioni espressamente previste dal Decreto operazione, dal Decreto di conferimento e/o dal Decreto di trasferimento;

(v) all'assenza di qualsiasi pegno, onere, vincolo, privilegio o gravame sulle Quote di classe A;

(vi) alla natura dell'Agenzia del demanio e degli Enti titolari ed all'assenza a carico delle stesse di procedure di liquidazione.

g) Il Ministero dell'economia e delle finanze si impegna verso i Collocatori, dalla data di sottoscrizione dell'accordo di collocamento e garanzia e fino al 31 dicembre 2005 ovvero, se antecedente, fino all'avvenuto integrale collocamento presso investitori terzi di tutte le Quote di classe A, a comunicare ai Collocatori gli eventi relativi alle dichiarazioni rese, a fornire ai Collocatori tutta la necessaria collaborazione ai fini del collocamento delle Quote di classe A (o degli strumenti finanziari ad esse relativi) e a fornire tutte le informazioni e la documentazione, anche di carattere legale, necessarie ai fini dell'organizzazione del collocamento delle medesime quote (o dei medesimi strumenti), assumendosi la responsabilità delle informazioni contenute nei documenti di offerta che siano riferibili al Ministero dell'economia e delle finanze, allo Stato italiano, agli Enti titolari, all'Agenzia del demanio, all'Agenzia del territorio e ad ogni altro soggetto pubblico coinvolto nell'operazione, agli immobili oggetto di apporto o di acquisto e ad ogni altro atto adottato o emesso o contratto sottoscritto dal Ministero o da altro soggetto pubblico in relazione all'operazione; il Ministero dell'economia e delle finanze si impegna inoltre a non modificare, per quanto di propria competenza, gli accordi, i contratti dell'operazione di cui il Ministero è parte, senza il preventivo consenso dei Collocatori che non potrà essere irragionevolmente negato;

h) Il Ministero dell'economia e delle finanze, inoltre, fino al 31 dicembre 2005 ovvero, se antecedente, fino all'avvenuto collocamento presso investitori terzi delle Quote di classe A assume impegni in relazione alla promozione e collocamento di fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso, costituiti mediante apporto di beni immobili pubblici ai sensi del decreto-legge n. 351;

i) Il Ministero dell'economia e delle finanze tiene indenni e manlevati i Collocatori e le loro società controllate (ivi inclusi gli amministratori e i dipendenti) per qualunque onere, costo, spesa o danno che essi dovessero subire in relazione al collocamento o all'acquisto, o al procurato acquisto da parte dei terzi investitori qualificati da essi designati o dei loro successori, delle Quote di classe A ed in conseguenza del fatto che una qualunque delle dichiarazioni e garanzie effettuate e/o rilasciate risulti essere non veritiera, inesatta e/o incompleta, nonché in caso di inadempimento degli impegni assunti, fatta eccezione per i casi in cui detti oneri, costi, spese o danni subiti dai Collocatori siano derivati da dolo o colpa grave dei Collocatori stessi;

j) Il Ministro dell'economia e delle finanze si assume altri impegni e rilascia altre dichiarazioni che dovessero essere necessari per il buon esito dell'operazione di collocamento di cui al presente decreto, anche con riferimento al rilascio del rating sul Finanziamento, in conformità alla prassi generalmente seguita nei mercati internazionali per operazioni similari.

04A12827

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 dicembre 2004.

Riconoscimento, al sig. Sorrentino Marcelo Pedro, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Sorrentino Marcelo Pedro, nato il 26 gennaio 1969 a Cordoba (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Ingeniero Quimico» conseguito in Argentina presso la ««Universidad Tecnològica Nacional» di Buenos Aires (Argentina) in data 15 maggio 1998 e rilasciato il 28 aprile 1999 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio de Ingenieros Especialistas de Cordoba» dal 6 luglio 2004;

Considerato inoltre che il sig. Sorrentino ha maturato esperienza professionale in Argentina dal 1999 al 2001, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 14 settembre 2004 e del 19 ottobre 2004;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta del 19 ottobre 2004;

Rilevato che l'istante ha richiesto l'iscrizione ai tre settori (civile ambientale, industriale e dell'informazione) della sezione A dell'albo degli ingegneri e che la Conferenza di servizi nella seduta del 19 ottobre 2004 ha espresso parere favorevole per l'iscrizione nella sezione A settore industriale e parere negativo per l'iscrizione agli altri due settori in quanto la formazione accademico-professionale posseduta dal richiedente non è assimilabile a quella richiesta per l'iscrizione in tali settori;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore industriale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Sorrentino Marcelo Pedro, nato il 26 gennaio 1969 a Cordoba (Argentina), cittadino italiano, e riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) impianti elettrici; 2) meccanica del volo.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 dicembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia ed ordinamento professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «industriale».

04A12412

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio approviggionamento di meccanizzazione agricolamacerata - CAIMA Macerata - Soc. coop. a r.l.», in Macerata, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 luglio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Consorzio approvvigionamento imprese di meccanizzazione agricolamacerata — CAIMA Macerata — Soc. coop. a r.l.», con sede in Macerata (codice fiscale 00092210434) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Fabrizio Urbani, nato a Roma il 22 giugno 1966, domiciliato in Fiordimonte (Macerata), via Pietro Lambertucci, s.n.c., ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 13 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A12795

DECRETO 13 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Rocche roveresche - Soc. coop. a r.l.», in Ostra, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 24 giugno 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Rocche roveresche - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Ostra (Ancona) - (codice fiscale 02030580423) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e il dott. Claudio Onofri, nato a Ancona il 21 maggio 1951, domiciliato in Ancona, corso Garibaldi, n. 136, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 13 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A12796

DECRETO 13 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Passad - Cooperativa sociale a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione, dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 2 settembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Passad - Cooperativa sociale a r.l.», con sede in Napoli - Codice fiscale 07336960633, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Lucio Arfè, nato a Napoli il 10 febbraio 1966 ed ivi domiciliato in via Del Grande Archivio n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A12569

DECRETO 13 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «I.C.R.A. - Impresa cooperativa ristrutturazioni appalti soc. coop. a r.l.», in Milano, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione, dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 8 ottobre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «I.C.R.A. - Impresa cooperativa ristrutturazioni appalti Soc. coop. a r.l.», con sede in Milano, codice fiscale 09985710152, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori dott. Franco Colombo, nato a Milano il 1° gennaio 1957, ivi domiciliato in via Bigli n. 2, avv. Ilaria Sciamanna, nata a Roma il 19 dicembre 1972, domiciliata in Milano, viale Teodorico n. 19/1, dott. Gianluigi Caruso, nato a Catanzaro il 13 agosto 1966, domiciliato in Milano, piazzale Cadorna n. 10, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 dicembre 2004

p. *Il Ministro:* GALATI

04A12570

DECRETO 13 dicembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Delta servizi - Soc. coop. a r.l.», in Medolla, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delegata in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 luglio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Delta servizi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Medolla (Modena) (codice fiscale n. 02418320368) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Dario Morelli, nato a Serramazzoni (Modena) il 3 agosto 1947 e residente a Verona in Vicolo Morette n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A12755

DECRETO 16 dicembre 2004.

Rettifica al decreto 9 novembre 2004, relativo all'aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e utenti, iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO
E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, che disciplina i diritti dei consumatori e degli utenti e in particolare l'art. 5 che prevede che presso il Ministero delle attività produttive sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il decreto 9 novembre 2004 di aggiornamentoo al 31 ottobre 2004 dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 2004;

Decreta:

Nel decreto ministeriale 9 novembre 2004 è apportta la seguente modifica: «Movimento Consumatori, con sede in Roma, via Piemonte, 39/A».

Roma, 16 dicembre 2004

Il direttore generale: PRIMICERIO

04A12752

DECRETO 24 dicembre 2004.

Determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2005, dell'energia elettrica, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: il decreto legislativo N. 79/1999) ed in particolare l'art. 3, comma 12, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

Visti altresì gli articoli 1, comma 2 e 3, commi 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. sono definiti dal Ministro delle attività produttive;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, concernente

l'assunzione della titolarità e delle funzioni da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. a decorrere dall'1° aprile 2000;

Viste le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile 12 giugno 2000, n. 3060 e 6 luglio 2000, n. 3062;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, concernente la cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., come integrato e modificato dal decreto del Ministro delle attività produttive 10 dicembre del 2001;

Considerato che, ai sensi delle disposizioni della direttiva europea 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, hanno diritto alla qualifica di cliente idoneo, tutti i clienti finali non civili;

Vista la deliberazione 13 marzo 2003, n. 20/03 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, concernente la definizione di modalità per il riconoscimento e la verifica della qualifica di cliente idoneo ed altri obblighi di informazione;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 199 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003, concernente l'approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e l'assunzione di responsabilità del gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico a decorrere dall'8 gennaio 2004;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003, concernente l'assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico a decorrere dall'1° gennaio 2004 e direttive alla medesima società, ed in particolare l'art. 3, relativo alle modalità di approvvigionamento previste al fine di assicurare la copertura della domanda minimizzando i costi ed i rischi di approvvigionamento, tra cui rientra la partecipazione della stessa società alle procedure per l'assegnazione di capacità produttiva per l'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo modalità e quote di capacità produttiva stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive;

Vista la lettera del gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. 2 dicembre 2004, prot. GRTN/2004024026, con cui si indica in 4.600 MW la capacità produttiva, relativa all'energia di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 assegnabile per l'anno 2005;

Vista la lettera del gestore del mercato elettrico Spa del 21 dicembre 2004, prot. GME/P2004001413, con la quale sono fornite indicazioni sul prezzo medio di mercato per il periodo 1° aprile 2004 - 20 dicembre 2004;

Visto che il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: il Sistema Italia 2004) è operativo, a decorrere dal 31 marzo 2004, in una fase transitoria che non prevede la formulazione attiva di offerte di acquisto di energia elettrica da parte degli operatori ammessi alle contrattazioni;

Vista la nota del Ministro delle attività produttive 24 dicembre 2004 recante «Indirizzi alle società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., Gestore del mercato elettrico S.p.a., Acquirente unico S.p.a. e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini della partecipazione attiva della domanda al Sistema Italia 2004» che dispone, a decorrere dal 31 dicembre 2004, la possibilità, per gli operatori ammessi alle contrattazioni sul Sistema Italia 2004, di formulare offerte di acquisto di energia elettrica sul mercato elettrico del giorno prima;

Considerato che, in base a quanto comunicato dal gestore del mercato elettrico S.p.a. con la citata lettera del 21 dicembre 2004, il prezzo medio di mercato, calcolato come media aritmetica nel periodo 1° aprile 2004 - 20 dicembre 2004, è risultato pari a 51,725 euro/MWh e che detta media è più significativa, rispetto alla media ponderata, per un operatore che acquisti energia tramite una banda di capacità costante in tutte le ore dell'anno;

Considerato che, ai fini del collocamento nel Sistema Italia 2004 dell'energia elettrica ritirata ai sensi dei decreti ministeriali sopra indicati, non è rilevante distinguere, così come invece effettuato nelle modalità di assegnazione adottate negli anni precedenti, tra l'energia derivante da capacità programmabile e quella derivante da capacità non programmabile e che, pertanto, potranno essere adottate modalità omogenee per il collocamento dell'energia complessivamente nella disponibilità del gestore della rete di trasmissione S.p.a.;

Ritenuto necessario dare ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato 4 febbraio 2003 n. 1605/2003, prevedendo la partecipazione alla procedura di assegnazione della citata energia dell'Acquirente unico S.p.a., nella funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati, per una quota di energia che, rispetto all'assegnazione valida per l'anno 2004, tenga conto della sostanziale stabilità del mercato vincolato nell'anno 2005 e delle diverse modalità di assegnazione consentite dall'operatività del sistema delle offerte, di cui al precedente considerato;

Ritenuto adeguato, in relazione all'ulteriore grado di estensione del mercato dei clienti liberi a decorrere dall'1° luglio 2004, individuare modalità di assegnazione che consentano la più ampia partecipazione ed evitino fenomeni di rialzo dei prezzi;

Ritenuto opportuno definire condizioni di cessione che riflettano il prezzo medio dell'energia elettrica come risultante dal Sistema Italia 2004, mantenendo rispetto a tale prezzo condizioni di approvvigionamento vantaggiose per gli operatori, senza incidere in maniera rilevante sulle tariffe;

Ritenuto opportuno che, al fine di garantire maggiore prevedibilità agli operatori, il prezzo di cessione sopra definito debba essere costante in tutte le ore dell'anno 2005;

Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalità di attuazione, per quanto previsto dallo stesso art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999 relativamente alla cessione, da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., dell'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché di quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici ai sensi del titolo IV, lettera *b)*, del provvedimento CIP n. 6/1992, ceduta al gestore medesimo previa definizione di specifiche convenzioni autorizzate dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 79/1999, integrate dai commi seguenti;

2. «Acquirente Unico» è la società Acquirente unico S.p.a., di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999;

3. «Assegnatario» è il soggetto che acquisisce la disponibilità di una quota parte dell'energia disponibile;

4. «Autorità» è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

5. «Gestore del mercato» è la società gestore del mercato elettrico S.p.a. di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;

6. «Gestore della rete» è la società gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999;

7. «Mercato elettrico» è il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

8. «Punto di prelievo» è il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.

Art. 2.

Energia elettrica assegnabile

1. Il gestore della rete, sulla base degli impegni assunti dai produttori e su base statistica prudenziale per la produzione da fonti non programmabili, definisce la totale energia elettrica per l'anno 2005 da acquisire ai sensi del decreto del Ministro dell'industria e del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000.

2. L'energia elettrica di cui al comma 1 è ceduta agli operatori tramite procedure di assegnazione, effettuate dal gestore della rete entro il 31 dicembre 2004, e disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 3.

3. L'energia elettrica di cui al comma 1 è destinata:

a) per una quota pari al 40% all'Acquirente Unico per la fornitura al mercato dei clienti vincolati;

b) per una quota pari al 60% ai clienti idonei del mercato libero.

4. Dalla destinazione di cui al comma 3, lettera *b)*, sono esclusi i soggetti che, nell'ambito delle assegnazioni della capacità di interconnessione per l'anno 2004, hanno optato per la rinuncia del servizio di interrompibilità, istantanea e con preavviso, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 12 dicembre 2003, n. 151/03, come successivamente modificata e integrata.

5. I clienti idonei, ai fini di partecipare alla procedura di assegnazione di cui all'art. 3, dichiarano di non essere compresi nel mercato dei clienti vincolati, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999.

Art. 3.

Procedura di assegnazione

1. Ai fini dell'espletamento della procedura di assegnazione dell'energia elettrica di cui al comma 1 dell'art. 2, il gestore della rete pubblica nel proprio sito internet, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per le assegnazioni, un apposito bando con descrizione particolareggiata della procedura di assegnazione.

2. Ai fini della procedura di cui al comma 1, le richieste da parte degli operatori, sono avanzate in base al consumo medio annuo di energia elettrica registrato nel corso degli ultimi dodici mesi disponibili, come certificato dal gestore di rete in cui ha sede il punto di prelievo dell'operatore medesimo. In mancanza di detta certificazione è temporaneamente valida, ai soli fini della partecipazione alla procedura di assegnazione di cui al comma 1, un'autocertificazione da parte dell'operatore.

3. Il gestore della rete assegna, in termini di valore orario costante per tutte le ore dell'anno 2005, l'energia di cui all'art. 2, comma 1, tenendo conto delle quote di cui al medesimo art. 2, comma 3, sulla base delle singole richieste avanzate dagli operatori ovvero, nel caso in cui la richiesta complessiva sia superiore alla quantità assegnabile, secondo quote di energia elettrica proporzionalmente ridotte.

4. Il prezzo di assegnazione è costante in tutte le ore dell'anno 2005 e pari a 50 euro/MWh.

5. A seguito della conclusione della procedura di assegnazione il Gestore della rete e gli operatori assegnatari stipulano un contratto per differenza che impegna, con riferimento all'energia assegnata,:

a) gli operatori assegnatari ad approvvigionarsi sul mercato elettrico per quantitativi non inferiori alle quote di energia elettrica oraria assegnate ai sensi del comma 3;

b) il gestore della rete a corrispondere a ciascun operatore assegnatario, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza è positiva;

c) ciascun operatore assegnatario a corrispondere al gestore della rete, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica oraria derivante

dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza è negativa.

6. Le disposizioni di cui al comma 5, lettere *b)* e *c)*, si applicano per approvvigionamenti di energia elettrica orari pari o inferiori a quelli derivanti dalle assegnazioni di cui al comma 3.

Art. 4.

Controlli, revoca di diritti e sanzioni

1. Il gestore della rete provvede ad effettuare controlli sulla veridicità dei contenuti delle certificazioni e autocertificazioni di cui all'art. 3, comma 2, utilizzando a tal fine le informazioni in proprio possesso nonché quelle dell'acquirente unico e dei distributori.

2. L'esito negativo dei controlli di cui al comma 1 comporta:

a) l'annullamento, nei confronti degli operatori assegnatari, dei diritti delle assegnazioni di cui all'art. 3, alle corrispondenti condizioni economiche di assegnazione;

b) la rassegnazione, da parte del gestore della rete, con le medesime procedure di cui all'art. 3, dell'energia resasi disponibile a seguito dell'annullamento dei diritti di cui alla precedente lettera *a)*;

c) l'applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità nei confronti degli operatori cui sono stati revocati i diritti delle assegnazioni.

Art. 5.

Copertura dei costi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999, al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete, l'autorità, include negli oneri di sistema i costi e i ricavi del gestore della rete derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, lettere *c)* e *d)*.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Ministero delle attività produttive e sarà trasmesso per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2004

Il Ministro: MARZANO

04A12811

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 20 dicembre 2004.

Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2005.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1948;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1948;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103 recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 1991;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 645;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare gli articoli 17, comma 8 e 24, commi 14 e 15;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1999;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 15 marzo 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994;

Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., per il triennio 2003-2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed in particolare l'art. 18, comma 3, che nel dettare i principi sul finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo prevede che entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese;

Ritenuti pertanto non più applicabili, alla luce del mutato quadro normativo di riferimento di cui alla legge n. 112/2004, i criteri fissati dall'art. 28 del contratto di servizio;

Considerato che i dati risultanti dal bilancio dell'esercizio 2003, approvato dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. il 25 maggio 2004, registrano un utile netto di 24,7 milioni di euro, e che l'andamento positivo della gestione viene confermato anche dalla relazione prevista al comma 6 dell'art. 27 del contratto di servizio, contenente i risultati economici e finanziari consuntivi al 30 giugno 2004 approvata dal Consiglio di amministrazione della concessionaria in data 28 settembre 2004;

Considerato che, in fase di prima applicazione del menzionato art. 18 della legge n. 112/2004, pur non essendo stata ancora adottata dalla RAI-Radiotelevisione italiana la contabilità separata da attuare secondo le disposizioni del comma 1, occorre tuttavia dare attuazione a quanto stabilito al comma 3 dello stesso art. 18, in base ai parametri attualmente valutabili;

Ritenuto, peraltro, che i positivi dati di bilancio complessivamente considerati, tenuto altresì conto delle entrate della concessionaria derivanti da pubblicità, depongono per un'ampia copertura dei costi per la fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo che prevedibilmente verranno sostenuti nell'anno 2005, compensando anche il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese, e che pertanto non si ravvisano i presupposti per un adeguamento del canone di abbonamento;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2005 il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, i canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili rimangono fissati secondo le misure indicate dal decreto ministeriale del 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 2004 e citato in premessa.

Art. 2.

1. È data facoltà agli abbonati agli abbonati ordinari alla televisione di corrispondere la quota semestrale di euro 46,73 in due rate trimestrali di euro 24,31.

2. È data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche la somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione di euro 1,87 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando euro 91,58.

Art. 3.

1. Gli importi annuali, semestrali e trimestrali complessivamente dovuti per canone, sovrapprezzo, tassa di concessione governativa e I.V.A. dovuti dai detentori di apparecchi televisivi ad uso privato sono indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.

2. Coloro che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio, atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo complessivo nella misura risultante dalla annessa tabella 2.

Art. 4.

1. La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi risulta dalle tabelle 3 e 4 allegate al presente decreto.

Art. 5.

1. Le norme contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2005.

2. Gli utenti hanno facoltà di disdire il proprio abbonamento nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2004

Il Ministro: GASPARRI

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive registro n. 5, foglio n. 65

TABELLA n. 1

CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

	Canone €	Sovrapprezzo €	Tassa di concessione governativa €	I.V.A. €	TOTALE €
Annuale	0,22	91,58	4,13	3,67	99,60
Semestrale	0,11	46,73	2,12	1,87	50,83
Trimestrale	0,05	24,31	1,14	0,97	26,47

TABELLA n. 2

IMPORTI DOVUTI PER I NUOVI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE USO PRIVATO

	Canone €	I.V.A. €	T.C.G. €	Totale €
Gennaio-giugno	46,84	1,87	2,12	50,83
Febbraio-giugno	39,03	1,56	2,12	42,71
Marzo-giugno	31,23	1,25	2,12	34,60
Aprile-giugno	23,42	0,94	2,12	26,48
Maggio-giugno	15,61	0,62	2,12	18,35
Giugno	7,81	0,31	2,12	10,24
Gennaio-dicembre	91,80	3,67	4,13	99,60
Febbraio-dicembre	85,87	3,43	4,13	93,43
Marzo-dicembre	78,07	3,12	4,13	85,32
Aprile-dicembre	70,26	2,81	4,13	77,20
Maggio-dicembre	62,45	2,50	4,13	69,08
Giugno-dicembre	54,65	2,19	4,13	60,97
Luglio-dicembre	46,84	1,87	4,13	52,84
Agosto-dicembre	39,03	1,56	4,13	44,72
Settembre-dicembre	31,23	1,25	4,13	36,61
Ottobre-dicembre	23,42	0,94	4,13	28,49
Novembre-dicembre	15,61	0,62	4,13	20,36
Dicembre	7,81	0,31	4,13	12,25

TABELLA n. 3

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE
PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DALL'AMBITO FAMILIARE
(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

CATEGORIE	**Canone Annuale** €
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento ……………………………………………………	5.698,37
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso…………………………………………	1.709,52
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi di prima e seconda categoria; sportelli bancari	854,75
d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici ……………………………………	341,90
e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) della presente tabella con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951 n. 1571come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421………	170,96

Per la detenzione, fuori dall'ambito familiare, di soli apparecchi radiofonici e' dovuto un canone annuo di abbonamento 25,14 euro (escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

TABELLA n. 4

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE)
PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI
(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

	CANONE BASE TELEVISIONE			CANONE SUPPLEMENTARE	
	Fuori della sala di proiezione o spettacolo €	Nella sala di proiezione o spettacolo €	Magg. per posto €	Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra	275,81	275,81	0,60	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1a categoria	275,81	275,81	0,45	5% " "	20% " "
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2a categoria	275,81	275,81	0,30	4% " "	20% " "
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 3a categoria	275,81	275,81	0,15	3% " "	20% " "
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4a e 5a categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	212,55	212,55	0,07	2% " "	10% " "

04A12812

DECRETO 21 dicembre 2004.

Bando di concorso per l'attribuzione di contributi, per l'anno 2004, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 145, commi 18 e 19;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), ed in particolare l'art. 52, comma 18;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), ed in particolare l'art. 80, comma 35;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» ed, in particolare, l'art. 1, comma 1;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»;

Visto il decreto ministeriale 1º ottobre 2002, n. 225, concernente: «Regolamento recante modalità e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali»;

Visto il «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;

Visto il «Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv» approvato dalla commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni in materia di pubblica amministrazione e, in particolare, l'art. 41, comma 9;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. La domanda per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente: «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni», di seguito indicato come «regolamento», a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione ovvero di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per l'anno 2004, deve essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestività dell'invio. Ciascuna emittente può presentare la domanda per la regione o la provincia autonoma nella quale è ubicata la sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo e per le ulteriori regioni o province autonome nelle quali la medesima emittente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione o provincia autonoma irradiata. A tale ultimo fine l'emittente deve dichiarare i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all'interno del bacino televisivo, specificando, altresì, se la copertura è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, indicando le aree, del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite.

2. La domanda deve contenere, a pena di esclusione dalla graduatoria:

a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente richiedente con gli estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio rilasciato ai sensi del decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

b) la dichiarazione che l'impresa editrice ha assolto a tutti gli obblighi contabili cui essa è tenuta ai sensi della normativa vigente;

c) il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. del richiedente;

d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno 2003 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; l'adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, ovvero l'adozione del parere favorevole all'ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269 costituisce, in ogni caso, condizione per l'erogazione totale del contributo;

e) la dichiarazione di adesione al «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002 e al «Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

3. Nella domanda devono essere indicati gli elementi, previsti dall'art. 4 del regolamento, che si intendono sottoporre a valutazione; la domanda è corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei medesimi elementi, i quali possono essere comprovati, nei casi consentiti, anche mediante appo-

site dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In particolare, devono essere indicati:

a) la media dei fatturati realizzati nel triennio 2001-2003, intendendosi per fatturato quanto previsto dall'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del regolamento; nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per più regioni o province autonome deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma;

b) il personale dipendente, per singola emittente, applicato allo svolgimento dell'attività televisiva, in riferimento all'anno 2003, suddiviso secondo le previsioni dell'art. 4, comma 1, lettera *b)* del regolamento; nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per più regioni o province autonome deve essere indicata la quota parte del personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attività televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma; ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento, al personale dipendente della società è equiparato il personale applicato dalla medesima società allo svolgimento della propria attività televisiva purché detto personale sia dipendente da società controllate dalla società istante, che abbiano per oggetto sociale esclusivo attività connesse alla programmazione televisiva e che svolgano l'attività in esclusiva per la società titolare della concessione o dell'autorizzazione televisiva in ambito locale richiedente.

4. La domanda deve, altresì, contenere:

a) la dichiarazione di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del regolamento;

b) la dichiarazione di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del regolamento;

c) la dichiarazione di essere in regola con il pagamento del canone di concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del regolamento;

d) la dichiarazione di non essersi impegnata a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del regolamento.

5. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono più di una attività, anche non televisiva, deve recare la dichiarazione di aver instaurato il regime di separazione contabile; nel caso il richiedente presenti per la prima volta domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 deve essere allegato alla domanda uno schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento con l'impegno ad instaurare entro l'esercizio in corso un regime di separazione contabile.

6. Ai fini della ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, il comitato regionale per le comunicazioni e, ove non costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, di seguito denominato «Ministero», non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di concessione del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascuna emittente.

7. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando i comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, dopo aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Ministero, rendendole, contestualmente pubbliche. Le graduatorie devono indicare analiticamente i punteggi relativi a ciascun elemento di valutazione di cui all'art. 4 del regolamento, attribuiti secondo quanto indicato nella tabella *A* allegata al regolamento. Non è consentito l'inserimento in graduatoria di emittenti che ricadano nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento, fatto salvo quanto ivi previsto per le emittenti televisive private a carattere comunitario.

8. Il Ministero provvede all'erogazione dei contributi, salvi i casi di esclusione di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del regolamento, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il contributo è erogato, per un quinto, in parti uguali alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del regolamento e, per i quattro quinti, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trentacinque per cento dei graduati arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del regolamento.

9. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata ai sensi del comma 7 è erogato un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno 2004.

10. I comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, entro i sessanta giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie di cui al comma 7, fermo restando il disposto dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono tenuti a verificare le dichiarazioni delle emittenti collocate in graduatoria riferite agli elementi di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento, ove le medesime non siano state corredate, all'atto della domanda, dalla documentazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento. I medesimi organi sono, altresì, tenuti a disporre le verifiche previste dal citato art. 7, commi 2 e 3, del regolamento.

11. Il Ministero provvede alla revoca dei contributi nei casi e secondo le procedure di cui all'art. 8 del regolamento.

Il presente atto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2004

Il Ministro: GASPARRI

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004
Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive registro n. 5, foglio n. 66

04A12813

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 dicembre 2004.

Modificazioni ai decreti 21 giugno 2004 e 18 ottobre 2004, relativi ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico-scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visti i decreti dirigenziali n. 789 del 21 giugno 2004 e n. 1320 del 18 ottobre 2004, con i quali la SAME DUTZ-FAHR Group S.p.a. pr. n. 4691 è stata ammessa al finanziamento;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 28 settembre 2004, di cui al resoconto sommario, in merito alla richiesta di variazione contrattuale avanzata dal soggetto richiedente;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, è apportata la seguente modifica:

4691 SAME DEUTZ-FAHR Group S.p.a. - Treviglio (Bergamo): nuova linea di trattori per frutteti, caratterizzata da una minore lunghezza, una superiore visibilità ed un sistema di trasmissione idro-meccanico di più elevate prestazioni.

Rispetto a quanto decretato in data 21 giugno 2004 e 18 ottobre 2004:

variazione di titolarità da SAME DEUTZ-FAHR Group S.p.a. a SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A12761

DECRETO 17 dicembre 2004.

Approvazione della modifica dell'articolo 2 dello statuto del Consorzio universitario di economia industriale e manageriale (C.U.E.I.M.), in Verona.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1989, registro n. 36, foglio n. 117, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio universitario di economia industriale e manageriale (C.U.E.I.M.) con sede in Verona e ne è stato approvato lo statuto;

Visti i decreti ministeriali 5 maggio 2000 e 5 giugno 2002 con i quali è stato modificato lo statuto dell'ente di cui trattasi;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria del Consorzio di cui trattasi in data 20 maggio 2004, recepito in atto pubblico in pari data, numero di repertorio 95.877, registrato a Verona il 3 giugno 2004 al n. 3326, a rogito del dott. Giannaugusto Fantin, notaio in Verona, con il quale è stata deliberata la modifica dell'art. 2 dello statuto del predetto Consorzio;

Vista l'istanza del legale rappresentante dell'ente di cui trattasi;

Considerato che la modifica dell'art. 2 dello statuto è stata apportata per una migliore funzionalità del Consorzio;

Visto l'art. 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta:

L'art. 2 dello statuto del Consorzio universitario di economia industriale e manageriale (C.U.E.I.M.) con sede in Verona è così modificato:

«I soci si dividono in:

a) fondatori, che si identificano con i sottoscrittori dell'atto costitutivo;

b) sostenitori, cioè tutte quelle persone fisiche e giuridiche, enti e associazioni pubbliche e private, che avendone fatto richiesta con l'impegno ad assolvere gli obblighi del presente statuto, siano accettati dal Consiglio di amministrazione;

c) onorari, le persone scelte, per particolari meriti, dall'assemblea su designazione del consiglio di amministrazione, in numero non superiore a quello dei fondatori.

Il nuovo socio sostenitore rimane obbligato per almeno un triennio.

Dopo il triennio iniziale il rapporto prosegue di anno in anno, con facoltà di recedere con preavviso di almeno un semestre.

Il nuovo socio sostenitore si impegna a versare i contributi determinati dall'assemblea ai sensi dell'art. 6.

Le università sono esentate da tali contributi, essendo loro riconosciuta la possibilità di consentire al C.U.E.I.M. l'utilizzo di spazi per uffici, l'uso delle proprie biblioteche, l'accesso alle proprie banche dati ed ai centri di elaborazione dati, nonché l'impiego di risorse umane e di altre strutture e servizi a supporto delle attività di ricerca. In proposito il C.U.E.I.M. potrà sottoscrivere apposite convenzioni con le università socie.

I soci onorari non sono obbligati a dare contributi finanziari.».

Il presente decreto sarà pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2004

Il Ministro: MORATTI

04A12783

DECRETO 17 dicembre 2004.

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per la chimica per l'ambiente e il trasferimento della sede legale dello stesso da Venezia a Marghera.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1994, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio interuniversitario nazionale per la chimica per l'ambiente con sede in Venezia e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2000 con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'ente di cui trattasi;

Visto il verbale della seduta del Consiglio direttivo del Consorzio di cui trattasi tenutasi in data 1° settembre 2004, depositato in data 11 ottobre 2004, numero di repertorio 113.090, registrato a Venezia il 25 ottobre 2004 al n. 3600, a rogito della dott.ssa Maria Luisa Semi, notaio in Venezia, con il quale è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio stesso e trasferita la sede legale da Venezia a Marghera;

Vista l'istanza del legale rappresentante dell'ente di cui trattasi;

Considerato che le modifiche dello statuto sono state apportate per una migliore funzionalità del Consorzio;

Visto l'art. 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per la chimica per l'ambiente annesso al presente decreto e il trasferimento della sede legale dello stesso da Venezia a Marghera.

Il presente decreto sarà pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2004

Il Ministro: MORATTI

04A12784

DECRETO 20 dicembre 2004.

Ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione N.P. 2552/02, presentato per l'anno 2002 dalla AXXAM S.r.l. - Milano, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare l'art. 10 che disciplina la presentazione, la selezione e l'agevolazione dei «Progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca» ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Acquisiti, ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, gli esiti della preselezione da parte della Commissione interministeriale, di cui al comma 2 del predetto art. 10, in data 17 febbraio 2003 relativamente

alla ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2002, tra i quali quello presentato da AXXAM S.r.l. - Milano N.P. 2552/02 avente come titolo per la Ricerca e per la Formazione: «Generazione di una piattaforma tecnologica post-genomica per la scoperta di nuovi farmaci»;

Acquisite in data 16 febbraio 2004 prot. n. 1615 e successive integrazioni in data 13 settembre 2004 prot. n. 8277 le risultanze istruttorie tecnico-scientifiche dall'esperto ministeriale incaricato e in data 9 gennaio 2004 prot. n. 220 quelle tecnico-economiche dall'istituto convenzionato;

Visto il parere favorevole, espresso dal Comitato ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 28 settembre 2004, in ordine alla ammissione al finanziamento del progetto stesso per un costo di € 6.680.000,00 per attività di ricerca della durata di 36 mesi ed € 331.320,00 per attività di formazione della durata di 24 mesi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2003 «Criteri e modalità di concessione delle Agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Considerato che le risorse disponibili sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca provenienti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, per l'anno 2002 sono state assegnate nella misura ridotta di € 13.492.694,00 ed è pertanto necessario, al fine di assicurare il finanziamento dei progetti approvati per l'anno 2002, l'utilizzo delle risorse disponibili per economie di gestione degli anni precedenti determinate alla data del presente decreto in € 21.104.163,35 (al lordo dell'accantonamento dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio);

Considerato che esiste o è in corso di acquisizione la certificazione prefettizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Vista la nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica avente per oggetto «Distinzione tra funzioni gestionali e funzioni di indirizzo politico amministrativo» in data 6 agosto 1999, n. prot. 306 Segr.;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto N.P. 2552/02 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca e formazione N.P. 2552/02, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, avente come titolo per la Ricerca e per la Formazione: «Generazione di una piattaforma tecnologica post-genomica per la scoperta di nuovi farmaci» - soggetto esecutore AXXAM S.r.l. - Milano - è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto - determinate per agevolazioni concesse alle attività di ricerca in complessivi € 6.346.000,00 di cui € 2.025.000,00 nella forma del contributo nella spesa e € 4.321.000,00 nella forma di credito agevolato e per le agevolazioni concesse alle attività di formazione in complessivi € 314.754,00 di cui € 149.094,00 nella forma del contributo nella spesa e € 165.660,00 nella forma di credito agevolato graveranno - per complessivi € 6.660.754,00 sulle disponibilità così come indicate nelle premesse del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

D.M. 593/2000 Art. 1 Protocollo N. 2552/02

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 2552/02 del 04/03/2002 Comitato del 28/09/2004
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Generazione di una piattaforma tecnologica post-genomica per la scoperta di nuovi farmaci.

  Inizio: 01/09/2003

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del 17/02/2003
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

  AXXAM S.R.L.

  Milano

- Progetto di Formazione

  Titolo: Programma di formazione per personale tecnico-scientifico nel settore della post-genomica funzionale

  Inizio: 01/12/2004

  Durata Mesi: 24
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

  AXXAM S.R.L.

  Milano (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 7.011.320,00
  - di cui Attività di Ricerca Industrial Euro 6.680.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitiv Euro 0,00
  - di cui Attività di Formazione Euro 331.320,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 210.000,00	€ 0,00	€ 210.000,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 6.245.000,00	€ 0,00	€ 6.245.000,00	€ 331.320,00
Extra UE	€ 225.000,00	€ 0,00	€ 225.000,00	€ 0,00
Totale	€ 6.680.000,00	€ 0,00	€ 6.680.000,00	€ 331.320,00

D.M. 593/2000 Art. 1 Protocollo N. 2552/02

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata *	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• **FORMAZIONE**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale	fino a Euro	2.174.094,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.025.000,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	149.094,00
Credito Agevolato (Totale)	fino a Euro	4.486.660,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	4.321.000,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	165.660,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni:
Presentazione da parte di AXXAM S.r.l. di idonea garanzia ai sensi del comma 3 all. 1 al D.M.593/00, per il mancato rispetto dell'affidabilità economica finanziaria, consistente in fidejussione bancaria o polizza assicurativa per l'intero importo del finanziamento e per tutta la durata dello stesso.

04A12838

ORDINANZA 10 dicembre 2004.

Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il regolamento emanato con decreto in data 11 dicembre 1998, n. 509, in attuazione del disposto dell'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede l'adozione di un'apposita ordinanza per stabilire le modalità per la presentazione delle istanze di riconoscimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, recante istruzioni per la presentazione delle istanze di riconoscimento degli istituti di psicoterapia ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto n. 509 del 1998;

Vista l'ordinanza ministeriale 16 luglio 2004, emanata in sostituzione della precitata ordinanza 30 dicembre 1999;

Visti i pareti espressi dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, con i quali sono stati individuati gli standard minimi di riferimento in relazione alle strutture, attrezzature e risorse di personale docente e non docente, di cui devono essere dotati gli istituti richiedenti, espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001 (allegati C1 e C2);

Considerata la necessità di impartire nuove istruzioni con un apposito provvedimento sostitutivo delle ordinanze 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, al fine di garantire una elevata qualificazione dell'attività formativa degli istituti abilitati ai sensi del decreto n. 509 del 1998;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale del 16 luglio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 26 luglio 2004, è sostituita dalla presente ordinanza.

Art. 2.

Gli istituti che intendono ottenere il riconoscimento ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, delle sedi principali, nonché delle eventuali sedi periferiche, devono produrre, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza, apposita istanza da indirizzare, in duplice copia, tramite raccomandata a.r. al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per l'università - Uff. VI, piazza Kennedy n. 20 - 00144 Roma.

La predetta istanza, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale o dal gestore dell'istituto stesso, va proposta per l'intero corso legale degli studi, in carta da bollo secondo le norme vigenti in materia, con dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che quanto dichiarato, nonché tutta la documentazione allegata, corrisponde a verità.

Nell'istanza deve essere indicato il numero massimo degli allievi che si chiede di ammettere al primo anno di corso, tenuto conto in particolare delle strutture e dei docenti di cui l'istituto dispone, nonché delle convenzioni stipulate per lo svolgimento del tirocinio.

Fatti salvi i riconoscimenti già intervenuti, il numero delle sedi periferiche non può essere supenore a due.

Art. 3.

L'istanza di cui all'art. 2, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato *A*, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

A) *Documentazione relativa al gestore.*

A.1) Se il gestore è persona fisica:

1) certificato di nascita;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato attestante l'assenza di precedenti penali;

4) certificato attestante l'assenza di carichi penali pendenti;

5) certificato di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

A.2) Se il gestore è una società-persona giuridica o una associazione o fondazione:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000

con la quale l'interessato attesti sotto la propria responsabilità civile e penale di essere rappresentante legale dell'ente;

c) certificato di iscrizione alla camera di commercio (se trattasi di società-persona giuridica);

d) documentazione relativa al rappresentante legale:

1) certificato di nascita;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato attestante l'assenza di procedimenti penali;

4) certificato attestante l'assenza di carichi penali pendenti;

5) certificato di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

6) *curriculum* sui requisiti professionali.

B) *Documentazione relativa all'indirizzo scientifico-culturale.*

*B.*1) Relazione, sottoscritta dal gestore o dal legale rappresentante, comprovante la validità dell'indirizzo metodologico e teorico-culturale dell'istituto e le evidenze scientifiche che dimostrino la sua efficacia, nonché la tradizione scientifica cui tale indirizzo fa riferimento, con elencazione delle relative pubblicazioni.

*B.*2) Relazione sul programma formativo ed elenco delle attività didattiche distinte per annualità (I, II, III e IV anno) con l'indicazione di:

a) tipo di attività (teorica, teorico-pratica, di tirocinio);

b) denominazione delle discipline;

c) numero di ore attribuite alle stesse;

d) nominativi e qualifiche dei docenti e dei didatti e numero delle ore da affidare a ciascuno. Dal totale delle ore effettuate deve risultare lo svolgimento di non meno di cinquecento ore annuali (comprese quelle per il tirocinio). La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta dal gestore o rappresentante legale ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

*B.*3) Relazione indicante le modalità e i criteri di ammissione all'istituto, i sistemi di valutazione intermedi e finali degli allievi, i criteri per l'assegnazione dell'attestato finale.

C) *Documentazione relativa al tirocinio.*

*C.*1) Copia autenticata delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, eventualmente condizionate al riconoscimento dell'istituto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto n. 509 del 1998, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto n. 509/1998.

Se si tratta di aziende sanitarie territoriali o ospedaliere le convenzioni devono essere sottoscritte dal direttore generale o suo delegato.

*C.*2) Copia autenticata dei provvedimenti di accreditamento o di convenzionamento disposti in favore delle strutture convenzionate con gli istituti per lo svolgimento dei tirocini, dai competenti uffici regionali del Servizio sanitario nazionale.

D) *Documentazione relativa al corpo docente e non docente.*

*D.*1) Prospetto relativo alla composizione e alla qualificazione dei docenti (titoli didattici ed accademici idoneamente documentati e *curricula* degli stessi), nonché del personale non docente in servizio presso l'istituto, sottoscritto dal gestore o dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000.

*D.*2) Dichiarazione resa da ciascun docente ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 in merito all'eventuale attività didattica svolta nell'anno in corso presso università o altri istituti abilitati ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1998 o sedi periferiche degli stessi, con indicazione delle ore svolte presso ciascuna sede e del monte-ore complessivo.

E) *Documentazione relativa al comitato scientjfico.*

*E.*1) Composizione del comitato di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento, e in particolare indicazione del nominativo del docente universitario che insegna nelle discipline indicate all'art. 8, comma 3, del regolamento con attestazione che lo stesso non svolge attività didattica nell'istituto.

F) *Documentazione relativa alle strutture.*

*F.*1) Relazione sui locali disponibili per l'attività didattica e pianta planimetrica degli stessi, asseverate sotto la propria responsabilità da un geometra, da un architetto o da un ingegnere iscritti ai rispettivi albi e sottoscritte dal gestore o dal rappresentante legale.

Nella relazione e nella pianta planimetrica devono essere precisati per i singoli ambienti i metri quadrati e la destinazione degli stessi oltre che la superficie totale, in coerenza con quanto indicato nella tabella *B*3 allegata alla presente ordinanza.

Le strutture di cui dispongono gli istituti richiedenti devono risultare congrue rispetto agli standard minimi di riferimento indicati dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

*F.*2) Copia autenticata del contratto di locazione o di altro titolo da cui risulti la durata della disponibilità dei locali, non inferiore a quella del corso di specializzazione e dichiarazione del gestore o del rappresentante legale sulla destinazione degli stessi all'attività formativa in psicoterapia.

*F.*3) Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con la quale il gestore o il rappresentante legale attestano di essere in possesso per i locali delle autorizzazioni relative all'abitabilità, alle norme antincendio e alla messa a norma degli impianti elettrici rilasciate dalle competenti autorità amministrative, prescritte dalle disposizioni vigenti.

La documentazione relativa ai punti *F*1), *F*2) e *F*3) deve essere trasmessa al Ministero con apposita domanda in carta da bollo in caso di richiesta di trasferimento di sede da parte degli istituti riconosciuti.

La documentazione relativa ai punti C (*C*1 e *C*2) e F (*F*1, *F*2 e *F*3) deve essere trasmessa con apposita domanda in carta da bollo in caso di richiesta di aumento allievi.

G) *Documentazione relativa agli allievi.*

*G.*1) Dichiarazione con la quale il gestore o il rappresentante legale si impegnano ad ammettere ai corsi esclusivamente allievi laureati in psicologia o in medicina e chirurgia o che abbiano conseguito i corrispondenti titoli ai sensi del nuovo ordinamento di cui al decreto ministeriale n. 509 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni, iscritti nei rispettivi albi.

I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purché conseguano l'abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi e provvedano nei trenta giorni successivi alla decorrenza dell'abilitazione a richiedere l'iscrizione all'albo.

H) *Documentazione relativa alla situazione patrimoniale.*

*H.*1) Copia dell'ultimo bilancio preventivo e del conto consuntivo (nel bilancio di previsione deve risultare in particolare la spesa relativa ai docenti) approvati dai competenti organi dell'istituto e situazione patrimoniale (escluso il caso *A.*1).

Art. 4.

La certificazione richiesta dalla presente ordinanza può essere presentata, ove ammissibile dalle norme vigenti, con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, allegando copia del documento di identità dell'interessato.

Devono essere altresì trasmesse le tabelle *B*1, *B*2, *B*3 e *B*4 allegate alla presente ordinanza, sottoscritte dal gestore o dal rappresentante legale e compilate tenuto conto degli standard minimi di riferimento di cui ai pareri del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (allegati *C*1 e *C*2).

Per le istanze di riconoscimento pervenute al Ministero entro la data di entrata in vigore della presente ordinanza ministeriale si applicano le istruzioni di cui all'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, salvo l'onere degli istituti successivamente riconosciuti a conformarsi al presente provvedimento negli stessi termini previsti per gli istituti abilitati prima della data di entrata in vigore dello stesso.

Gli istituti in precedenza abilitati e le sedi periferiche degli stessi si adeguano alle istruzioni della presente ordinanza e trasmettono la relativa documentazione al Ministero entro il 31 dicembre 2006. La certificazione relativa alle nuove convenzioni per il tirocinio e ai rinnovi delle stesse deve essere predisposta secondo quanto stabilito dalla presente ordinanza e trasmessa in sede di presentazione della relazione finale per l'anno 2005.

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno della pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 dicembre 2004

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO *A*

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per l'Università - Ufficio VI - Piazza Kennedy n. 20 - 00144 ROMA

OGGETTO: richiesta di riconoscimento legale, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 per l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia dell'istituto: ....
....

avente sede legale in .... via ....

e sede didattica in .... via ....

Il sottoscritto, in qualità di gestore e/o rappresentante legale dell'istituto indicato in oggetto, ne chiede il riconoscimento ai sensi delle disposizioni sopra indicate.

A tal fine allega i seguenti documenti prescritti dall'ordinanza ministeriale del ....

Documentazione relativa al gestore (lettera *A* dell'ordinanza ministeriale);
....
....

Documentazione relativa all'indirizzo scientifico-culturale (lettera *B* dell'ordinanza ministeriale);
....
....

Documentazione relativa al tirocinio (lettera *C* dell'ordinanza ministeriale);
....
....

Documentazione relativa al personale docente e non docente (lettera *D* dell'ordinanza ministeriale);
....
....

Documentazione relativa al comitato scientifico (lettera *E* dell'ordinanza ministeriale);
....
....

Documentazione relativa alle strutture (lettera *F* dell'ordinanza ministeriale);
....
....

Documentazione relativa agli allievi (lettera *G* dell'ordinanza ministeriale);
....
....

Documentazione relativa alla situazione patrimoniale (lettera *H* dell'ordinanza ministeriale);
....
....

Data ....

Firma del gestore o del rappresentante legale
....

ALLEGATO *B*

Tab. 1 – Numero degli insegnamenti attivati e da attivare

Anno accademico	Tipo insegnamenti	Numero obbligatori	Numero integrativi (eventuali)	Totale
1° anno	Di base			
	Caratterizzanti			
2° anno	Di base			
	Caratterizzanti			
3° anno	Di base			
	Caratterizzanti			
4°anno	Di base			
	Caratterizzanti			

Tab. 2 – Modalità di copertura dei corsi di insegnamento (per ciascun anno accademico)

Anno di corso…..	N° Insegnamenti di base	N° Insegnamenti caratterizzanti
Corsi tenuti da docenti di università statali e non		
Corsi tenuti da altri docenti		
Di cui iscritti ad albi professionali		
Di cui negli elenchi degli psicoterapeuti		
Di cui con esperienza professionale psicoterapeutica superiore a 5 anni		
Totale		

ALLEGATO *B*

Tab. 3- Documentazione relativa alle strutture

	Numero	Superficie utile (mq)	Disponibilità (mq)				Disponibilità di altre strutture (mq) (**)
			in proprietà	affitto	uso gratuito	comodato	
Aule (A)							
Laboratori (*)							
Biblioteche (B)							
Uffici per docenti (B)							
Uffici per amministrativi (B)							
Spazi liberi per studenti (B)							
Spazi comuni (C)							

(*) Specificare il tipo (se è disponibile più di un laboratorio, fornire le richieste informazioni per ciascun laboratorio)

(**) Da indicare in apposito elenco

A - Totale superficie aula/e = mq....

B - Totale spazi a destinazione specifica (biblioteca-ufficio docenti-ufficio amministrativo-spazio studenti-eventuali laboratori: minimo mq 60 in totale) = mq...

C - Totale spazi comuni (Bagni-ingressi-corridoi-disimpegni) = Totale superficie minima = 20% di A+B = mq...

ALLEGATO *B*

Tab. 4 - Piano finanziario delle spese di funzionamento

Anno accademico
di inizio...........

Spese (valori in euro)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
Personale docente				
Personale non docente				
Funzionamento				
TOTALE				

Entrate (valori in euro)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
Contributo dell'istituzione				
Tasse e contributi degli studenti				
Contributi di altri Enti pubblici e privati				
TOTALE				

Differenza tra Entrate e Spese				

ALLEGATO *C1*

Parere espresso dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione dell'11 ottobre 2000 sugli standard minimi di riferimento in merito alle risorse di cui devono essere dotati gli istituti che richiedono il riconoscimento per l'attivazione dei corsi di specializzazione in psicoterapia in base al decreto ministeriale n. 509/1998.

(Omissis).

Il Comitato sulla base della proposta del gruppo di ricerca misto, ha approvato i seguenti standard minimi di riferimento. Si tratta di indicazioni quantitative di riferimento delle risorse minime che devono sussistere per la istituzione ed attivazione per i corsi di specializzazione in psicoterapia.

Tipologia strutture:

Ciascuna scuola deve possedere almeno un'aula, una biblioteca, un ufficio amministrativo, un ufficio per docenti ed uno spazio per studenti, oltre i servizi di pertinenza.

Dimensioni delle strutture:

Ritenuto che ogni aula non possa essere utilizzata - anche con opportune turnazioni - per oltre quarantacinque ore settimanali, la superficie complessiva della scuola non deve essere inferiore a quella risultante dal rispetto dei seguenti criteri:

a) le aule non devono essere inferiori a mq 1,5 per numero degli studenti della classe più numerosa;

b) altri spazi (biblioteca, ufficio amministrativo, ufficio per docenti, spazi per studenti) per una superficie complessiva non inferiore a circa 60 mq;

c) spazio per i servizi (corridoi, bagni, etc.) pari al 20% della superficie di cui ai punti *a)* e *b)*;

d) la disponibilità di spazi, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, deve essere comunque superiore (comprese le superfici destinate a servizi) a 7 mq per studente.

Personale docente:

a) Per ogni insegnamento deve essere indicato il nome e la qualifica del titolare e l'impegno a mantenere l'insegnamento per almeno tre anni;

b) ogni scuola deve prevedere l'utilizzazione di almeno cinque docenti iscritti negli elenchi degli psicoterapeuti;

c) nel bilancio di previsione dell'istituzione proponente deve essere specificata, tra le spese, la quota relativa a personale docente.

Si suggerisce, infine, di raccomandare a tutte le scuole che otterranno il riconoscimento di razionalizzare la distribuzione del carico didattico di ciascun docente, in modo che tale carico non superi le centocinquanta ore annue se il docente è impegnato in altre attività, ovvero le trecento se impegnato esclusivamente nella scuola.

ALLEGATO *C2*

Parere espresso dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 16 maggio 2001.

(Omissis).

Si precisa che relativamente agli spazi a destinazione specifica i laboratori concorrono al computo dei 60 mq richiesti, qualora tale dimensione non fosse raggiunta dagli altri spazi a destinazione specifica (ufficio per docenti, ufficio amministrativo, biblioteca e spazio per studenti).

Per quanto riguarda gli spazi comuni si precisa infine che, laddove la struttura abbia dimensioni notevoli, si prescinde dal requisito del 20% della superficie totale e in tal caso la dotazione della superficie minima sarà valutata di volta in volta.

04A12759

ORDINANZA 17 dicembre 2004.

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. Sessioni anno 2005.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Visto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;

Visto il regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo approvato con decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445;

Ordina:

Art. 1.

Sono indette per l'anno 2005 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai rettori delle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

Art. 2.

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 4 marzo 2005 e alla seconda sessione non oltre il 7 ottobre 2005 presso la segreteria dell'università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 7 ottobre 2005 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.

La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ovvero diploma di laurea specialistica afferente alla classe 46/S in originale o in copia autentica o in copia notarile;

b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.

I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il candidato può presentare un certificato sostitutivo del titolo originale rilasciato dalla competente Università.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.

In luogo dei documenti di cui alla lettera *a)*, i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.

Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il rettore o il direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

Art. 4.

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza dei termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando un certificato ovvero una dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.

Art. 5.

L'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo consiste in un tirocinio pratico e una prova scritta.

Art. 6.

Il tirocinio è una prova pratica a carattere continuativo della durata di tre mesi svolto presso le strutture di cui al comma 1, dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 445/2001 e si svolge secondo le modalità previste dai successivi commi del predetto art. 2.

La data di inizio del predetto tirocinio è fissata al 1° aprile 2005 per la prima sessione e al 2 novembre 2005 per la seconda sessione.

Art. 7.

La prova scritta si svolge il giorno 15 luglio 2005 per la prima sessione e il 15 febbraio 2006 per la seconda sessione presso le Università di cui al prospetto allegato secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del decreto n. 445/2001.

Le due parti della prova scritta si svolgeranno in un'unica giornata. Ciascuna delle due parti consiste nella soluzione di 90 quesiti a risposta multipla estratti dall'archivio di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 445/2001. Il predetto archivio contenente almeno cinquemila quesiti sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (www.miur.it) almeno sessanta giorni prima della data fissata per la prova scritta. Da questo archivio verranno estratti, con procedura automatizzata che garantisce la totale segretezza della prova, novanta quesiti per ciascuna parte della prova stessa.

Il M.I.U.R. si avvale del CINECA per la stampa e la riproduzione dei quesiti e la predisposizione dei plichi individuali contenenti il materiale relativo alle prove di esame, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti comunicata dagli atenei.

A tal fine le università dovranno comunicare al Ministero e al CINECA entro il 27 maggio 2005 per la prima sessione ed entro il 15 dicembre 2005 per la seconda sessione, il numero delle domande di ammissione agli esami pervenute.

Per ogni candidato saranno predisposti due plichi, ciascuno relativo ad una delle due parti della prova di esame.

I responsabili del procedimento per ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il CINECA il giorno 13 luglio 2005 per la prima sessione e il giorno 13 febbraio 2006 per la seconda sessione. A decorrere dall'avvenuta consegna ciascuna università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza dell'integrità delle scatole stesse e dei plichi in esse contenuti, che devono risultare integri all'atto della consegna ad ogni candidato.

Ogni plico contiene: un modulo per i dati anagrafici che presenta un codice a barre di identificazione e che il candidato deve obbligatoriamente compilare; i quesiti relativi alla specifica parte delle prove di esame e due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo ana-

grafica; una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente al termine della prova inserisce solo il modulo di risposta ritenuto valido.

I bandi predisposti dagli atenei devono indicare che il candidato deve, per la compilazione del questionario, far uso esclusivamente di penna nera; che ha la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché sia chiaramente manifestata la volontà dei candidato, altrimenti si ritiene non data alcuna risposta; che al momento della consegna deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota il solo modulo di risposte ritenuto valido, destinato al CINECA per la determinazione del punteggio conseguito. I bandi devono indicare anche che l'inserimento nella busta nel modulo anagrafica costituisce elemento di annullamento della prova.

A conclusione di ogni parte della prova la commissione ha cura, in presenza del candidato, di sigillare tale busta, che non deve risultare firmata né dal candidato, né dal presidente della commissione a pena della nullità della prova e di trattenere sia il secondo modulo non utilizzato o annullato dal candidato con una barra, sia i quesiti relativi alla prova sia il foglio anagrafica.

Al termine delle prove di esame i presidenti delle commissioni redigono un verbale nel quale vanno indicati: il numero dei plichi sigillati loro consegnati; il numero dei candidati che hanno effettivamente partecipato alle prove; il numero dei plichi non utilizzati, che devono essere restituiti al M.I.U.R. ancora sigillati e accompagnati dai predetti verbali.

Ogni università provvede, a cura del responsabile amministrativo, all'immediata consegna al CINECA esclusivamente delle buste contenenti le prove valide. Il CINECA assicura la determinazione dei relativi punteggi conseguiti e la comunicazione degli stessi ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 445/2001 da parte della commissione di cui all'art. 3 dello stesso decreto.

Roma, 17 dicembre 2004

Il Ministro: MORATTI

TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 2005

Medico chirurgo

SEDI

Ancona
Bari
Bologna
Brescia
Cagliari
Catania
Catanzaro
Chieti (Univ. G. D'Annunzio)
Ferrara
Firenze
Foggia
Genova
L'Aquila
Messina
Milano
Milano-Bicocca
Milano (Univ. Vita-Salute S. Raffaele)
Modena
Napoli (Univ. Federico II)
Napoli (II Università)
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Pisa
Roma «La Sapienza»
Roma «Tor Vergata»
Roma (Univ. Cattolica)
Roma (Campus Bio-Medico)
Sassari
Siena
Torino
Trieste
Udine
Varese (Univ. dell'Insubria)
Vercelli (Univ. Piemonte Orientale)
Verona

04A12782

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 dicembre 2004.

Variazione della denominazione della varietà di festuca ovina da «Amabel» a «Sherry».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2003, *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 28 ottobre 2003, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, la varietà di festuca ovina denominata «Amabel»;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Considerato che la denominazione «Amabel» può essere confusa con altre denominazioni di varietà della stessa specie già incluse nel catalogo comunitario;

Considerato che il controllo della nuova denominazione proposta dal responsabile della varietà ha dato esito positivo;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di festuca ovina «Amabel», iscritta con decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 è modificata in «Sherry».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12819

DECRETO 6 dicembre 2004.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca nelle giornate festive nei giorni 8 dicembre 2004 e 6 gennaio 2005.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2004, concernente il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004, recante gli «Interventi, per l'anno 2004, del Piano triennale 2004-2006 per la protezione delle risorse acquatiche, nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante «Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi»;

Considerata la tradizione nazionale di consumare prodotti ittici freschi in occasioni di particolari e solenni festività per cui occorre assicurare un adeguato rifornimento dei mercati ittici;

Considerato che il recente reiterarsi di condizioni meteomarine avverse durante l'attuale stagione ha notevolmente ridotto l'attività in mare e, di conseguenza, lo sforzo di pesca;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Decreta:

Art. 1.

1. È consentito, facoltativamente e per singola impresa l'esercizio della pesca nei giorni 8 dicembre 2004 e 6 gennaio 2005.

2. Le imprese hanno l'obbligo di segnalare alle autorità marittime, entro il 7 dicembre 2004, la volontà di svolgere l'attività di pesca in una delle giornate o in entrambe le giornate di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, le imprese di pesca sono tenute ad indicare al momento della richiesta di uscita nei giorni indicati, le giornate di recupero da effettuarsi entro il 28 febbraio 2005.

Art. 2.

1. Il disposto dell'art. 1 è esteso anche alle imprese dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, sempreché, in relazione alle risorse disponibili, i singoli Consorzi di gestione siano interessati all'esercizio dell'attività di prelievo, in deroga alle disposizioni dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, citato in premessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

04A12674

DECRETO 13 dicembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 12 dicembre 2003, 22 aprile 2004 e 7 luglio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con decreto 9 gennaio 2001, è stata prorogata fino al 16 gennaio 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Zampone Modena» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'8 agosto 2003, protocollo n. 65242;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Zampone Modena»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 9 gennaio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto 9 gennaio 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1590/98 del 18 marzo 1999, già prorogata con decreti 12 dicembre 2003, 22 aprile 2004 e 7 luglio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 gennaio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 9 gennaio 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12473

DECRETO 13 dicembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Cotechino Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 12 dicembre 2003, 22 aprile 2004 e 7 luglio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con decreto 9 gennaio 2001, è stata prorogata fino al 16 gennaio 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 ottobre 2003, protocollo n. 65242;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Cotechino Modena»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 9 gennaio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto 9 gennaio 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1590/98 del 18 marzo 1999, già prorogata con decreti 12 dicembre 2003, 22 aprile 2004 e 7 luglio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 gennaio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 9 gennaio 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12474

DECRETO 13 dicembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 12 dicembre 2003, 23 aprile 2004 e 12 luglio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» con decreto 8 ottobre 1999 è stata prorogata fino all'8 gennaio 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo numero 64334;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 8 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo pubblico di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo», con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4 con decreto 8 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 12 dicembre 2003, 23 aprile 2004 e 12 luglio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 gennaio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 8 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12475

DECRETO 13 dicembre 2004.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di talune varietà di specie agricole.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerato i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/71 nella riunione del 21 aprile 2004 ha espresso parere favorevole alla variazione di responsabilità della conservazione in purezza di dette varietà nei registri, come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Codice SIAN	Specie	Varietà	Vecchio responsabile	Nuovo responsabile
000486	Pisello da foraggio	EFB 33	S.I.S. Società Italiana Sementi	S.I.S. Società Italiana Sementi e Marktgesellschaft der Naturland Betriebe Sud-Ost-D
006156	Soia	Goriziana	Stefanoni Clara	Veneto Sementi - Rovigo

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12815

DECRETO 13 dicembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 20 giugno 2003, 1° ottobre 2003, 5 dicembre 2003, 6 maggio 2004 e 12 luglio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria», con decreto 13 giugno 2000 è stata prorogata fino all'11 gennaio 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Ragusano», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 26 maggio 2004, protocollo n. 63523;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Ragusano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 13 giugno 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria», con sede in Ragusa, viale Europa n. 245, con decreto 13 giugno 2000, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 20 giugno 2003, 1° ottobre 2003, 5 dicembre 2003, 6 maggio 2004 e 12 luglio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 gennaio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 13 giugno 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12453

DECRETO 13 dicembre 2004.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Grana Padano» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 11 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 2002, con il quale l'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dall'11 gennaio 2002, data del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio di tutela del formaggio Grana Padano, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 11 gennaio 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 gennaio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 11 gennaio 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A12454

DECRETO 13 dicembre 2004.

Attuazione dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma politica agricola comune.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 864/04 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/03 e, in particolare, l'allegato IV;

Visto il regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03;

Visto il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/03;

Visto il regolamento (CE) n. 1783/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA);

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2000, n. 23, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1259/99;

Visto il decreto ministeriale del 20 luglio 2004, n. 1628, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 relativamente all'art. 33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilità al regime del pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del regolamento (CE) n. 795/04;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2004, n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, in particolare l'art. 5;

Visto il decreto ministeriale del 24 settembre 2004, n. 2026, recante disposizioni per l'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;

Visto il decreto legislativo n. 99/2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere *d), e), f), g), l)* della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni urgenti per l'avvio a decorrere dal 1° gennaio 2005 del regime di condizionalità, volto a subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti al rispetto di taluni criteri di gestione obbligatori e delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, e ad istituire un sistema di revoca, totale o parziale, degli aiuti diretti ove tali requisiti non fossero rispettati;

Tenuto conto che detti criteri di gestione obbligatori sono intesi ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali secondo disposizioni già vigenti nell'ordinamento nazionale, così come le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente al ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressasi nella riunione del 25 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/03, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come individuati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) «norma»: le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'art. 5 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni, così come definite nell'allegato 2 al presente decreto;

c) «autorità di controllo competente»: l'organismo pagatore ai sensi dell'art. 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/04;

d) «organo di controllo»: l'ente di controllo specializzato ai sensi dell'art. 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/04, delegato dall'organismo pagatore alla verifica del rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali;

e) «azienda»: l'insieme delle unità di produzione gestite da un agricoltore, così come definita all'art. 2, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento n. 1782/03.

Art. 2.

Elenco degli atti e delle norme

1. Ai fini e per gli effetti di cui agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/03, a norma dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787, le regioni e province autonome, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, possono definire l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati nell'allegato 1 al presente decreto ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'allegato 2 al presente decreto.

2. In assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome emanati in base al precedente comma 1, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni indicati negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

3. Le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui ai precedenti commi 1 e 2 riguardano qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di aiuti diretti e sono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzazione delle particelle come di seguito indicato:

a) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi *a* e *b* dell'art. 55 del regolamento n. 1782/03 ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera *b)*;

b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03;

c) pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/04;

d) oliveti con riferimento alla cura della pianta;

e) qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti.

4. Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare gli impegni relativi agli atti e alle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali così come definite dalle regioni e province autonome, ovvero, qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2, le norme indicate negli allegati 1 e 2 al presente decreto. Sono fatti salvi i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore di cui al paragrafo 4 dell'art. 40 del regolamento n. 1782/03, come definiti dal decreto ministeriale 20 luglio 2004, n. 1628.

5. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatario ai fini dell'applicazione del presente decreto.

Art. 3.

Riduzioni ed esclusioni

1. Ove siano accertate delle violazioni degli impegni relativi alla condizionalità, gli organismi pagatori competenti sono responsabili dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni secondo le modalità di cui agli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 796/04.

2. La violazione parziale o totale dell'impegno, nonché gli eventuali effetti, in termini di portata, gravità e durata, comportano la riduzione fino all'esclusione del pagamento diretto per l'anno civile in cui si verifica l'inosservanza, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4.

Art. 4.

Accertamento e risoluzione delle violazioni

1. L'autorità di controllo competente è responsabile dell'attuazione delle procedure di cui all'art. 48 del regolamento (CE) n. 796/04.

2. Allo scopo di eliminare le violazioni accertate, l'autorità di controllo competente definisce con propri provvedimenti le prescrizioni per il rispetto delle disposizioni violate, fissando i relativi termini per la regolarizzazione.

3. Quando risulta l'adempimento alle prescrizioni di cui al precedente comma 2, o nel caso tali prescrizioni non possano essere attuate per cause indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, l'organismo pagatore competente quantifica la riduzione nella misura minima prevista dagli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 796/2004, rispettivamente per le violazioni dovute a negligenza e per le violazioni intenzionali.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui la natura della violazione produca effetti tali da non consentire il ripristino di una situazione di fatto conforme a quella prescritta dalle disposizioni violate e non si applicano in caso di recidiva da parte dell'agricoltore nella violazione delle medesime disposizioni.

5. Resta fermo l'obbligo dell'autorità di controllo di riferire al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria ove la violazione accertata costituisca reato.

Art. 5.

Importi risultanti dalla condizionalità

1. I fondi risultanti dalle riduzioni operate dagli organismi pagatori a seguito dell'applicazione della condizionalità, al netto della trattenuta del 25% a norma dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1782/03, sono accreditati alla sezione Garanzia del FEOGA.

2. La rimanente parte dei fondi non restituiti al FEOGA, in base alla procedura di cui al precedente comma 1, è destinata ad azioni di formazione ed informazione a carattere regionale a supporto degli agricoltori per favorire l'applicazione della condizionalità.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite modalità di riparto fra le regioni e le province autonome degli importi di cui al precedente comma 2 risultanti dalla condizionalità.

Art. 6.

Monitoraggio della condizionalità

1. Il comitato paritetico di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787, svolge il compito di monitorare l'applicazione della condizionalità. Per lo svolgimento di tale compito il comitato viene integrato dai rappresentanti degli organismi pagatori, dei Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, del Ministero della salute, delle organizzazioni professionali agricole e da un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute.

2. Il comitato si avvale dell'assistenza tecnica di INEA e di ISMEA, del CRA e della consulenza giuridica dell'IDAIC.

Art. 7.

Attuazione temporale della condizionalità

1. I criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Art. 8.

Autorità competente al coordinamento dei controlli

1. AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 99/2004, con propri provvedimenti, sentiti gli organismi pagatori competenti, determina i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del presente decreto nonché i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

2. Gli organismi pagatori competenti possono affidare ad enti di controllo specializzati l'effettuazione dei controlli in materia di condizionalità di loro competenza, in attuazione del paragrafo 1, art. 42, del regolamento (CE) n. 796/04.

3. AGEA, a norma dell'art. 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/04, mette in atto le opportune modalità di verifica e garanzia affinché l'efficacia dei controlli effettuati direttamente dall'organismo pagatore sia almeno pari a quella ottenibile affidando l'esecuzione degli stessi ad enti di controllo specializzati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 58

ALLEGATO 1

ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2005
A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA': AMBIENTE

ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

ARTICOLO 3, ART.4, PARAGRAFI 1, 2, 4, ARTT. 5, 7, 8

Recepimento)

- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.**
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).**
- **L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).**

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 5 comma 2 del Decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, possono definire sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 79/409/CEE, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, di cui al comma 1 del medesimo articolo, devono essere rispettate le norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del presente decreto.

ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE

ARTICOLI 4 E 5

Recepimento)

- **Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" (Supplemento Ordinario n. 101/L G.U. n. 124 del 29 maggio 1999), artt. 28-30.**

ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

ARTICOLO 3

Recepimento)

- **Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38) art.3**

La norma si applica sia nel caso di utilizzazione da parte dell'agricoltore di fanghi propri, sia nel caso di utilizzazione di fanghi di terzi.

ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

ARTICOLI 4 E 5

Recepimento

- **Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Supplemento Ordinario n. 172 G.U. del 20 ottobre 2000, n.246 -) art. 28 - 30**

  - **Art.2, lett. ii, Decreto legislativo 152/99, definizione di "zone vulnerabili"**
  - **Art. 19 Decreto legislativo 152/99, "zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola**
    - **Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le seguenti zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152:**
      - **quelle già individuate dalla Regione Lombardia con il regolamento attuativo della legge regionale n. 37 del dicembre 1993;**
      - **quelle già individuate dalla Regione Emilia Romagna con la deliberazione del Consiglio regionale del 11 febbraio 1997, n. 570;**
      - **la zona delle conoidi delle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;**
      - **l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 29 agosto 1989, n. 305, del bacino Burana Po di Volano della provincia di Ferrara;**
      - **l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, dei bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e PO di Levante (della regione Veneto).**

- **Provvedimenti di designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola da parte delle Regioni e delle Province autonome:**

  - **Basilicata:D.G.R. n. 508 del 25 marzo 2002**
  - **Campania:D.G.R. n. 700 del 18 febbraio 2003**
  - **Friuli Venezia Giulia: D.G.R. n. 1516 del 23 maggio 2003**
  - **Lazio: D.G.R. n. 767 del 6 agosto 2004**
  - **Marche: D.D. n. 10/TAM del 10 settembre 2003**
  - **Piemonte: D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre 2002**
  - **Sicilia: D.D.G. n. 193 del 17 febbraio 2003**
  - **Toscana: D.C.R. n. 170 e 172 dell' 8 ottobre 2003**
  - **Umbria: D.P.C.M. del 19 luglio 2002**
    D.G.R. n. 1240 del 17 settembre 2002
    D.G.R. n. 881 del 25 giugno 2003
  - **Veneto: D.G.R. n. 118/CR del 28 novembre 2003**

- **Art.4.1 dell'Allegato I al Decreto legislativo 152/99, "Organizzazione del monitoraggio"**
- **D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999)**

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 5 comma 2 del Decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, possono definire sulla base delle norme di recepimento, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, di cui al comma 1 del medesimo articolo, nelle zone individuate come vulnerabili, devono essere rispettate le norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del presente decreto.

ATTO A5 – DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

ARTICOLI *6, 13, 15, E 22, LETTERA B)*

Recepimento)

- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.**
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).**
- **L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche;**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).**

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 5 comma 2 del Decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, possono definire sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

A norma dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e delle Province Autonome, di cui al comma 1 del medesimo articolo, devono essere rispettate le norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del presente decreto.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 – DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A7 – REGOLAMENTO CE 2629/97 (ABROGATO DAL REGOLAMENTO CE 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 820/97 (ABROGATO DAL REGOLAMENTO CE 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI

ATTO A8 – REGOLAMENTO CE 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO CE 820/97

Base giuridica (Recepimento)

- **DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72)**
- **DM 7 giugno 2002 – Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 GU n. 152 del 1-7-200)e successive modifiche.**
- **Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura.**

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (Art. 5 Reg. (CE) 1782/03 e Allegato IV)

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del presente DM

Descrizione della norma e degli adempimenti

La norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisione diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento delle Regioni e Provincie autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, possono specificare con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- gli aspetti applicativi inerenti la presente norma, comprese le deroghe, con particolare riferimento alle pendenze medie degli appezzamenti, alle aree interessate, alle distanze e ai criteri di esecuzione dei solchi acquai temporanei, in funzione della natura e della destinazione d'uso del suolo e dei caratteri morfometrici dei versanti, compresi gli interventi sostitutivi in caso di rischio per l'operatore;

- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;

- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.

Deroghe

Sono previste le seguenti deroghe:

- per le semine autunno-vernine, effettuate prima del 31 dicembre 2004, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale n. 23 del 15 settembre 2000, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CE 1259/99 e successive modifiche;

- laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai.

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui vegetali

Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del presente DM

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di preservare il livello di sostanza organica presente nel suolo, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, possono specificare con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche vegetazionali (presenza di boschi, etc.);
- gli impegni di condizionalità, in deroga alla presente norma, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie ove normati da provvedimenti regionali.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta.

Deroghe:

Sono ammesse deroghe:

- per le superfici investite a riso;
- in presenza di norme regionali o locali.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del presente DM

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo fissato, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, possono specificare con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- le caratteristiche della rete di sgrondo;
- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno, con particolare riferimento alle pratiche di gestione e conservazione delle scoline e dei canali;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e ordinamenti produttivi delle aziende a cui riferire l'applicazione delle norme.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prescrive la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del presente DM

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di proteggere il pascolo permanente, la norma prevede:

a. il divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi a norma dell'art.4 del regolamento (CE) n. 796/04;

b. l'esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, possono specificare con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- l'eventuale indicazione del carico minimo e/o massimo di bestiame per ettaro di pascolo e/o di pascolo permanente;

- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prescrive gli impegni di cui ai precedenti punti a) e b) per le superfici che erano dichiarate a pascolo fino al 31 dicembre 2004.

Deroghe

Sono fatte salve le deroghe previste:

- dal regolamento (CE) 796/04 in ordine al precedente impegno a);

- dai PSR e da altre norme regionali o locali in ordine al precedente impegno b).

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del presente DM

Descrizione della norma e degli adempimenti

Le superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del presente DM, sono soggette alle seguenti prescrizioni:

a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;

b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, possono specificare con propri provvedimenti:

– con riferimento alla norma b), gli altri interventi ammessi, equivalenti allo sfalcio; il numero degli interventi di sfalcio o altri interventi ammessi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta ogni due anni; l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi di sfalcio o gli altri interventi ammessi, fermo restando che:

  - per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 31 agosto di ogni anno;

  - per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 120 giorni consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno;

- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche;
- la modifica della data di inizio delle lavorazioni del terreno finalizzate all'ottenimento di una produzione agricola nella successiva annata agraria. Tale data non può essere precedente alla fine del periodo di raccolta dei cereali autunno-vernini dell'area.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede il rispetto delle prescrizioni ai precedenti punti a) e b) e per il punto b) un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno. Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio. Tale obbligo, nelle aree montane, è presente solo in condizioni di declaratoria di evento siccitoso.

Deroghe

Sono previste le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide, se viene comunque garantita una copertura del terreno nel periodo autunno-invernale. Con riferimento ai precedenti impegni a) e b) sono ammesse deroghe nei casi di terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
2. colture a perdere per la fauna, lettera e) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002.
3. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio.

NORMA 4.3: Manutenzione degli oliveti

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del presente DM

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine del mantenimento degli olivi in buone condizioni vegetative la norma prevede i seguenti interventi:

- attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, possono specificare con propri provvedimenti:

- la tipologia delle operazioni colturali e il relativo numero di interventi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta ogni cinque anni;
- l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi ammessi;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche;
- le modalità e la frequenza della potatura anche attraverso deroghe..

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede la potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni.

Deroghe

Sono previste le seguenti deroghe:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario.
- in caso di reimpianto autorizzato.

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del presente DM

Descrizione della norma e degli adempimenti

Ai fini del mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg.(CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

a) divieto di eliminazione delle terrazze esistenti;

b) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, possono prevedere con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, di estendere il divieto ad altre aree.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede il divieto di eliminazione delle terrazze e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.

Deroghe

In riferimento al precedente punto a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).

04A12743

DECRETO 16 dicembre 2004.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca nella giornata di domenica 19 dicembre 2004, dalle ore 6 alle ore 24.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, ne 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2004, concernente il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004, recante gli «interventi, per l'anno 2004, del Piano triennale 2004-2006 per la protezione delle risorse acquatiche, nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante «disciplina della pesca del molluschi bivalvi»;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2004, in corso di pubblicazione concernente l'esercizio dell'attività nelle giornate festive dell'8 dicembre 2004 e 6 gennaio 2005;

Considerata l'opportunità di assicurare un adeguato rifornimento per soddisfare l'aumento di richiesta dei prodotti del mare in occasione delle solenni festività natalizie;

Considerato che lo sforzo di pesca negli ultimi tempi è risultato notevolmente ridotto a causa delle avverse condizioni meteomarine;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Decreta:

Art. 1.

1. È consentito, facoltativamente e per singola impresa, l'esercizio della pesca anche per domenica 19 dicembre 2004, dalle ore 6 alle ore 24.

2. Le imprese hanno l'obbligo di segnalare alle autorità marittime, entro il giorno precedente, la volontà di svolgere l'attività di pesca nella suddetta giornata.

3. Al fine di assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, le imprese di pesca sono tenute ad indicare al momento della richiesta di uscita nel giorno suindicato, la giornata di recupero da effettuarsi entro il 28 febbraio 2005.

Art. 2.

1. Il disposto dell'art. 1 è esteso anche alle imprese dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, sempreché, in relazione alle risorse disponibili, i singoli Consorzi di gestione siano interessati all'esercizio dell'attività di prelievo, in deroga alle disposizioni dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, citato in premessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

04A12675

DECRETO 23 dicembre 2004.

Obbligo di istituire un sistema di controllo satellitare per i pescherecci comunitari, aventi lunghezza fuori tutta superiore a 24 metri, denominato V.M.S. (Vessel monitoring system), al fine di poter controllare le attività durante le battute di pesca.

IL SOTTOSEGRETARIO DELEGATO
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e, ss.mm., concernente la disciplina della pesca marittima e relativo regolamento di attuazione;

Visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio del 12 ottobre 1993, che ha istituito un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento n. 686/1997 del Consiglio del 14 aprile 1997, che ha sancito l'obbligo di istituire un sistema di controllo satellitare per i pescherecci comunitari, aventi lunghezza fuori tutta superiore a 24 metri, denominato V.M.S. (vessel monitoring system), a fine di poter controllare le attività durante le battute di pesca;

Visti i risultati delle attività svolte durante il primo periodo di operatività del sistema V.M.S. gestito dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, durante il quale i relativi oneri sono stati sostenuti dall'amministrazione Mi.P.A.F.;

Considerato che detti oneri, comprendenti sia i costi delle trasmissioni satellitari dei dati - bordo/terra - che la manutenzione e/o sostituzione degli apparati di bordo (blue box) a decorrere dal 1° gennaio 2005 dovranno essere necessariamente sostenuti dagli armatori/proprietari delle navi soggette al controllo satellitare, affinché sia assicurata una gestione autonoma degli apparati istallati a bordo delle rispettive navi da pesca per uniformarsi a quanto già avviene negli altri Stati membri dell'Unione europea;

Visto il regolamento (CE) n. 2244/2003 del 18 dicembre 2003 della commissione che ha statuito un inderogabile divieto di effettuare battute di pesca alle navi comunitarie soggette all'obbligo del controllo satellitare, ovunque esse operino ed a quelle dei Paesi terzi che operino nelle acque comunitarie, senza apparati o con apparati guasti, difettosi e/o non funzionanti;

Vista la legge 27 marzo 2004 n. 77;

Stante la necessità di procedere prioritariamente alle intestazioni delle utenze satellitari a carico degli armatori/proprietari di navi soggette all'obbligo di cui innanzi;

Ritenuto necessario assicurare l'effettiva attuazione delle iniziative di cui sopra, in aderenza ai precetti comunitari e, di sanzionare eventuali inadempienze;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, con il quale sono state delegate al sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo agli armatori/proprietari di navi da pesca nazionali, ovunque esse operino, aventi lunghezza fuori tutta superiore a 24 metri, dotate di apparato di controllo satellitare (c.d. blue box) di provvedere a proprie cure e spese all'intestazione delle utenze relative al traffico satellitare effettuato tramite gli apparati di bordo, attualmente in carico all'amministrazione e di sostenere i relativi costi di gestione (trasmissione dei dati e manutenzione ordinaria e straordinaria).

2. L'obbligo dell'intestazione delle utenze satellitari dovrà essere attuato entro e non oltre il 30 giugno 2005, mentre l'accollo degli oneri economici, relativi alla gestione degli apparati di bordo (blue box), decorreranno dal 1° luglio 2005.

Art. 2.

I centri di controllo nazionale e d'area, adotteranno tutte le misure necessarie ritenute più idonee per dare, senza deroga alcuna, concreta attuazione al presente provvedimento.

Art. 3.

Per effetto del presente provvedimento il decreto direttoriale 10 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 2004, è annullato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

Il sottosegretario delegato:
SCARPA BONAZZA BUORA

04A12824

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 25 novembre 2004.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri e le procedure per la concessione dei contributi alle organizzazioni di volontariato di Protezione civile, per i progetti degli anni 2002-2003, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 25 novembre 2004:

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;

Premesso che sull'applicazione del disposto di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2001, n. 194, i rappresentanti delle Autonomie regionali e locali hanno rappresentato l'esigenza di condivisione dei criteri di istruttoria delle pratiche di concessione alle organizzazioni di volontariato della protezione civile dei contributi relativi agli anni 2002 - 2003;

Tenuto conto delle oggettive esigenze di rispettare limiti di tempo imposti dall'Ufficio del bilancio del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 107, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che tra le funzioni mantenute allo Stato attribuisce rilievo nazionale alle competenze concernenti la predisposizione dei piani di emergenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;

Considerato che l'art. 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle Amministrazioni regionali le funzioni inerenti gli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

Considerato che l'art. 117, comma 6, della Costituzione attribuisce alle Regioni la potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Considerati gli esiti della riunione tecnica del 10 novembre 2004, in occasione della quale, sotto il profilo tecnico, sono stati concordati i criteri oggetto del presente accordo tra i rappresentanti delle autonomie e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;

Considerato che in corso di seduta i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM hanno convenuto sul perfezionamento del presente accordo nei termini sotto riportati;

SANCISCE ACCORDO

nei seguenti termini tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la protezione civile e le autonomie regionali e locali sui criteri di selezione dei progetti presentati dal volontariato di protezione civile per l'erogazione dei contributi relativi agli anni 2002-2003:

1. Sono accolte le istruttorie per i progetti prodotti da:

organizzazioni iscritte nell'elenco del Dipartimento, antecedentemente alla data di presentazione della domanda;

organizzazioni non nazionali iscritte nei rispettivi registri/albi regionali, istituiti ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato, e considerate operative dalle amministrazioni regionali competenti;

sezioni locali di organizzazioni nazionali, anche se non individualmente iscritte nei registri/albi di cui sopra, considerate operative dal Dipartimento della protezione civile nazionale, previo nulla osta da parte della Sede centrale dell'associazione nazionale e con eventuale possibilità da parte del Dipartimento, per necessità istruttorie, di cumulo degli importi.

2. Sono ammessi al contributo i progetti con i seguenti requisiti:

i progetti, la cui documentazione, allegata alla domanda, deve essere completa ai sensi degli articoli 3 - 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n 194;

i progetti di miglioramento della preparazione tecnica e formazione dei cittadini che abbiano ottenuto il parere positivo del servizio formazione del Dipartimento della protezione civile;

i progetti di organizzazioni che abbiano adempiuto correttamente all'assolvimento delle indicazioni istruttorie negli anni precedenti.

3. Sono esclusi dal finanziamento:

i progetti di organizzazioni ufficialmente indicate da autorità di protezione civile come «non operative»;

i progetti prodotti da organizzazioni che hanno ottenuto il finanziamento da parte del Dipartimento della protezione civile nell'anno immediatamente precedente (ad esclusione delle organizzazioni nazionali, se i progetti presentati sono a nome di sezioni che non hanno ricevuto finanziamenti nell'anno immediatamente precedente);

i progetti per i quali non venga esplicitamente garantita la totale copertura dei restanti costi del progetto;

i progetti presentati dalle organizzazioni della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;

i progetti sui quali siano stati espressi pareti negativi, eventualmente richiesti dal Dipartimento della protezione civile per il completamento delle istruttorie ad enti appositamente individuati;

i progetti che prevedano l'acquisizione di materiali e mezzi usati (salvo giustificate ed autorizzate eccezioni);

i progetti che prevedano l'acquisto, la costruzione, interventi di ristrutturazione di beni immobili e/o analoghe opere prefabbricate (salvo giustificate eccezioni di volta in volta autorizzate).

4. Il Dipartimento della protezione civile valuta i progetti delle organizzazioni nazionali sulla base dei criteri generali concordati e l'eventuale accoglimento escluderà i progetti che singoli distaccamenti (o sezioni) delle stesse presenteranno autonomamente.

5. Il limite del finanziamento stabilito dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, nell'aliquota del 75%, potrà essere aumentato, secondo le indicazioni di cui al predetto comma, in aree che presentino elevati indici di rischio o per le quali sia in atto la dichiarazione dello stato di emergenza al momento della domanda, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e delle esigenze logistiche, di coordinamento e delle strategie della protezione civile.

6. Sono considerati prioritariamente progetti e proposte attuati con il coordinamento del Dipartimento della protezione civile e/o delle amministrazioni regionali.

7. In assenza di indicazioni regionali sulla opportunità e validità di progetti di miglioramento della preparazione tecnica e formazione dei cittadini, verrà acquisito il parere del servizio formazione del Dipartimento della protezione civile (o di altra autorità competente).

8. I progetti di miglioramento della preparazione tecnica e formazione dei cittadini saranno comunque esaminati sotto l'aspetto dei benefici ottenibili in un ambito di progettualità e programmazione nazionale e, qualora non fossero compatibili con tali criteri, saranno esclusi od accolti parzialmente.

9. I progetti di potenziamento attrezzature e mezzi saranno comunque esaminati sotto l'aspetto dei benefici ottenibili in un ambito di progettualità e programmazione nazionale e, qualora non fossero compatibili con tali criteri saranno esclusi od accolti parzialmente.

10. Nel caso in cui una organizzazione presenti due progetti nello stesso anno, concernenti miglioramento della preparazione tecnica e formazione dei cittadini e di potenziamento di materiali e mezzi, verrà conside-

rata l'opportunità, sulla base delle disponibilità di bilancio, di chiedere all'organizzazione stessa quale priorità attribuire ad uno dei due progetti, ed eventualmente escludere quello considerato secondario.

11. Il Dipartimento della protezione civile potrà stabilire un limite massimo agli importi dei progetti, in considerazione degli stanziamenti annui e del numero di domande pervenuto nell'anno.

12. Il Dipartimento della protezione civile potrà stabilire un limite massimo ai finanziamenti erogati nei confronti di una stessa organizzazione in un periodo di tempo definito.

13. In presenza di un confinanziamento dichiarato, documentato ed esattamente quantificato da parte dell'organizzazione richiedente, verrà calcolato l'importo del contributo:

fermo restando il rispetto dei requisiti sopra esposti;

tenuto conto delle disponibilità di bilancio;

a complemento della cifra stanziata da altro ente e, comunque, non oltre l'intero importo del progetto.

14. In presenza di progetti presentati da coordinamenti a nome di sezioni degli stessi, si considererà ai fini del calcolo della percentuale erogabile, l'importo complessivo delle domande, come un progetto unico.

15. Le amministrazioni regionali potranno prendere visione, a richiesta, della tabella di distribuzione delle fasce percentuali dei contributi da erogare.

16. Stabilito il piano di ripartizione del contributo secondo i criteri sopra indicati, sulla base dello stanziamento annuale, ne verrà data comunicazione alle Organizzazioni beneficiarie ed alle animmistrazioni regionali interessate.

17. Alle organizzazioni beneficiarie viene accordato un anno di tempo, a far data dall'accreditamento del contributo, per realizzare completamente il progetto secondo le indicazioni e la documentazione presentata e confermata negli atti dell'istruttoria. In caso contrario sarà avviata la prevista procedura per il recupero del contributo erogato.

Roma, 25 novembre 2004

Il presidente: LA LOGGIA

04A12694

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo, in data 22 novembre 2004.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

Art. 1.

Mancato funzionamento

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, dalle ore 12, alle 12,30 del 22 novembre 2004, il parziale mancato funzionamento al pubblico dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo;

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato dalle ore 12, alle 12,30 nella giornata del 22 novembre 2004 per corso di formazione del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del pubblico registro automobilistico di Perugia con nota prot. n. 2063 - del 7 dicembre 2004 - e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 10 dicembre 2004 - Prot. n. 5228, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 14 dicembre 2004

Il direttore regionale: TIEZZI

04A12445

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo, in data 24 novembre 2004.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

Art. 1.

Mancato funzionamento

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, dalle ore 12, alle 12,30 del 24 novembre 2004, il parziale mancato funzionamento al pubblico dell'Ufficio Provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo;

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato dalle ore 12, alle 12,30 nella giornata del 24 novembre 2004 per corso di formazione del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del pubblico registro automobilistico di Perugia con nota prot. n. 1985 - del 25 novembre 2004 - e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 27 novembre 2004 - Prot. n. 5058, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 14 dicembre 2004

Il direttore regionale: TIEZZI

04A12446

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di La Spezia - pubblico registro automobilistico, nel giorno 30 novembre 2004.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia ha comunicato, con nota n. 1514/PT del 29 novembre 2004, la chiusura al pubblico impiego indetto dalle organizzazioni sindacali.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota 2300/2004 del 2 dicembre 2004, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 14 dicembre 2004

Il direttore regionale: VIOLA

04A12533

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi nel giorno 30 novembre 2004.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di uno sciopero e del conseguente mancato funzionamento del CED del Dipartimento trasporti terrestri nella giornata del 30 novembre 2004, l'Ufficio provinciale ACI di Brindisi non ha potuto assicurare l'esecuzione delle formalità PRA da espletare obbligatoriamente con le procedure dello Sportello telematico dell'automobilista (decreto del Presidente della Repubblica n. 358/2000).

La circostanza è stata rappresentata dal direttore del medesimo Ufficio con nota prot. n. 2737/12B del 30 novembre 2004.

L'emanazione del provvedimento di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi è stata altresì richiesta dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce con nota prot. n. 6135/2004 Protinfo del 3 dicembre 2004.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 14 dicembre 2004

Il direttore regionale: DI GIUGNO

04A12760

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo, in data 1º dicembre 2004.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, dalle ore 12 alle 12,30 del 1º dicembre 2004, il parziale mancato funzionamento al pubblico dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato dalle ore 12 alle 12,30 nella giornata del 1º dicembre 2004 per corso di formazione del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 2045 del 6 dicembre 2004 e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 7 dicembre 2004, prot. n. 5198, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Rferimenti normativi.

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Perugia, 14 dicembre 2004

Il direttore regionale: TIEZZI

04A12464

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per l'intera giornata del 30 novembre 2004, il mancato funzionamento al pubblico dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Perugia.

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato nell'intera giornata del 30 novembre 2004 per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 2031 del 1° dicembre 2004 e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 10 dicembre 2004, prot. n. 5227, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Perugia, 14 dicembre 2004

Il direttore regionale: TIEZZI

04A12465

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Saluzzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Saluzzo il giorno 30 novembre 2004.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle confederazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, CISAL e dell'Associazione Unione sindacale italiana USI AIT per l'intera giornata del 30 novembre 2004, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate di Saluzzo.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/933/2004 del 9 dicembre 2004, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 16 dicembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A12534

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Verbania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Verbania il giorno 30 novembre 2004.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle confederazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, CISAL e dell'Associazione unione sindacale italiana USI AIT per l'intera giornata del 30 novembre 2004, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate di Verbania.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/933/2004 del 9 dicembre 2004, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 16 dicembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A12535

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Torino 4.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Torino 4 il giorno 30 novembre 2004.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle confederazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, CISAL e dell'Associazione unione sindacale italiana USI AIT per l'intera giornata del 30 novembre 2004, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate di Torino 4.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/933/2004 del 9 dicembre 2004, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 16 dicembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A12536

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Cuneo il giorno 30 novembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle confederazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, CISAL e dell'Associazione unione sindacale italiana USI AIT per l'intera giornata del 30 novembre 2004, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate di Cuneo.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/933/2004 del 9 dicembre 2004, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 16 dicembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A12537

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Vercelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Vercelli il giorno 30 novembre 2004.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle confederazioni sindacali CGIL FP, CISL

FPS, UIL PA, CISAL e dell'Associazione unione sindacale italiana USI AIT per l'intera giornata del 30 novembre 2004, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate di Vercelli.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/933/2004 del 9 dicembre 2004, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 16 dicembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A12538

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Pinerolo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Pinerolo il giorno 30 novembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle confederazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, CISAL e dell'Associazione unione sindacale italiana USI AIT per l'intera giornata del 30 novembre 2004, si è verificato il mancato funzionamento dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Pinerolo.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/933/2004 del 9 dicembre 2004, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 16 dicembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A12527

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Moncalieri.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Moncalieri il giorno 30 novembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle confederazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, CISAL e dell'Associazione unione sindacale italiana USI AIT per l'intera giornata del 30 novembre 2004, si è verificato il mancato funzionamento dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Moncalieri.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/933/2004 del 9 dicembre 2004, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 16 dicembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A12528

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Ivrea.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Ivrea il giorno 30 novembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle Confederazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, CISAL e dell'Associazione unione sindacale italiana USI AIT per l'intera giornata del 30 novembre 2004, si è verificato il mancato funzionamento dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate di Ivrea.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/933/2004 del 9 dicembre 2004, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 16 dicembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A12529

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Tortona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Tortona il giorno 30 novembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle confederazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, CISAL e dell'Associazione unione sindacale italiana USI AIT per l'intera giornata del 30 novembre 2004, si è verificato il mancato funzionamento dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Tortona.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/933/2004 del 9 dicembre 2004, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 16 dicembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A12530

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio delle entrate di Nizza Monferrato - Sezione staccata di Canelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento della Sezione staccata di Canelli (dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Nizza Monferrato) il giorno 30 novembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle confederazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, CISAL e dell'Associazione unione sindacale italiana USI AIT per l'intera giornata del 30 novembre 2004, si è verificato il mancato funzionamento della sezione staccata di Canelli (dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Nizza Monferrato).

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/933/2004 del 9 dicembre 2004, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 16 dicembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A12531

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Torino 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Torino 2 il giorno 30 novembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle confederazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, CISAL e dell'Associazione unione sindacale italiana USI AIT per l'intera giornata del 30 novembre 2004, si è verificato il mancato funzionamento dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Torino 2.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/933/2004 del 9 dicembre 2004, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961 n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 16 dicembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A12532

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 17 novembre 2004.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Vista la nota prot. n. 115639 dell'8 novembre 2004 del direttore generale del Dipartimento del Tesoro;

Vista la nota n. 129011 del 13 dicembre 2004 del direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'elenco predisposto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, trasmesso all'Agenzia del demanio con nota prot. n. 42 usc/2004 del 16 dicembre 2004, in cui sono individuati gli immobili di proprietà dello stesso;

Vista la dichiarazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro contenuta nella medesima nota del 16 dicembre 2004 con cui si attesta la proprietà dei beni immobili ricompresi nell'elenco trasmesso;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i beni immobili individuati nell'elenco *A* facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2004

Il direttore: SPITZ

regione	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	USO	N° CONTR.	PART CAT	FOGLIO	MAPPALE	SUB
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	832	0				
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	832	0				
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	832	0				
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	832	0				
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	832	0				
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	832	0				
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	832	0				
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	832	0				
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	832	0				
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	832	0				
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	832	0				
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	832	0				
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	832	0				
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	832	0	600996	610	222	
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	840	0	601095	610	223	244
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	832	0				
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	601095	610	223	334
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	601095	610	223	335
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	601095	610	223	148
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	601095	610	223	149
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	601095	610	223	150
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	601095	610	223	336
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	601095	610	223	346
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	601095	610	223	347
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	601095	610	223	338
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	601095	610	223	339
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	601095	610	223	231
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	601095	610	223	232
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	601095	610	223	233
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	601095	610	223	340
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	601095	610	223	350
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	601095	610	223	351
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	601095	610	223	342
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	601095	610	223	343
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	601095	610	223	316
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	601095	610	223	317
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	601095	610	223	318
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	601095	610	223	344
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	601095	610	223	352
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	601095	610	223	353
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	600996	610	222	114
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	600996	610	222	113
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	600996	610	222	37
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	600996	610	222	38
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	600996	610	222	39
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	600996	610	222	116
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	600996	610	222	115
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	210	8260	600996	610	222	41
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	214	8260	601095	610	223	18
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	214	8260	601095	610	223	19
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	214	8260	601095	610	223	20
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	214	8260	601095	610	223	21
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	214	8260	601095	610	223	22
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	214	8260	601095	610	223	23
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	214	8260	601095	610	223	24
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	214	8260	601095	610	223	25
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	214	8260	601095	610	223	26
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	214	8260	601095	610	223	27
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	214	8260	601095	610	223	45
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	214	8260	601095	610	223	46
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	214	8260	601095	610	223	47
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	214	8260	601095	610	223	48
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	214	8260	600996	610	222	87
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	214	8260	600996	610	222	88
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	214	8260	600996	610	222	89
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	214	8260	600996	610	222	90
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	214	8260	600996	610	222	91
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	215	8260	601095	610	223	363
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	215	8260	601095	610	223	364
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	215	8260	601095	610	223	366
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	215	8260	601095	610	223	367
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	215	8260	601095	610	223	369
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	215	8260	601095	610	223	370
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	215	8260	600996	610	222	120
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	215	8260	600996	610	222	121
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	216	8260	601095	610	223	362
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	216	8260	601095	610	223	371
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	216	8260	601095	610	223	365
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	216	8260	601095	610	223	368
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	216	8260	601095	610	223	372
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	216	8260	600996	610	222	2
LAZIO	70002	2626	ROMA	P.ZA DE CRISTOFORIS, 4 BRIGHENTI,23	216	8260	600996	610	222	119

04A12576

DECRETO 20 dicembre 2004.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 2001, n. 410.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Vista la nota prot. n. 115639 dell'8 novembre 2004 del direttore generale del Dipartimento del Tesoro;

Vista la nota n. 129011 del 13 dicembre 2004 del direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'elenco predisposto dall'istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, trasmesso all'Agenzia del demanio con nota prot. n. 43 usc./2004 del 20 dicembre 2004, in cui sono individuati gli immobili di proprietà dello stesso;

Vista la dichiarazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro contenuta nella medesima nota del 20 dicembre 2004 con cui si attesta la proprietà dei beni immobili ricompresi nell'elenco trasmesso:

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i beni immobili individuati nell'elenco allegato sub A facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2004

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO A

regione	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	USO	DESCRIZIONE	PART CAT	FOGLIO	MAPPALE	SUB
ABRUZZO	31200	845	L'AQUILA	VIA FRANCESCO F.GUELFI	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	5759	93	401	28
ABRUZZO	31200	845	L'AQUILA	VIA FRANCESCO F.GUELFI	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	5759	93	401	28
ABRUZZO	31200	845	L'AQUILA	VIA FRANCESCO F.GUELFI	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	5759	93	401	28
ABRUZZO	31200	845	L'AQUILA	VIA FRANCESCO F.GUELFI	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	5759	93	401	28
ABRUZZO	31200	845	L'AQUILA	VIA FRANCESCO F.GUELFI	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	5759	93	401	28
ABRUZZO	31200	845	L'AQUILA	VIA FRANCESCO F.GUELFI	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	5759	93	401	28
ABRUZZO	31200	845	L'AQUILA	VIA FRANCESCO F.GUELFI	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	5759	93	401	28
ABRUZZO	31200	845	L'AQUILA	VIA FRANCESCO F.GUELFI	245	ARCH/DEPOSITO	5759	93	401	28
ABRUZZO	31200	845	L'AQUILA	VIA FRANCESCO F.GUELFI	245	ARCH/DEPOSITO	5759	93	401	28
ABRUZZO	31200	845	L'AQUILA	VIA FRANCESCO F.GUELFI	245	ARCH/DEPOSITO	5759	93	401	28
ABRUZZO	31200	845	L'AQUILA	VIA FRANCESCO F.GUELFI	245	ARCH/DEPOSITO	5759	93	401	28
ABRUZZO	31200	845	L'AQUILA	VIA FRANCESCO F.GUELFI	245	ARCH/DEPOSITO	5759	93	401	28
ABRUZZO	31200	845	L'AQUILA	VIA FRANCESCO F.GUELFI	245	ARCH/DEPOSITO	5759	93	401	28
ABRUZZO	31200	845	L'AQUILA	VIA FRANCESCO F.GUELFI	245	ARCH/DEPOSITO	5759	93	401	28
ABRUZZO	31200	845	L'AQUILA	VIA FRANCESCO F.GUELFI	245	ARCH/DEPOSITO	5759	93	401	28
ABRUZZO	31200	845	L'AQUILA	VIA FRANCESCO F.GUELFI	245	ARCH/DEPOSITO	5759	93	401	28
ABRUZZO	31200	845	L'AQUILA	VIA FRANCESCO F.GUELFI	245	ARCH/DEPOSITO	5759	96	401	28
ABRUZZO	31200	845	L'AQUILA	VIA FRANCESCO F.GUELFI	246	AUTORIMESSA	5759	96	401	28
ABRUZZO	31200	845	L'AQUILA	VIA FRANCESCO F.GUELFI	246	AUTORIMESSA	5759	93	401	28
ABRUZZO	31200	845	L'AQUILA	VIA FRANCESCO F.GUELFI	247	AMBULATORIO INAIL	5759	93	401	28
ABRUZZO	31200	845	L'AQUILA	VIA FRANCESCO F.GUELFI	247	AMBULATORIO INAIL	5759	93	401	28
ABRUZZO	31200	845	L'AQUILA	VIA FRANCESCO F.GUELFI	247	AMBULATORIO INAIL	5759	93	401	28
ABRUZZO	31200	845	L'AQUILA	VIA FRANCESCO F.GUELFI	249	C.E.D.	5759	93	401	28
ABRUZZO	31200	845	L'AQUILA	VIA FRANCESCO F.GUELFI	249	C.E.D.	5759	93	401	28
BASILICATA	35200	1050	POTENZA	VICO F.LLI MARONE, 1	100	ABITAZIONE	396	105	1010	005
BASILICATA	35200	1050	POTENZA	VICO F.LLI MARONE, 1	100	ABITAZIONE	396	105	1010	007
BASILICATA	35200	1050	POTENZA	VICO F.LLI MARONE, 1	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	396	105	1008	004
BASILICATA	35200	1050	POTENZA	VICO F.LLI MARONE, 1	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	396	105	1008	004
BASILICATA	35200	1050	POTENZA	VICO F.LLI MARONE, 1	245	ARCH/DEPOSITO	396	105	1010	008
BASILICATA	35200	1050	POTENZA	VICO F.LLI MARONE, 1	245	ARCH/DEPOSITO	396	105	1008	003
BASILICATA	35200	1050	POTENZA	VICO F.LLI MARONE, 1	249	C.E.D.	396	105	1008	004
BASILICATA	35200	1050	POTENZA	VICO F.LLI MARONE, 1	300	NEGOZIO	396	105	1010	002
BASILICATA	35200	1050	POTENZA	VICO F.LLI MARONE, 1	340	MAGAZZINO/DEPOSITO	396	105	1010	003
BASILICATA	35200	1050	POTENZA	VICO F.LLI MARONE, 1	340	MAGAZZINO/DEPOSITO	396	105	1010	004
BASILICATA	35200	1050	POTENZA	VICO F.LLI MARONE, 1	340	MAGAZZINO/DEPOSITO	396	105	1010	001
BASILICATA	35200	1050	POTENZA	VICO F.LLI MARONE, 1	340	MAGAZZINO/DEPOSITO	396	105	1008	001
BASILICATA	35200	1050	POTENZA	VICO F.LLI MARONE, 1	340	MAGAZZINO/DEPOSITO	396	105	1010	006
CALABRIA	36100	1060	CATANZARO	VIA VITTORIO VENETO 60	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	7309	38	187	25
CALABRIA	36100	1060	CATANZARO	VIA VITTORIO VENETO 60	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	7309	38	187	025
CALABRIA	36100	1060	CATANZARO	VIA VITTORIO VENETO 60	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	7309	38	187	016
CALABRIA	36100	1060	CATANZARO	VIA VITTORIO VENETO 60	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	7309	38	187	024
CALABRIA	36100	1060	CATANZARO	VIA VITTORIO VENETO 60	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	7309	38	187	025
CALABRIA	36100	1060	CATANZARO	VIA VITTORIO VENETO 60	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	7309	38	187	017
CALABRIA	36100	1060	CATANZARO	VIA VITTORIO VENETO 60	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	7309	38	187	011
CALABRIA	36100	1060	CATANZARO	VIA VITTORIO VENETO 60	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	7309	38	187	25

regione	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	USO	DESCRIZIONE	PART CAT	FOGLIO	MAPPALE	SUB
CALABRIA	36100	1060	CATANZARO	VIA VITTORIO VENETO 60	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	7309	38	187	25
CALABRIA	36100	1060	CATANZARO	VIA VITTORIO VENETO 60	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	7309	38	187	025
CALABRIA	36100	1060	CATANZARO	VIA VITTORIO VENETO 60	245	ARCH/DEPOSITO	7309	38	187	25
CALABRIA	36100	1060	CATANZARO	VIA VITTORIO VENETO 60	245	ARCH/DEPOSITO	7309	38	187	25
CALABRIA	36100	1060	CATANZARO	VIA VITTORIO VENETO 60	245	ARCH/DEPOSITO	7309	38	187	25
CALABRIA	36100	1060	CATANZARO	VIA VITTORIO VENETO 60	246	AUTORIMESSA	7309	38	187	1
CALABRIA	36100	1060	CATANZARO	VIA VITTORIO VENETO 60	247	AMBULATORIO INAIL	7309	38	187	25
CALABRIA	36100	1060	CATANZARO	VIA VITTORIO VENETO 60	249	C.E.D.	7309	38	187	025
CALABRIA	36100	1060	CATANZARO	VIA VITTORIO VENETO 60	449	CED	7309	38	187	25
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	224492	3	575	0Y2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	224492	3	575	0U2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	224492	3	575	0U2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	224492	3	575	0U2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	224492	3	575	0U2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	224492	3	575	0C3
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	224492	3	575	0Y2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	224492	3	575	0U2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	224492	3	575	0U2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	224492	3	575	0U2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	224492	3	575	0Y2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	224492	3	575	0U2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	224492	3	575	0U2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	224492	3	575	0U2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	224492	3	575	0U2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	224492	3	575	0U2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	224492	3	575	0U2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	224492	3	575	0U2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	244	SUP.SCOP.GOD.ESCLUS				
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	245	ARCH/DEPOSITO	224492	3	575	0Z2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	246	AUTORIMESSA	224492	3	575	41
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	246	AUTORIMESSA	224492	3	575	41
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	249	C.E.D.	224492	3	575	0U2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	249	C.E.D.	224492	3	575	0U2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	249	C.E.D.	224492	3	575	0Y2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	249	C.E.D.	224492	3	575	0U2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	249	C.E.D.	224492	3	575	0U2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	249	C.E.D.	224492	3	575	0U2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	440	UFFICIO INAIL	224492	3	575	0J2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	445	ARCHIVIO	224492	3	575	0U2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	446	AUTIRIMESSA	224492	3	575	0V2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	447	AMBULATORIO	224492	3	575	0U2
CAMPANIA	33400	911	NAPOLI	VIA NUOVA POGGIOREALE	447	AMBULATORIO	224492	3	575	0Y2
EMILIA ROMAGNA	18100	471	BOLOGNA	V.BOLDRINI 1-3 GALL.2 AGO.80 1-2-3	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	117518	159	30	131
EMILIA ROMAGNA	18100	471	BOLOGNA	V.BOLDRINI 1-3 GALL.2 AGO.80 1-2-3	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	117518	159	195	004

regione	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	USO	DESCRIZIONE	PART CAT	FOGLIO	MAPPALE	SUB
EMILIA ROMAGNA	18100	471	BOLOGNA	V.BOLDRINI 1-3 GALL.2 AGO.80 1-2-3	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	117518	159	30	130
EMILIA ROMAGNA	18100	471	BOLOGNA	V.BOLDRINI 1-3 GALL.2 AGO.80 1-2-3	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	117518	159	195	005
EMILIA ROMAGNA	18100	471	BOLOGNA	V.BOLDRINI 1-3 GALL.2 AGO.80 1-2-3	243	POSTO AUTO ASS.TO	117518	159	195	0P1
EMILIA ROMAGNA	18100	471	BOLOGNA	V.BOLDRINI 1-3 GALL.2 AGO.80 1-2-3	243	POSTO AUTO ASS.TO	117518	159	195	0P2
EMILIA ROMAGNA	18100	471	BOLOGNA	V.BOLDRINI 1-3 GALL.2 AGO.80 1-2-3	243	POSTO AUTO ASS.TO	117518	159	195	0P3
EMILIA ROMAGNA	18100	471	BOLOGNA	V.BOLDRINI 1-3 GALL.2 AGO.80 1-2-3	243	POSTO AUTO ASS.TO	117518	159	195	0P4
EMILIA ROMAGNA	18100	471	BOLOGNA	V.BOLDRINI 1-3 GALL.2 AGO.80 1-2-3	245	ARCH/DEPOSITO	117518	159	30	011
EMILIA ROMAGNA	18100	471	BOLOGNA	V.BOLDRINI 1-3 GALL.2 AGO.80 1-2-3	245	ARCH/DEPOSITO	117518	159	30	072
EMILIA ROMAGNA	18100	471	BOLOGNA	V.BOLDRINI 1-3 GALL.2 AGO.80 1-2-3	245	ARCH/DEPOSITO	117518	159	30	012
EMILIA ROMAGNA	18100	471	BOLOGNA	V.BOLDRINI 1-3 GALL.2 AGO.80 1-2-3	247	AMBULATORIO INAIL	117518	159	30	006
EMILIA ROMAGNA	18100	471	BOLOGNA	V.BOLDRINI 1-3 GALL.2 AGO.80 1-2-3	247	AMBULATORIO INAIL	117518	159	30	132
EMILIA ROMAGNA	18100	471	BOLOGNA	V.BOLDRINI 1-3 GALL.2 AGO.80 1-2-3	247	AMBULATORIO INAIL	117518	159	30	132
EMILIA ROMAGNA	18100	471	BOLOGNA	V.BOLDRINI 1-3 GALL.2 AGO.80 1-2-3	247	AMBULATORIO INAIL	117518	159	30	132
EMILIA ROMAGNA	18100	471	BOLOGNA	V.BOLDRINI 1-3 GALL.2 AGO.80 1-2-3	249	C.E.D.	117518	159	195	004
FRIULI V GIULIA	16200	406	TRIESTE	VIA FABIO SEVERO N.10/14	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	6982	11	607	5
FRIULI V GIULIA	16200	406	TRIESTE	VIA FABIO SEVERO N.10/14	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	6982	11	607	5
FRIULI V GIULIA	16200	406	TRIESTE	VIA FABIO SEVERO N.10/14	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	6982	11	607	007
FRIULI V GIULIA	16200	406	TRIESTE	VIA FABIO SEVERO N.10/14	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	6982	11	607	5
FRIULI V GIULIA	16200	406	TRIESTE	VIA FABIO SEVERO N.10/14	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	6982	11	607	5
FRIULI V GIULIA	16200	406	TRIESTE	VIA FABIO SEVERO N.10/14	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	6982	11	607	001
FRIULI V GIULIA	16200	406	TRIESTE	VIA FABIO SEVERO N.10/14	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	6982	11	607	5
FRIULI V GIULIA	16200	406	TRIESTE	VIA FABIO SEVERO N.10/14	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	6982	11	607	006
FRIULI V GIULIA	16200	406	TRIESTE	VIA FABIO SEVERO N.10/14	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	6982	11	607	008
FRIULI V GIULIA	16200	406	TRIESTE	VIA FABIO SEVERO N.10/14	243	POSTO AUTO ASS.TO	6982		607	18
FRIULI V GIULIA	16200	406	TRIESTE	VIA FABIO SEVERO N.10/14	247	AMBULATORIO INAIL	6982	11	607	005
FRIULI V GIULIA	16200	406	TRIESTE	VIA FABIO SEVERO N.10/14	249	C.E.D.	6982	11	607	5
LAZIO	70002	2056	ROMA	P.ZA CINQUE GIORNATE, 3	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	62368	405	18	008
LAZIO	70002	2056	ROMA	P.ZA CINQUE GIORNATE, 3	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	62368	405	18	3
LAZIO	70002	2056	ROMA	P.ZA CINQUE GIORNATE, 3	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	62368	405	18	007
LAZIO	70002	2056	ROMA	P.ZA CINQUE GIORNATE, 3	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	62368	405	18	006
LAZIO	70002	2056	ROMA	P.ZA CINQUE GIORNATE, 3	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	62368	405	18	005
LAZIO	70002	2056	ROMA	P.ZA CINQUE GIORNATE, 3	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	62368	405	18	004
LAZIO	70002	2056	ROMA	P.ZA CINQUE GIORNATE, 3	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	62368	405	18	002
LAZIO	70002	2056	ROMA	P.ZA CINQUE GIORNATE, 3	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	62368	405	18	001
LAZIO	70002	2056	ROMA	P.ZA CINQUE GIORNATE, 3	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	62368	405	18	003
LAZIO	70002	2056	ROMA	P.ZA CINQUE GIORNATE, 3	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	62368	405	18	3
LAZIO	70002	2056	ROMA	P.ZA CINQUE GIORNATE, 3	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	62368	405	18	3
LAZIO	70002	2056	ROMA	P.ZA CINQUE GIORNATE, 3	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	62368	405	18	4
LAZIO	70002	2056	ROMA	P.ZA CINQUE GIORNATE, 3	245	ARCH/DEPOSITO				
LAZIO	70002	2056	ROMA	P.ZA CINQUE GIORNATE, 3	246	AUTORIMESSA	62368	405	154	005
LAZIO	70002	2056	ROMA	P.ZA CINQUE GIORNATE, 3	246	AUTORIMESSA	62368	405	154	008
LAZIO	70002	2056	ROMA	P.ZA CINQUE GIORNATE, 3	246	AUTORIMESSA	62368	405	154	007
LAZIO	70002	2056	ROMA	P.ZA CINQUE GIORNATE, 3	246	AUTORIMESSA	62368	405	154	003
LAZIO	70002	2056	ROMA	P.ZA CINQUE GIORNATE, 3	246	AUTORIMESSA	62368	405	154	004

regione	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	USO	DESCRIZIONE	PART CAT	FOGLIO	MAPPALE	SUB
LAZIO	70002	2056	ROMA	P.ZA CINQUE GIORNATE, 3	249	C.E.D.	62368	405	18	8
LAZIO	70002	2056	ROMA	P.ZA CINQUE GIORNATE, 3	440	UFFICIO INAIL	62368	405	18	1
LAZIO	70002	2056	ROMA	P.ZA CINQUE GIORNATE, 3	440	UFFICIO INAIL	62368	405	18	1
LAZIO	70002	2056	ROMA	P.ZA CINQUE GIORNATE, 3	445	ARCHIVIO	62368	405	18	6
LAZIO	70002	2056	ROMA	P.ZA CINQUE GIORNATE, 3	447	AMBULATORIO	62368	405	18	4
LAZIO	70002	2620	ROMA	P.LE G. PASTORE, 6	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	215902	873	273	
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	130	ABITAZIONE PORTIERE	139628	87	172	006
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	130	ABITAZIONE PORTIERE	139628	87	172	008
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	200	UFFICIO PRIVATO	139628	87	172	
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	210	UFFICIO PUBBLICO	139628	87	172	003
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	210	UFFICIO PUBBLICO	139628	87	172	003
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	210	UFFICIO PUBBLICO	139628	87	172	003
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	210	UFFICIO PUBBLICO	139628	87	172	003
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	210	UFFICIO PUBBLICO	139628	87	172	003
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	210	UFFICIO PUBBLICO	139628	87	172	003
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	210	UFFICIO PUBBLICO	139628	87	172	003
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	210	UFFICIO PUBBLICO	139628	87	172	003
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	210	UFFICIO PUBBLICO	139628	87	172	003
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	210	UFFICIO PUBBLICO	139628	87	172	003
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	210	UFFICIO PUBBLICO	139628	87	172	003
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	210	UFFICIO PUBBLICO	139628	87	172	3
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	210	UFFICIO PUBBLICO	139628	87	172	3
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	210	UFFICIO PUBBLICO	139628	87	172	3
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	213	POSTO AUTO ASS.TO	139628	87	172	0B3
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	215	ARCHIVIO/DEPOSITO	139628	87	172	0A3
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	215	ARCHIVIO/DEPOSITO	139628	87	172	0A3
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	216	AUTORIMESSA	139628	87	172	0B3
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	216	AUTORIMESSA	139629	87	172	0B3
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	139628	87	172	004
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	139628	87	172	004
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	139628	87	172	004
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	139628	87	172	004
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	139628	87	172	004
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	139628	87	172	004
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	139628	87	172	004
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	139628	87	172	004
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	249	C.E.D.	139628	87	172	004
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	249	C.E.D.	139628	87	172	004
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	249	C.E.D.	139628	87	172	004
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	249	C.E.D.	139628	87	172	004
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	440	UFFICIO INAIL	139628	87	172	007
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	440	UFFICIO INAIL	139628	87	172	004
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	445	ARCHIVIO	139628	87	172	0A4
LIGURIA	17100	434	GENOVA	VIA G. D'ANNUNZIO 76/78/80	446	AUTIRIMESSA	139628	87	172	0B4

regione	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	USO	DESCRIZIONE	PART CAT	FOGLIO	MAPPALE	SUB
LOMBARDIA	13600	190	MILANO	VIA S.MARCO/MOSCOVA/C.SO P.TA NUOVA	246	AUTORIMESSA	178902	312	228	152
LOMBARDIA	13600	190	MILANO	VIA S.MARCO/MOSCOVA/C.SO P.TA NUOVA	249	C.E.D.	178902	312	228	1
LOMBARDIA	13600	190	MILANO	VIA S.MARCO/MOSCOVA/C.SO P.TA NUOVA	440	UFFICIO INAIL	178902	312	228	1
LOMBARDIA	13600	190	MILANO	VIA S.MARCO/MOSCOVA/C.SO P.TA NUOVA	445	ARCHIVIO	178902	312	228	1
LOMBARDIA	13600	190	MILANO	VIA S.MARCO/MOSCOVA/C.SO P.TA NUOVA	445	ARCHIVIO	178902	312	228	1
LOMBARDIA	13600	190	MILANO	VIA S.MARCO/MOSCOVA/C.SO P.TA NUOVA	445	ARCHIVIO	178902	312	228	1
LOMBARDIA	13600	190	MILANO	VIA S.MARCO/MOSCOVA/C.SO P.TA NUOVA	447	AMBULATORIO	178902	312	228	1
LOMBARDIA	13600	190	MILANO	VIA S.MARCO/MOSCOVA/C.SO P.TA NUOVA	449	CED	178902	312	228	1
MARCHE	23100	719	ANCONA	VIA PIAVE 25/VIA ISONZO	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	35104	9	823	01
MARCHE	23100	719	ANCONA	VIA PIAVE 25/VIA ISONZO	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	35104	9	823	01
MARCHE	23100	719	ANCONA	VIA PIAVE 25/VIA ISONZO	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	35104	9	823	01
MARCHE	23100	719	ANCONA	VIA PIAVE 25/VIA ISONZO	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	35104	9	823	01
MARCHE	23100	719	ANCONA	VIA PIAVE 25/VIA ISONZO	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	35104	9	823	01
MARCHE	23100	719	ANCONA	VIA PIAVE 25/VIA ISONZO	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	35104	9	823	01
MARCHE	23100	719	ANCONA	VIA PIAVE 25/VIA ISONZO	245	ARCH/DEPOSITO	35104	9	823	01
MARCHE	23100	719	ANCONA	VIA PIAVE 25/VIA ISONZO	245	ARCH/DEPOSITO	35104	9	823	02
MARCHE	23100	719	ANCONA	VIA PIAVE 25/VIA ISONZO	246	AUTORIMESSA	35104	9	823	03
MARCHE	23100	719	ANCONA	VIA PIAVE 25/VIA ISONZO	246	AUTORIMESSA	35104	9	823	01
MARCHE	23100	719	ANCONA	VIA PIAVE 25/VIA ISONZO	249	C.E.D.	35104	9	823	01
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	234922	98	291	006
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	240	UFFICIO I.N.A.I.L.				
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	234922	98	291	006
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	234922	98	291	006
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	234922	98	291	006
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	234922	98	291	006
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	234922	98	291	006
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	247	AMBULATORIO INAIL	234922	98	291	006
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	249	C.E.D.				
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	249	C.E.D.				
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	440	UFFICIO INAIL				
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	440	UFFICIO INAIL				
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	440	UFFICIO INAIL				
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	440	UFFICIO INAIL				
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	440	UFFICIO INAIL				
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	440	UFFICIO INAIL				
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	440	UFFICIO INAIL				
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	440	UFFICIO INAIL	234922	98	291	003
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	440	UFFICIO INAIL				
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	440	UFFICIO INAIL	234922	98	291	002
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	093
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	108
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	107
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	106
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	105

regione	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	USO	DESCRIZIONE	PART CAT	FOGLIO	MAPPALE	SUB
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	133
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	103
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	101
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	100
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	099
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	098
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	097
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	096
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	132
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	094
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	121
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	092
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	091
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	090
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	089
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	088
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	087
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	086
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	085
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	084
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	083
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	082
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	081
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	080
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	095
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	139
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	119
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	118
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	117
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	116
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	115
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	114
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	113
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	112
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	111
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	110
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	134
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	135
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	136
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	109
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	126
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	120
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	123
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	131

regione	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	USO	DESCRIZIONE	PART CAT	FOGLIO	MAPPALE	SUB
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	130
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	129
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	137
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	127
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	138
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	079
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	125
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	102
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	124
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	140
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	122
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	128
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	027
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	042
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	030
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	021
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	022
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	023
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	024
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	037
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	026
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	045
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	041
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	028
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	029
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	040
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	039
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	038
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	019
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	025
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	010
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	018
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	017
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	016
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	015
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	014
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	013
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	012
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	043
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	104
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	044
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	078
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	009
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	008

regione	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	USO	DESCRIZIONE	PART CAT	FOGLIO	MAPPALE	SUB
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	007
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	020
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	016
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	036
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	011
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	070
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	047
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	062
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	063
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	064
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	065
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	066
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	067
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	060
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	069
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	059
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	071
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	072
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	073
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	074
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	075
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	076
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	077
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	068
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	052
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	035
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	034
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	033
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	032
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	031
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	048
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	049
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	061
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	051
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	053
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	054
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	055
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	056
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	057
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	058
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	443	POSTO AUTO	234922	98	291	050
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	445	ARCHIVIO	234922	98	291	004
PIEMONTE	11500	53	TORINO	C.SO ORBASSANO 366	445	ARCHIVIO	234922	98	291	005
PUGLIA	34100	953	BARI	LUNGOMARE TRIESTE N. 29.	130	ABITAZIONE PORTIERE	99289	34	165	008

regione	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	USO	DESCRIZIONE	PART CAT	FOGLIO	MAPPALE	SUB
PUGLIA	34100	953	BARI	LUNGOMARE TRIESTE N. 29.	210	UFFICIO PUBBLICO	99289	34	165	007
PUGLIA	34100	953	BARI	LUNGOMARE TRIESTE N. 29.	210	UFFICIO PUBBLICO	99289	34	165	007
PUGLIA	34100	953	BARI	LUNGOMARE TRIESTE N. 29.	210	UFFICIO PUBBLICO	99289	34	165	007
PUGLIA	34100	953	BARI	LUNGOMARE TRIESTE N. 29.	210	UFFICIO PUBBLICO	99289	34	165	007
PUGLIA	34100	953	BARI	LUNGOMARE TRIESTE N. 29.	210	UFFICIO PUBBLICO	99289	34	165	007
PUGLIA	34100	953	BARI	LUNGOMARE TRIESTE N. 29.	210	UFFICIO PUBBLICO	99289	34	165	007
PUGLIA	34100	953	BARI	LUNGOMARE TRIESTE N. 29.	212	BOX AUTO ASS.TO	99289	34	165	007
PUGLIA	34100	953	BARI	LUNGOMARE TRIESTE N. 29.	212	BOX AUTO ASS.TO	99289	34	165	007
PUGLIA	34100	953	BARI	LUNGOMARE TRIESTE N. 29.	216	AUTORIMESSA	99289	34	165	007
PUGLIA	34100	953	BARI	LUNGOMARE TRIESTE N. 29.	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	99289	34	165	014
PUGLIA	34100	953	BARI	LUNGOMARE TRIESTE N. 29.	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	99289	34	165	014
PUGLIA	34100	953	BARI	LUNGOMARE TRIESTE N. 29.	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	99289	34	165	014
PUGLIA	34100	953	BARI	LUNGOMARE TRIESTE N. 29.	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	99289	34	165	014
PUGLIA	34100	953	BARI	LUNGOMARE TRIESTE N. 29.	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	99289	34	165	014
PUGLIA	34100	953	BARI	LUNGOMARE TRIESTE N. 29.	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	99289	34	165	014
PUGLIA	34100	953	BARI	LUNGOMARE TRIESTE N. 29.	245	ARCH/DEPOSITO	99289	34	165	014
PUGLIA	34100	953	BARI	LUNGOMARE TRIESTE N. 29.	247	AMBULATORIO INAIL	99289	34	165	014
PUGLIA	34100	953	BARI	LUNGOMARE TRIESTE N. 29.	247	AMBULATORIO INAIL	99289	34	165	014
PUGLIA	34100	953	BARI	LUNGOMARE TRIESTE N. 29.	249	C.E.D.	99289	34	165	014
PUGLIA	34100	953	BARI	LUNGOMARE TRIESTE N. 29.	249	C.E.D.	99289	34	165	014
PUGLIA	34100	953	BARI	LUNGOMARE TRIESTE N. 29.	446	AUTIRIMESSA	99289	34	165	014
PUGLIA	34100	953	BARI	LUNGOMARE TRIESTE N. 29.	446	AUTIRIMESSA	99289	34	165	014
PUGLIA	34100	953	BARI	LUNGOMARE TRIESTE N. 29.	446	AUTIRIMESSA	99289	34	165	014
SARDEGNA	42100	1236	CAGLIARI	VIA NUORO 50	240	UFFICIO I.N.A.I.L.				4
SARDEGNA	42100	1236	CAGLIARI	VIA NUORO 50	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	57339	18	5749	003
SARDEGNA	42100	1236	CAGLIARI	VIA NUORO 50	240	UFFICIO I.N.A.I.L.				4
SARDEGNA	42100	1236	CAGLIARI	VIA NUORO 50	240	UFFICIO I.N.A.I.L.				4
SARDEGNA	42100	1236	CAGLIARI	VIA NUORO 50	240	UFFICIO I.N.A.I.L.				4
SARDEGNA	42100	1236	CAGLIARI	VIA NUORO 50	240	UFFICIO I.N.A.I.L.				4
SARDEGNA	42100	1236	CAGLIARI	VIA NUORO 50	240	UFFICIO I.N.A.I.L.				4
SARDEGNA	42100	1236	CAGLIARI	VIA NUORO 50	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	57339	18	5749	002
SARDEGNA	42100	1236	CAGLIARI	VIA NUORO 50	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	57339	18	5749	003
SARDEGNA	42100	1236	CAGLIARI	VIA NUORO 50	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	57339	18	5749	004
SARDEGNA	42100	1236	CAGLIARI	VIA NUORO 50	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	57339	18	5749	002
SARDEGNA	42100	1236	CAGLIARI	VIA NUORO 50	242	BOX AUTO ASS.TO	57339	18	5749	002
SARDEGNA	42100	1236	CAGLIARI	VIA NUORO 50	244	SUP.SCOP.GOD.ESCLUS	57339	18	5749	004
SARDEGNA	42100	1236	CAGLIARI	VIA NUORO 50	245	ARCH/DEPOSITO	57339	18	5749	004
SARDEGNA	42100	1236	CAGLIARI	VIA NUORO 50	246	AUTORIMESSA	57339	18	5749	004
SARDEGNA	42100	1236	CAGLIARI	VIA NUORO 50	249	C.E.D.				4
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	7	TERRENO AGRICOLO	32917	30		
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	023
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	050
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	024
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	051

regione	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	USO	DESCRIZIONE	PART CAT	FOGLIO	MAPPALE	SUB
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	025
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	052
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	026
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	053
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	027
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	054
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	028
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	055
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	029
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	056
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	030
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	057
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	031
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	058
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	032
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	059
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	033
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	060
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	034
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	061
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	035
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	062
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	036
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	063
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	037
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	064
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	038
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	065
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	039
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	066
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	040
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	067
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	041
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	068
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	042
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	069
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	043
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	070
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	044
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	071
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	045
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	072
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	046
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	073

regione	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	USO	DESCRIZIONE	PART CAT	FOGLIO	MAPPALE	SUB
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	047
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	074
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	048
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	075
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2433	049
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	036
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	037
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	038
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	039
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	040
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	041
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	042
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	043
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	044
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	045
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	046
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	047
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	048
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	049
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	050
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	051
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	052
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	053
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	054
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	055
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	056
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	057
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	058
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	059
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	060
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	061
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	114
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	088
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	115
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	089
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	116
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	090
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	117
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	091
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	118
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	092
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	119
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	093
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	120

regione	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	USO	DESCRIZIONE	PART CAT	FOGLIO	MAPPALE	SUB
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	094
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	121
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	095
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	122
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	096
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	123
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	097
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	124
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	098
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	125
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	099
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	126
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	100
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	127
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	101
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	128
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	102
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	129
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	103
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	130
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	104
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	131
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	105
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	132
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	106
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	133
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	107
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	134
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	108
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	109
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	135
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	110
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	136
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	111
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	137
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	112
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	138
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	113
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	139
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	062
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	063
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	064
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	065
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	066

regione	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	USO	DESCRIZIONE	PART CAT	FOGLIO	MAPPALE	SUB
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	067
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	068
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	069
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	070
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	071
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	072
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	073
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	074
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	075
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	076
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	077
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	078
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	079
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	080
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	081
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	082
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	083
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	084
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	085
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	086
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2432	087
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	160	ABIT REQUISITA	164327	30	2431	040
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	161	CANT/SOFF ASS.TA	164327	30	2433	084
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2433	085
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2433	086
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2433	087
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2433	088
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2433	089
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2433	090
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2433	091
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2433	092
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2433	093
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2433	013
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2433	014
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2433	015
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2433	016
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2433	017
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2433	018
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2433	019
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2433	020
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2433	021
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2433	022
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2433	010
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2433	011

regione	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	USO	DESCRIZIONE	PART CAT	FOGLIO	MAPPALE	SUB
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2433	012
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	150
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	151
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	152
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	153
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	154
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	155
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	156
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	157
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	158
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	159
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	181
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	182
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	183
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	184
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	185
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	186
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	187
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	188
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	189
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	190
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	162
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	163
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	164
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	165
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	166
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	167
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	168
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	169
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	170
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	171
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	209
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	210
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	211
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	212
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	213
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	214
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	215
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	216
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	217
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	218
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	035
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	034
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	033

regione	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	USO	DESCRIZIONE	PART CAT	FOGLIO	MAPPALE	SUB
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	032
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	031
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	030
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	029
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	028
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	027
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	026
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	025
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	024
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	023
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	022
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	021
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	020
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	019
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	018
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	017
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	016
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	015
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	012
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	162	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2432	011
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	035
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	079
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	080
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	081
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	082
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	083
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	112
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	113
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	114
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	115
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	116
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	117
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	118
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	119
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	111
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	110
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	109
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	108
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	107
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	106
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	105
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	104
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	103
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	102

regione	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	USO	DESCRIZIONE	PART CAT	FOGLIO	MAPPALE	SUB
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	101
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	100
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	099
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	098
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2433	097
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	142
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	143
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	144
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	145
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	146
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	147
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	148
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	149
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	191
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	192
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	193
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	194
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	195
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	196
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	197
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	198
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	172
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	174
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	177
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	179
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	173
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	175
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	178
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	176
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	201
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	202
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	203
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	204
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	205
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	207
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	208
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2432	206
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	011
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	019
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	037
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	013
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	025
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	023
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	018

regione	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	USO	DESCRIZIONE	PART CAT	FOGLIO	MAPPALE	SUB
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	017
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	016
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	014
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	015
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	020
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	022
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	033
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	030
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	027
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	012
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	026
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	034
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	028
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	029
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	024
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	031
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	036
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	032
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	163	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	021
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	164327	30		
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	164327	30		
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	164327	30		
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	164327	30		
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	164327	30		
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	164327	30		
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	164327	30		
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	164327	30		
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	164327	30		
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	164327	30		
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	164327	30		
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	164327	30		
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	164327	30		
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	164327	30	2431	1
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	164327	30	2430	10
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	242	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2431	154
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	242	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2431	155
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	242	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2431	156
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	242	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2431	158
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	242	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2431	131
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	242	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2431	153
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	242	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2431	133
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	242	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2431	137
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	242	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2431	134
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	242	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2431	135

regione	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	USO	DESCRIZIONE	PART CAT	FOGLIO	MAPPALE	SUB
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	242	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2431	136
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	242	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2431	138
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	242	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2431	132
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	242	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2431	151
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	242	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2431	152
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	242	BOX AUTO ASS.TO	164327	30	2431	150
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	243	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	144
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	243	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	128
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	243	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	129
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	243	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	130
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	243	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	148
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	243	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	147
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	243	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	127
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	243	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	115
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	243	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	110
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	243	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	142
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	243	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	141
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	243	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	143
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	243	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	146
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	243	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	149
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	243	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	125
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	243	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	124
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	243	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	123
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	243	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	126
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	243	POSTO AUTO ASS.TO	164327	30	2431	157
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	245	ARCH/DEPOSITO	164327	30	2431	178
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	245	ARCH/DEPOSITO	164327	30		
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	245	ARCH/DEPOSITO	164327	30		
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	245	ARCH/DEPOSITO	164327	30	2431	010
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	245	ARCH/DEPOSITO	164327	30	2431	009
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	245	ARCH/DEPOSITO	164327	30	2431	1
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	247	AMBULATORIO INAIL	164327	30		
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	247	AMBULATORIO INAIL	164327	30		
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	249	C.E.D.	164327	30		
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	249	C.E.D.	164327	30		
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	249	C.E.D.	164327	30		
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	440	UFFICIO INAIL	164327	30		
SICILIA	41600	1185	PALERMO	VIALE DEL FANTE COMPLESSO TRE TORR	440	UFFICIO INAIL	164327	30	2431	01
TOSCANA	21300	610	FIRENZE	VIA MAURIZIO BUFALINI 7/9	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	13494	166	65	010
TOSCANA	21300	610	FIRENZE	VIA MAURIZIO BUFALINI 7/9	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	13494	166	65	001
TOSCANA	21300	610	FIRENZE	VIA MAURIZIO BUFALINI 7/9	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	13494	166	65	009
TOSCANA	21300	610	FIRENZE	VIA MAURIZIO BUFALINI 7/9	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	13494	166	65	005
TOSCANA	21300	610	FIRENZE	VIA MAURIZIO BUFALINI 7/9	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	13494	166	65	008
TOSCANA	21300	610	FIRENZE	VIA MAURIZIO BUFALINI 7/9	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	13494	166	65	011

regione	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	USO	DESCRIZIONE	PART.CAT	FOGLIO	MAPPALE	SUB
TOSCANA	21300	610	FIRENZE	VIA MAURIZIO BUFALINI 7/9	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	13494	166	65	002
TOSCANA	21300	610	FIRENZE	VIA MAURIZIO BUFALINI 7/9	241	CANT/SOFF ASS.TA	13494	166	65	007
TOSCANA	21300	610	FIRENZE	VIA MAURIZIO BUFALINI 7/9	245	ARCH/DEPOSITO	13494	166	65	004
TOSCANA	21300	610	FIRENZE	VIA MAURIZIO BUFALINI 7/9	246	AUTORIMESSA	13494	166	65	003
TOSCANA	21300	610	FIRENZE	VIA MAURIZIO BUFALINI 7/9	249	C.E.D.	13494	166	65	2
TRENTINO AA	14200	270	TRENTO	VIA GAZZOLETTI 1/3	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	29662	40	3117	1
TRENTINO AA	14200	270	TRENTO	VIA GAZZOLETTI 1/3	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	29662	40	3117	1
TRENTINO AA	14200	270	TRENTO	VIA GAZZOLETTI 1/3	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	29662	40	3117	1
TRENTINO AA	14200	270	TRENTO	VIA GAZZOLETTI 1/3	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	29662	40	3117	009
TRENTINO AA	14200	270	TRENTO	VIA GAZZOLETTI 1/3	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	29662	40	3117	001
TRENTINO AA	14200	270	TRENTO	VIA GAZZOLETTI 1/3	245	ARCH/DEPOSITO	29662	40	3117	001
TRENTINO AA	14200	270	TRENTO	VIA GAZZOLETTI 1/3	246	AUTORIMESSA	29662	40	3117	1
TRENTINO AA	14200	270	TRENTO	VIA GAZZOLETTI 1/3	246	AUTORIMESSA	29662	40	3117	1
TRENTINO AA	14200	270	TRENTO	VIA GAZZOLETTI 1/3	247	AMBULATORIO INAIL	29662	40	3117	1
TRENTINO AA	14200	270	TRENTO	VIA GAZZOLETTI 1/3	249	C.E.D.	29662	40	3117	1
TRENTINO AA	14200	270	TRENTO	VIA GAZZOLETTI 1/3	249	C.E.D.	29662	40	3117	1
TRENTINO AA	14200	270	TRENTO	VIA GAZZOLETTI 1/3	445	ARCHIVIO	29662	40	3117	1
TRENTINO AA	14200	270	TRENTO	VIA GAZZOLETTI 1/3	445	ARCHIVIO	29662	40	3117	1
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	100	ABITAZIONE	2635	43	160	011
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	100	ABITAZIONE	2635	43	160	013
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	100	ABITAZIONE	2635	43	160	018
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	100	ABITAZIONE	2635	43	160	019
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	100	ABITAZIONE	2635	43	60	010
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	100	ABITAZIONE	2635	43	160	009
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	100	ABITAZIONE	2635	43	160	008
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	100	ABITAZIONE	2635	43	160	014
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	100	ABITAZIONE	2635	43	160	021
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	100	ABITAZIONE	2635	43	160	017
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	100	ABITAZIONE	2635	43	160	015
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	100	ABITAZIONE	2635	43	160	020
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	100	ABITAZIONE	2635	43	160	016
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	100	ABITAZIONE	2635	43	160	012
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	013
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	013
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	018
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	018
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	019
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	019
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	60	
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	

regione	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	USO	DESCRIZIONE	PART CAT	FOGLIO	MAPPALE	SUB
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	014
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	021
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	020
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	60	
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	017
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	017
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	012
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	101	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	012
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	102	BOX AUTO ASS.TO	2635	43	160	020
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	102	BOX AUTO ASS.TO	2635	43	160	025
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	102	BOX AUTO ASS.TO	2635	43	160	024
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	102	BOX AUTO ASS.TO	2635	43	160	24
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	102	BOX AUTO ASS.TO	2635	43	160	027
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	102	BOX AUTO ASS.TO	2635	43	160	028
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	2635	43	160	032
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	2635	43	60	005
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	2635	43	160	003
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	2635	43	160	32
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	2635	43	160	004
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	2635	43	160	032
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	241	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	241	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	021
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	241	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	60	
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	241	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	002
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	241	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	021
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	241	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	241	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	241	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	241	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	241	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	241	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	001
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	241	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	001
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	241	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	001
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	241	CANT/SOFF ASS.TA	2635	43	160	
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	244	SUP.SCOP.GOD.ESCLUS	2635	43	60	
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	245	ARCH/DEPOSITO	2635	43	160	31

regione	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	USO	DESCRIZIONE	PART CAT	FOGLIO	MAPPALE	SUB
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	245	ARCH/DEPOSITO	2635	43	160	33
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	245	ARCH/DEPOSITO	2635	43	160	30
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	245	ARCH/DEPOSITO	2635	43	160	33
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	245	ARCH/DEPOSITO	2635	43	160	23
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	245	ARCH/DEPOSITO	2635	43	160	001
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	247	AMBULATORIO INAIL	2635	43	160	29
VALLE D'AOSTA	12100	100	AOSTA	CORSO PADRE LORENZO 18	249	C.E.D.	2635	43	160	001
VENETO	15500	341	VENEZIA	SANTA CROCE,706/7/8/10/11/12/13/714	100	ABITAZIONE	7450	11	1643	009
VENETO	15500	341	VENEZIA	SANTA CROCE,706/7/8/10/11/12/13/714	100	ABITAZIONE	7450	11	1643	003
VENETO	15500	341	VENEZIA	SANTA CROCE,706/7/8/10/11/12/13/714	100	ABITAZIONE	7450	11	1643	006
VENETO	15500	341	VENEZIA	SANTA CROCE,706/7/8/10/11/12/13/714	100	ABITAZIONE	7450	11	1643	008
VENETO	15500	341	VENEZIA	SANTA CROCE,706/7/8/10/11/12/13/714	100	ABITAZIONE	7450	11	1643	004
VENETO	15500	341	VENEZIA	SANTA CROCE,706/7/8/10/11/12/13/714	100	ABITAZIONE	7450	11	1643	007
VENETO	15500	341	VENEZIA	SANTA CROCE,706/7/8/10/11/12/13/714	100	ABITAZIONE	7450	11	1643	005
VENETO	15500	341	VENEZIA	SANTA CROCE,706/7/8/10/11/12/13/714	200	UFFICIO PRIVATO	7450	11	1643	0A2
VENETO	15500	341	VENEZIA	SANTA CROCE,706/7/8/10/11/12/13/714	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	7450	11	427	007
VENETO	15500	341	VENEZIA	SANTA CROCE,706/7/8/10/11/12/13/714	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	7450	11	1643	002
VENETO	15500	341	VENEZIA	SANTA CROCE,706/7/8/10/11/12/13/714	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	7450	11	1643	
VENETO	15500	341	VENEZIA	SANTA CROCE,706/7/8/10/11/12/13/714	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	7450	11	427	0A3
VENETO	15500	341	VENEZIA	SANTA CROCE,706/7/8/10/11/12/13/714	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	7450	11	1643	002
VENETO	15500	341	VENEZIA	SANTA CROCE,706/7/8/10/11/12/13/714	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	7450	11	427	4
VENETO	15500	341	VENEZIA	SANTA CROCE,706/7/8/10/11/12/13/714	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	7450	11	1643	
VENETO	15500	341	VENEZIA	SANTA CROCE,706/7/8/10/11/12/13/714	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	7450	11	1643	
VENETO	15500	341	VENEZIA	SANTA CROCE,706/7/8/10/11/12/13/714	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	7450	11	1643	
VENETO	15500	341	VENEZIA	SANTA CROCE,706/7/8/10/11/12/13/714	240	UFFICIO I.N.A.I.L.	7450	11	1643	002
VENETO	15500	341	VENEZIA	SANTA CROCE,706/7/8/10/11/12/13/714	244	SUP.SCOP.GOD.ESCLUS	7450	11	1643	
VENETO	15500	341	VENEZIA	SANTA CROCE,706/7/8/10/11/12/13/714	245	ARCH/DEPOSITO	7450	11	1643	001
VENETO	15500	341	VENEZIA	SANTA CROCE,706/7/8/10/11/12/13/714	245	ARCH/DEPOSITO	7450	11	1643	
VENETO	15500	341	VENEZIA	SANTA CROCE,706/7/8/10/11/12/13/714	245	ARCH/DEPOSITO	7450	11	1643	001
VENETO	15500	341	VENEZIA	SANTA CROCE,706/7/8/10/11/12/13/714	247	AMBULATORIO INAIL	7450	11	1643	0B1
VENETO	15500	341	VENEZIA	SANTA CROCE,706/7/8/10/11/12/13/714	249	C.E.D.	7450	11	1643	
VENETO	15500	341	VENEZIA	SANTA CROCE,706/7/8/10/11/12/13/714	300	NEGOZIO	7450	11	1643	0A1
VENETO	15500	341	VENEZIA	SANTA CROCE,706/7/8/10/11/12/13/714	330	ISTITUTO DI CREDITO	7450	11	1643	0A2

04A12746

DECRETO 21 dicembre 2004.

Individuazione di alcuni beni immobili non più strumentali all'attività istituzionale della CONI Servizi S.p.a., riconosciuti di proprietà dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito con modificazioni in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001 che prevede, fra l'altro, l'individuazione dei beni immobili non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti dalla norma di proprietà dello Stato;

Vista la nota n. 000175 del 16 dicembre 2004 con la quale la CONI Servizi S.p.a., ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, la non strumentalità alle proprie attività istituzionali di alcuni beni immobili già di proprietà dello Stato in precedenza conferiti al patrimonio della medesima Società;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001 convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato *A* facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili stessi in capo allo Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio di cui agli articoli 5, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

L'Agenzia del demanio è immessa nel possesso dei beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1 a decorrere dall'emanazione del presente decreto.

Art. 4.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 5.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 6.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 7.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dalla Società non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2004

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO *A*

IMMOBILI	UBICAZIONE E RIFERIMENTI CATASTALI
Terreni nel Comune di Chieti	**Chieti – Via Masci** CT: foglio 37 particelle 1 – 17 – 19 – 20 parziale – 20/a parziale – 45 – 87 – 411 – 412 – 559 – 560 – 561
Compendio minerario dell'Isola d'Elba	**Isola d'Elba – Rio Marina** CT: **Località Castagno** – foglio 4 - particella 633 **Località Vallevecchia** – foglio 6 - particella 205 **Località Fosso Baccetti** – foglio 7 – particella 18 **Località Fornacelle** foglio 7 – particelle 79 – 81 – 99 – da 102 a 130 – da 132 a 135 – 137 – da 139 a 143 – da 147 a 150 – 152 – da 154 a 159 – da 162 a 164 – da 170 a 174 – 261 – 262 – 286 – 297 foglio 9 – particella 11 foglio 7 – particelle 272 – 296 **Località Termine** - foglio 7 – particelle 169 – da 402 a 404 **Località Sassera** – foglio 8 – particelle 39 – 287 – 299 **Località Conche** foglio 8 – particelle 195 – da 202 a 204 – da 207 a 211 – 246 – 300 – 301 Foglio 9 particelle 20 – 21 – 138 – 187 – 188 – 191 Foglio 10 – particelle da 1 a 5 – 11 – 14 – 15 – 151 – 170 – 171 – 214 – 252 – 253 **Località Rio Albano** foglio 8 – particelle 248 – 251 foglio 9 – particelle 43 – 44 – da 51 a 54 – da 57 a 63 – 68 – 73 – 80 – 81 – 83 – da 117 a 119 – 126 – 130 – 133 – 134 – 141 – 143 – 148 – da 162 a 164 – 166 – da 176 a 184 – 186 – 192 **Località Rio Albano** Foglio 9 – particelle da 1 a 7 – 12 – 27 – da 31 a 35 – 37 – da 46 a 49 – 56 – da 64 a 67 – da 69 a 72 – da 74 a 76 – 79 – 81 – 125 – 128 – 129 – 132 – 149 – 155 – 157 – 161 – 167 – da 170 a 172 – 186 Foglio 11 – particelle 47 – 48 – 50 – 51 – 53 – 54 – 56 – 57 - 61 **Località Dormentorio** – foglio 9 – particelle 42 – 45 **Località Topinetti** – foglio 9 – particelle 55 – 139 – 140 – 142 – da 144 a 147 – da 150 a 154 – 156 – 157 – 168 **Località Puppaio** – foglio 9 – particella 78 **Località Calaseregola** - foglio 9 – particella 120 **Località Giove** foglio 10 – particelle 215 parte – 216 parte

	foglio 11 – particelle 41 – 45 – 46 – 52 – 55 – 60 foglio 12 – particelle 22 – 27 – 31 – 32 – 174 – 175 **Località Piè D'Ammone** foglio 12 – particelle da 14 a 17 – da 19 a 21 – 24 – da 87 a 89 – da 91 a 94 – da 96 a 103 – 105 – da 107 a 113 – 129 – 131 foglio 13 – particelle 132 – 168 **Località Miniera Rio Marina** Foglio 12 – particelle 33 – 77 – 194 – 221 parte Foglio 13 – particelle 1 – 4 – 27 parziale – 47 – 49 – 56 – da 61 a 66 – 88 – 90 – 96 – 121 – 122 – 150 **Località Valle Giove** Foglio 12 – particella 221 parte Foglio 13 particelle – 2 – 24 – 55 – 89 – 92 – 94 – 95 – 124 **Località Fosso del Giovenco** – foglio 13 – particella 3 – da 7 a 11 **Località Vigneria** - foglio 13 – particelle 21 – 23 – 38 – 42 – 46 – da 67 a 70 – 72 – 73 – 75 – 76 – da 78 a 82 – da 85 a 87 – 156 – 158 – 159 – da 163 a 165 **Località Bagno –** foglio 13 - particella 107 **Località Valle del Riale** - foglio 15 – particelle 191 – 193 – 196 **Località Monte Fico** Foglio 15 – particella 501 Foglio 16 – particelle 60 – 64 – 73 – 79 – 82 – 84 – 91 – 92 **Località Grottaione –** foglio 16 – particelle 148 – 157 – 164 – 171 – 184 – 189 – 211 – 275 **Località Porticciolo –** foglio 17 – particelle 239 – 268 – 533 **Località Caligna Armata** – foglio 17 – particelle 269 – 270 - da 272 a 275 **Località Tignitolo** – foglio 17 – particelle 299 – 329 **Località Mezzo Ortano** – foglio 17 – particella 328 **Località Ortano** foglio 17 – particella da 365 a 367 foglio 17 – particella 573 foglio 20 – particelle 45 – 79 **Località Terranera** foglio 21 – particelle 158 – 163 – 165 CF: **Località Rio Marina** foglio 14 – particelle 90 – 113 – 125 – 164 – 171 – 172 – 275 – 276 – 277 – 512 **Isola d'Elba – Rio dell'Elba** CT: **Località Val di Catone** - foglio 9 – particelle 332 – 365 – 366 – 395 – 445 – 487 – 488 – 490 - 491 – 527 **Isola d'Elba – Capoliveri** CT: **Località Valdana** – foglio 14 – particella 1 **Località Capoliveri** foglio 20 – particella 63 foglio 20 – particella 64

	Località Sassi Neri foglio 27 – particelle 24 – 25 foglio 28 – particelle 42 - 43 **Località Innamorata** foglio 29 -particelle 64-155-156 - da 182 a 190-da 229 a 232-da 235 a 237 – 244 – 274 - 300 **Località Vallone** foglio 30 - particelle 37 – 60 - 65 foglio 31 - particelle 2 – 13 - 18 foglio 33 - particelle 30 – 32 – 64 - 65 foglio 34 - particelle da 1 a 4 **Località Ginevro** foglio 36 particelle 33 parziale – 34-37 parziale - 38 **Isola d'Elba – Porto Azzurro** CT: **Località Terranera** – foglio 15 -particelle 236 – 308 – 309 - da 454 a 456 **Località Capo Bianco** – foglio 15 particelle 238 – 240 – 249 - 250-da 280 a 282 **Località Terra Nera** foglio 15 - particelle 316 – 324 – 368 - 369 foglio 15 - particelle 376 - 377.

04A12745

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 maggio 2004.

Legge n. 443/2001 - 1° programma delle opere strategiche autostrada Salerno-Reggio Calabria - 2° megalotto. (Deliberazione n. 14/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo comitato;

il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

il comma 177, secondo il quale i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato stesso al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

Viste le proprie delibere 23 aprile 1997, n. 74 (*Gazzetta Ufficiale* n. 203/1997), 29 agosto 1997, n. 175 (*Gazzetta Ufficiale* n. 250/1997), come modificata dalla delibera 9 luglio 1998, n. 69 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251/1998), 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 209/1998), 22 gennaio 1999, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47/1999), 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000), con le quali sono stati, tra l'altro, disposti finanziamenti per interventi di riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria per un importo complessivo di 2.904,600 miliardi di lire (1.500,1 Meuro) a valere sulle risorse recate, rispettivamente, dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la propria delibera 21 aprile 1999, n. 49 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162/1999; errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 182/1999), con la quale gli interventi sino allora finanziati con le delibere sopra citate sono stati unificati, al fine di assicurare maggiore flessibilità operativa, in un unico intervento denominato «interventi di adeguamento autostrada Salerno-Reggio Calabria»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito del «corridoio plurimodale tirrenico - nord Europa», tra i «sistemi stradali ed autostradali» i tre assi di collegamento Salerno-Reggio Calabria, Palermo - Messina e Messina - Siracusa - Gela per i quali, unitariamente, indica un costo complessivo di 13.449,054 meuro ed una previsione di spesa nel triennio 2002-2004 di 3.653,933 Meuro;

Vista la delibera 31 ottobre 2002, n. 96, con la quale questo comitato ha destinato, a valere sui fondi recati dall'art. 13 della legge n. 166/2002, l'importo di 700 meuro in termini di volume di investimento alla prosecuzione dei lavori di ammodernamento e riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria in modo da ripianare le risorse riservate dall'ANAS al 1° macro - lotto (ora riclassificato quale 1° megalotto) e consentire all'ANAS medesima di utilizzare dette risorse con immediatezza per l'appalto di ulteriori lavori sulla stessa autostrada senza attendere i tempi lunghi delle relative assegnazioni;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, *errata corrige* in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera in data odierna, n. 11, con la quale questo comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007 che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi di potenziale attivazione nel triennio di riferimento, tra i quali figurano il II, il III ed il IV maxilotto (*rectius* macrolotto) dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

Vista la nota del 15 gennaio 2004, n. 10 - integrata con nota 8 aprile 2004, n. 239 - con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria: 2° megalotto» del costo complessivo di € 1.193.679.000, proponendone il finanziamento a carico delle risorse stanziate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della ragioneria Generale dello Stato 5 aprile 2004, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66/2004 S.O.), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed è stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non è necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;

Considerato che questo comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che il completamento della tratta calabrese dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria è compresa nell'intesa generale quadro tra Governo e Regione Calabria, sottoscritta il 16 maggio 2002, nell'ambito dei «corridoi autostradali e stradali»;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

Sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il quadro complessivo dei lavori di riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, riportato nella presa d'atto della delibera n. 96/2002, anche a seguito della diversa aggregazione dei lotti nel frattempo adottata dall'ANAS, viene così aggiornato:

Denominazione		Regione interessata	Costo (Meuro)	Progettazione	Note
precedente	nuova				
1° macro - lotto	Megalotto 1	Campania	597,04	Esecutiva	Appaltato
2° macro - lotto		Campania / Basilicata	830,00	Definitiva	
3° macro - lotto		Calabria	1.121,48	Definitiva	
4° macro - lotto		Calabria	531,00	Definitiva	
5° macro - lotto	Megalotto 2	Calabria	1.193,68	Definitiva	Gara in corso
6° macro - lotto	Megalotto 3	Calabria	674,98	Definitiva	Gara in corso
R (5 lotti con appalto integrato)		Campania / Calabria	733,82	Definitiva per 3 lotti, preliminare per 2	
O (Rinaturalizzazione tratte dismesse e completamenti)			150.70	Piano generale	
	Totale		5.832,70		

che lo specifico intervento di cui viene ora proposto il finanziamento consiste nella realizzazione dei lavori di ammodernamento ed adeguamento — al tipo Al delle norme CNR/80 - dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nel tratto compreso tra il km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) ed il km 423+300 (svincolo di Scilla escluso), per uno sviluppo complessivo di circa 30 km;

che il suddetto intervento, che interessa il territorio della regione Calabria, a seguito di accorpamento dei nove lotti distinti nei quali era originariamente articolato costituisce il megalotto n. 2 dell'autostrada in argomento e corrisponde, come riportato nel quadro di cui sopra, a quello che nella richiamata delibera n. 96/2002 è stato individuato quale macrolotto n. 5;

che l'adeguamento alle citate norme CNR/8O tipo Al si pone in termini compatibili con la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina - il cui progetto preliminare è stato approvato, con prescrizioni, da questo comitato con delibera n. 66/2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257/2003) - e che, nel corso di redazione del progetto, a causa dell'orografia e della morfologia dei luoghi, non è stato possibile assicurare il rispetto di tali norme mediante semplice adeguamento e rettifica del tracciato in sede e che per una considerevole parte del tracciato stesso (70%) è invece necessaria una nuova realizzazione fuori sede, con conseguente dismissione dei tratti abbandonati, salvi recuperi utilizzabili per la viabilità ordinaria

che i singoli lotti di cui si compone l'intervento in questione sono dotati di progettazione definitiva, di decreto di compatibilità ambientale (VIA) e sono stati sottoposti con esito positivo a conferenze di servizi ai fini della localizzazione urbanistica, secondo le procedure ordinarie;

che i progetti definitivi sono stati approvati in linea tecnica dall'ANAS il 6 febbraio 2003 per il citato importo complessivo di 1.193,679 Meuro;

che la comunicazione dell'avvio del procedimento, a quanto precisato dal responsabile del procedimento stesso nelle proprie relazioni, è avvenuta - in considerazione dell'elevato numero di soggetti interessati - mediante pubblicazione su giornali quotidiani ed affissioni agli albi dei comuni interessati, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Sotto l'aspetto attuativo:

che l'A.N.A.S. S.p.a. è il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002;

che il tempo massimo per l'ultimazione dei lavori è fissato in millequattrocentosessanta giorni consecutivi e continui, a decorrere dal giorno successivo a quello dell'ordine di inizio delle attività;

che l'A.N.A.S., con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Foglio inserzioni del 18 aprile 2003, n. 91, ha indetto apposita gara ad evidenza pubblica, previa specifica autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nelle more del perfezionamento degli atti successivi e quindi con riserva di aggiudicazione in pendenza dei relativi finanziamenti e che sono in corso le operazioni di valutazione per l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa, ai fini dell'affidamento dell'appalto a contraente generale, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 190/2002.

Sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento proposto per il finanziamento è, come sopra riportato, di 1.193,679 Meuro, di cui 857,721 Meuro per lavori a base d'asta, comprensivi di 54,352 Meuro per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e 335,958 Meuro per somme a disposizione;

che le somme a disposizione includono 30,019 Meuro per le attività di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione, nonché per le attività di direzione lavori e di coordina-

mento della sicurezza durante l'esecuzione che saranno affidati al contraente generale con lo stesso ribasso applicato sui lavori;

che l'opera non presenta un «ritorno economico potenziale» ritraibile dalla gestione dell'opera medesima, si che resta confermata la valutazione richiamata nella più volte menzionata delibera n. 96/2002;

che le risorse attribuite all'opera con la predetta delibera n. 96/2002 sono state destinate, quanto a 597,04 Meuro, al finanziamento del 1º megalotto e, per il residuo (102,96 Meuro), al parziale finanziamento del macro - lotto n. 6;

che le risorse liberate a seguito del finanziamento di cui all'alinea precedente ed incrementate delle «economie» conseguite in sede di appalto dei lavori del megalotto n. 1, per un totale di 704,804 Meuro (di cui 464,804 Meuro a valere sul piano triennale ANAS 2002-2004 e 240 sul quadro comunitario di sostegno 2000-2006) sono state destinate alla parziale copertura del costo del macrolotto n. 2 e degli interventi in appalto integrato e che a questi ultimi interventi ed ai lavori di rinaturalizzazione sono stati finalizzati ulteriori 111,996 Meuro corrispondenti a residui di precedenti assegnazioni di questo Comitato;

Delibera:

1. Per la realizzazione dei lavori di ammodernamento ed adeguamento, al tipo Al delle norme CNR/80, del 2º megalotto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, compreso tra il km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) ed il km 423+300 (svincolo di Scilla escluso), viene attribuito all'A.N.A.S. un contributo massimo pluriennale pari a 109,246 Meuro per quindici anni, cui sì provvede mediante riduzione di 40,421 Meuro del quarto impegno quindicennale previsto dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e decorrente dal 2005 e di 68,825 Meuro del quinto limite di impegno quindicennale previsto dalla citata norma a decorrere dall'anno 2006.

Il contributo è quantificato includendo nel costo di realizzazione degli investimenti anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al soggetto aggiudicatore le eventuali indicazioni che riterrà opportune per una più puntuale definizione delle modalità di attribuzione e di erogazione del contributo.

2. Al megalotto di cui al punto precedente è assegnato, ai sensi della delibera n. 143/2002, il codice unico di progetto (CUP) F41B04000090001. Detto codice dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante detto intervento.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 190/2002, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003.

Roma 27 maggio 2004

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del C.I.P.E.
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 145

04A12748

DELIBERAZIONE 27 maggio 2004.

Legge n. 443/2001 - 1º programma delle opere strategiche Piastra logistica umbra - Piattaforme logistiche di Terni-Narni, Foligno e Città di Castello-S. Giustino. (Deliberazione n. 15/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che , all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, nella stesura conseguente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pub-

blica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

l'art. 4, comma 139, che demanda a questo Comitato di esercitare, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi di cui all'alinea precedente, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori;

il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

il comma 177, secondo il quale i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato stesso al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito degli «Hub interportuali», la «Piastra logistica umbra», per la quale indica un costo complessivo di 14,719 Meuro e che ricomprende, sotto «sistemi stradali ed autostradali», l'intervento Terni-Rieti, per il quale è previsto un onere di 97,610 Meuro a carico delle risorse destinate all'attuazione di detto programma;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 19 dicembre 2003, n. 131 (*Gazzetta Ufficiale* n. /2004), con la quale questo Comitato ha approvato, ai soli fini procedurali, il progetto definitivo dell'intervento «Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti: tratto Temi (Loc. San Carlo) - Confine regionale», opera che è risultata dotata di completa copertura finanziaria a carico del Piano straordinario ANAS 2003;

Vista la delibera in data odierna, n. 11, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Govemo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi di potenziale attivazione nel triennio di riferimento, tra i quali figura la «Piastra logistica umbra»;

Vista la nota del 27 ottobre 2003, prot. n. 519, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso le relazioni istruttorie sui progetti preliminari delle «Piattaforme logistiche di Terni-Narni, Foligno e Città di Castello» per un importo complessivo di 58.558.251,04 euro, proponendone l'approvazione con prescrizioni ed il finanziamento per 29.279.125,52 euro, pari al 50%, a carico delle risorse stanziate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003;

Vista la nota del 25 febbraio 2004 con la quale l'Unità tecnica finanza di progetto ha trasmesso le proprie valutazioni in ordine ai progetti su indicati, evidenziando come, in base ai dati esposti nei piani economico-finanziari presentati dalla regione Umbria, l'opera presenterebbe una potenziale capacità di autofinanziamento fino al 15-20%, nell'ipotesi di coinvolgimento di soggetti e capitali privati sin dalla fase di realizzazione;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66/2004 S.O.), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed è stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non è necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che le «Piastre logistiche di Terni - Foligno - Città di Castello» sono comprese nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Umbria, sottoscritta il 24 ottobre 2002, nell'ambito degli «Hub Interportuali»;

Considerato che la suddetta proposta di finanziamento per 29.279.125,52 euro supera la previsione di spesa riportata nella delibera n. 121/2001 per la «Piastra logistica umbra», si che si rende necessario procedere alla compensazione con minori esigenze di altro intervento del programma ricadente nel medesimo territorio regionale;

Considerato che il Presidente della regione Umbria, nel confermare l'assenso sui suddetti progetti preliminari ai fini della localizzazione, ha rappresentato la diversa situazione finanziaria dell'intervento «Temi-Rieti» di cui dalla citata delibera n. 131/2003, proponendo di compensare in tal modo l'eccedenza del contributo come sopra richiesto per le piattaforme logistiche, al fine di assicurare l'invarianza della spesa a carico delle risorse destinate alla realizzazione del programma;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento consiste nella realizzazione delle piattaforme logistiche specificate in premessa, con le quali la regione Umbria intende dare risposta alla crescente domanda degli operatori nei settori dell'autotrasporto e della logistica riconosciuti strategici ai fini del complessivo sviluppo economico e sociale del territorio regionale;

che, in particolare, la piattaforma logistica di Terni-Narni, ubicata in un'area di oltre 200 ha compresa tra la via Marattana e la fascia di infrastrutture viarie e ferroviarie che collegano i due comuni lungo la valle del fiume Nera, svolgerà la funzione di stazione abilitata al movimento, telecomandata dalla stazione di Terni, per instradare i convogli direttamente verso le destinazioni di Narni ad ovest e Terni ad est;

che la piattaforma di Foligno, ubicata nell'area di «Case Ventura» compresa tra la linea ferroviaria Orte-Falconara e l'aeroporto, sarà collegata alla rete viaria principale attraverso la S.S. Flaminia, recentemente ampliata a quattro corsie per senso di marcia, e alla rete ferroviaria mediante l'impianto di movimento della stazione di Foligno;

che la piattaforma di Città di Castello-S. Giustino, situata tra le zone industriali dei due comuni, a cavallo del confine comunale, in corrispondenza del nodo stradale tra l'E 45 Orte-Cesena ed il futuro collegamento stradale dei due Mari, si compone di un terminale autotrasporto e di un centro per la distribuzione locale, entrambi dotati di capannoni con ribalta, parcheggi e piazzali, nonché di un centro servizi, posto all'esterno della base merci, che ospiterà gli uffici, il CED ed un hotel-ristorante;

che la Regione Umbria - sentiti i Comuni di Terni e Narni, Foligno, Città di Castello e S.Giustino - ha espresso il proprio assenso sui singoli progetti preliminari ai fini dell'intesa sulla localizzazione, rispettivamente con delibere della giunta regionale n. 1324, n. 1325 e n. 1326 in data 17 settembre 2003;

che le opere in argomento, secondo quanto espressamente dichiarato dalla regione Umbria con note numeri 10459, 10460 e 10461 in data 16 ottobre 2003, non ricadono in procedura di «Valutazione impatto ambientale» nazionale né regionale ai sensi della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, avendo ciascuna di esse un'estensione inferiore a 20 ettari;

che i singoli progetti preliminari sono corredati, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, di uno studio di prefattibilità ambientale in cui è riportata la definizione urbanistica e ambientale della pianificazione a livello comunale;

che la regione Umbria, nella qualità di soggetto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002 ha trasmesso i progetti preliminari agli enti gestori delle interferenze, i quali hanno formulato le proprie osservazioni;

sotto l'aspetto finanziario:

che le opere in argomento hanno costituito oggetto di rapporti istruttori preliminari della Cassa depositi e prestiti, nei quali sono formulate alcune ipotesi al fine di realizzare l'intervento con risorse pubbliche residuali e sono espresse valutazioni poi sostanzialmente confermate anche dall'Unità tecnica finanza di progetto nella nota citata in premessa;

che la regione Umbria, per l'esigenza di una pronta realizzazione dell'opera, ha adottato la decisione di intervenire direttamente con risorse proprie nella realizzazione della stessa, concorrendo al finanziamento per il 50% e convogliando le risorse private provenienti dal territorio nell'operazione di «cattura di valore» prevista per la realizzazione del progetto «Quadrilatero Marche-Umbria», anch'esso all'esame nella seduta odierna;

che il costo complessivo dell'intervento proposto per il finanziamento è di 58.558.251,04 euro, I.V.A. inclusa, cosi articolato:

(euro)

Piattaforma logistica	Lavori	Somme a disposizione	TOTALE
Terni-Narni	12.187.961,32	6.931.823,57	19.119.784,89
Foligno	19.280.798,58	7.659.448,15	26.940.246,73
Città di Castello-S.Giustino	9.174.802,97	3.323.416,45	12.498.219,42
Totale	40.643.562,87	17.914.688,17	58.558.251,04

che a fronte del suddetto costo viene richiesta l'assegnazione di un finanziamento di 29.279.125,52 euro in termini di volume di investimento, pari al 50% dell'importo complessivo, a valere sul limite di impegno previsto dall'art. 13 della legge n. 166/2002 con decorrenza 2005;

sotto l'aspetto attuativo:

che la regione Umbria, ai fini della realizzazione delle opere, intende avvalersi di un proprio ente strumentale, che parteciperà, anche con quota minoritaria, ma con potere d'indirizzo e di controllo, ad un'istituenda società di gestione che fungerà da gestore immobiliare delle opere, da promotore/selezionatore e collaboratore del soggetto imprenditoriale cui l'opera verrà data in locazione con procedura di evidenza pubblica, nonché da garante della coerenza dell'attività con gli indirizzi di programmazione regionale;

che l'inizio dei lavori è previsto entro il primo semestre del 2005, con ultimazione entro il primo semestre del 2007;

Delibera:

1. Modifica delibera n. 121/2001.

La delibera n. 121/2001 è modificata nel senso che il costo della «Piastra logistica umbra» è rideterminato in 58,558 Meuro. La differenza rispetto all'originaria previsione di spesa a carico delle risorse destinate all'attuazione del primo programma delle infrastrutture strategiche, viene portata a detrazione delle previsioni di spesa relative all'intervento «Terni-Rieti» incluso nella medesima delibera tra i «Sistemi stradali ed autostradali» dei «Corridoi trasversali e dorsale appenninica».

2. Approvazione progetto preliminare.

2.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, sono approvati, con le prescrizioni di cui al punto 2.3, i progetti preliminari degli interventi relativi alle piattaforme logistiche di Terni-Narni, Foligno e Città di Castello-S. Giustino, secondo il prospetto che segue:

piattaforma logistica di Terni-Narni: costo 19.119.784,89 euro;

piattaforma logistica di Foligno: costo 26.940.246,73 euro;

piattaforma logistica di Città di Castello-S. Giustino: costo 12.498.219,42 euro.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione delle opere.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è apposto il vincolo preordinato all'esproprio per i beni ricadenti nelle aree interessate.

2.2 Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo indicato al punto precedente, per ciascuno degli interventi da realizzare, costituisce il limite di spesa dell'intervento stesso.

2.3 Le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui è condizionata l'approvazione dei progetti, sono riportate nell'allegato che forma parte integrante della presente delibera.

2.4 Agli interventi di cui al punto precedente sono assegnati, ai sensi della delibera n. 143/2002, i seguenti codici unici di progetto (CUP):

piattaforma logistica di Terni-Narni - C21H04000080005;

piattaforma logistica di Foligno - C91H04000240005;

piattaforma logistica di Città di Castello-S. Giustino - C31H04000120005.

Detto codice dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento considerato.

3. Concessione contributo.

3.1 Per la realizzazione delle piattaforme logistiche di Terni-Narni, Foligno e Città di Castello-S.Giustino, viene assegnato alla regione Umbria un contributo massimo pluriennale pari a 2,680 Meuro per 15 anni, cui si provvede mediante riduzione del quarto impegno quindicennale previsto dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e decorrente dal 2005.

Il contributo è quantificato includendo nel costo di realizzazione degli investimenti anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

ed al soggetto aggiudicatore le eventuali indicazioni che riterrà opportune per una più puntuale definizione delle modalità di attribuzione e di erogazione del contributo.

3.2 Il soggetto aggiudicatore è individuato nella regione Umbria.

4. Clausole finali.

4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti i progetti preliminari degli interventi relativi alla «Piastra logistica umbra» approvati con la presente delibera.

4.2 In sede di esame della progettazione definitiva, il predetto Ministero provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 2.3, debbono essere recepite in tale fase progettuale. Detto Ministero provvederà altresì a verificare che, nelle fasi successive all'approvazione della progettazione definitiva, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al punto richiamato.

4.3 Il citato Ministero provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 190/2002, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003.

Roma, 27 maggio 2004

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 206

ALLEGATO

PRESCRIZIONI

A) Piattaforma logistica di Terni-Narni.

Il progetto definitivo dovrà prevedere la realizzazione di una stazione dedicata al trasporto merci con un binario centralizzato escludibile con la chiave di manovra e gli altri due di presa e consegna, indipendenti da tale binario con deviatoi manovrati a mano con fermascambi a chiave. I tratti in affiancamento dovranno essere posti ad interasse non inferiore a m 6,50 salvaguardando le esistenti opere di deflusso delle acque meteoriche, l'impiantistica tecnologica, nonché il mantenimento o nuova realizzazione della recinzione a separazione degli impianti RFI da quelli dalla Piattaforma logistica.

B) Piattaforma logistica di Foligno.

Previamente, o comunque nell'ambito dell'iter di approvazione del progetto definitivo, la regione Umbria dovrà definire i necessari accordi con l'Agenzia del demanio per l'acquisizione dei terreni interessati, appartenenti al Demanio pubblico ed al patrimonio dello Stato.

Il progetto definitivo dovrà prevedere, come richiesto dall'ENAC, che la zona che rientra planimetricamente nella futura direzione di atterraggio risulti libera da qualsiasi realizzazione, ed in particolar modo dalla pompa di benzina, almeno per i primi 300 metri dalla nuova recinzione.

Il progetto definitivo dovrà tenere conto, come richiesto da RFI, delle seguenti condizioni:

a) per quanto riguarda l'allaccio, all'interno della stazione di Foligno, sul binario di corretto tracciato destinato alla circolazione dei treni pari, si prescrive che tale allaccio dovrà essere inserito a valle del circuito di binario di «ricoprimento» (di 100 ml dal segnale di protezione).

b) la Piattaforma logistica merci, per la parte ferroviaria, dovrà essere gestita come raccordo, pertanto dovrà essere previsto un fascio di binari di presa e consegna, indipendentemente dagli altri binari destinati allo scarico/carico ed alla composizione e scomposizione treni. Il fascio di binari di presa e consegna dovrà essere previsto di tre binari al fine di effettuare l'introduzione ed il prelievo del materiale con lo stesso movimento di manovra; nel caso sia impossibile tale realizzazione, occorrerà prevedere almeno due binari, da tener presente che in questo caso l'introduzione del materiale ed il prelievo dovrà avvenire in tempi diversi.

c) I tratti in affiancamento dovranno essere posti ad interasse non inferiore a m 6,50, salvaguardando in ogni caso le esistenti opere di deflusso delle acque meteoriche, l'impiantistica tecnologica esistente (palificata T.E, cavidotti, garitte contenenti apparecchiature di B.A.), nonché il mantenimento della recinzione a separazione degli impianti RFI da quelli della Piattaforma logistica da realizzare.

Il nuovo impianto ferroviario, nonché il relativo allaccio alla rete ferroviaria, dovranno essere oggetto di apposita autorizzazione, da parte dei competenti organi di RFI S.p.a.

C) Piattaforma logistica di Città di Castello-S.Giustino.

Il progetto definitivo dovrà tenere conto di quanto rappresentato da SNAM:

«In prossimità dell'area interessata dal progetto sono presenti due metanodotti ad alta pressione. Pertanto si chiede di tenere in debita considerazione l'esercizio dei metanodotti, il quale essendo regolato dalle norme di sicurezza contenute nel decreto ministeriale 24 novembre 1984, prevede la distanza di rispetto dai nuclei abitati».

e da ANAS:

«Il posizionamento dello svincolo (sulla E 45), in località Podemuovo, sia compatibile con la viabilità attuale in quanto posto ad una distanza sufficiente dallo svincolo di Selci. Peraltro nell'ipotesi che la costruenda E 78 comporti la realizzazione di uno svincolo a distanza inferiore, tale posizione sarebbe incompatibile con la viabilità principale e quindi si renderà necessario ricercare nuove soluzioni per il collegamento alle direttrici. Il tal caso l'opera di sottopassaggio alla E 45 rimarrebbe comunque valida per il collegamento con lo scalo ferroviario e la viabilità secondaria».

04A12747

DELIBERAZIONE 27 maggio 2004.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il consorzio Eurosviluppo - Primo aggiornamento. (Deliberazione n. 17/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992,

n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il mezzogiorno e agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'agricoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)*, *f)* della legge n. 662/1996;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea n. L160/1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del consiglio del 20 maggio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (*Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea n. C28 del 1º febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (*Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento della Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista all'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità della stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel settore industriale nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la citata delibera n. 127/1998, che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata nei settori dell'agricoltura e della pesca;

Vista la delibera 28 marzo 2002, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 262/2002), con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il costituendo consorzio Eurosviluppo S.c. a r.l, per la realizzazione nel comune di Scandale (provincia di Crotone), area obiettivo 1, di un progetto

industriale integrato nella filiera energetica, finalizzato alla reindustrializzazione e al rilancio dell'area industriale ex Pertusola, con investimenti industriali da realizzarsi nel periodo 2002-2005 per un totale di 133.771.000 euro, un onere a carico dello Stato pari a 72.299.730 euro e un'occupazione aggiuntiva di n. 240 addetti diretti.

Vista la nota n. 132 del 24 maggio 2004, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo comitato la rimodulazione del piano progettuale del contratto di programma approvato con la sopra citata delibera n. 32/2004, che comporta la sostituzione dell'iniziativa già proposta dalla Esposito S.r.l., con l'iniziativa da realizzarsi da parte della Alibio S.r.l. del gruppo Ciccolella, relativa ad investimenti nel settore floricolo. Il nuovo programma prevede un aumento degli investimenti pari a 9.460.000 euro, a fronte del mantenimento dell'onere a carico dello Stato nei limiti di quanto già approvato con la citata delibera n. 32/2002 e degli stessi livelli occupazionali;

Considerato che il Ministero delle attività produttive propone per la nuova iniziativa ricadente nella tabella 1 del regime di aiuti n. 729/A/2000, il riconoscimento del contributo nella misura inferiore rispetto al limite massimo concedibile pari al 50% E.S.L., nel limite del contributo già approvato per l'iniziativa sostituita;

Considerato che la regione Calabria, ha considerato l'iniziativa proposta coerente con le direttrici di sviluppo determinate dal POR 2000-2006 della Calabria;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il consorzio Eurosviluppo S.c. a r.l. di cui alla citata delibera n. 32/2002, risulta così rideterminato:

1.1. gli investimenti ammessi, pari a 143.231.000 euro, relativi alle cinque iniziative specificate nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera, sono così articolati:

investimenti nelle aziende agricole 50.400.000 euro;

investimenti industriali 92.831.000 euro;

1.2. le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate nelle seguenti misure:

Tabella n. 1

Investimenti, agevolazioni ed occupazione. - importi espressi in euro

IMPRESA	INTERVENTO	TOTALE INVESTIMENTI	% contributo rispetto al massimo concedibile	TOTALE AGEVOLAZIONE	OCCUPAZIONE
Fin. Podella S.p.A.	Pastificio	45.728.000	66,143	24.643.320	98
Alibio S.r.l.	Produzione floricola	50.400.000	93,730	22.107.990	100
Conserv di Laratta S.r.l.	Produzione di conserve alimentari a base vegetale	3.333.000	67,584	1.912.020	16
Consorzio Eurosviluppo S.c.a r.l.	Infrastrutture	21.500.000	63,697	11.610.090	26
Consorzio Eurosviluppo S.c.a r.l.	Multiservizi	22.270.000	61,828	12.026.190	
TOTALE GENERALE		**143.231.000**		**72.299.610**	**240**

investimenti nelle aziende agricole (capo I Aiuto di Stato n. 729/A/2000) nella misura del 93,73% dell'intensità massima ammissibile pari al 50%, espresso in E.S.L., per le zone agricole svantaggiate;

interventi industriali nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti non inclusi nell'allegato 1 del Trattato nella misura percentuale indicata per ciascuna iniziativa nell'allegata tabella 1, nei limiti dell'intensità massima ammissibile pari al 50% E.S.N. oltre al 15% E.S.L. per le P.M.I., previsto per le aree coperte da deroga art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

1.3. l'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è rideterminato in 72.299.610 euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 54.159.610 euro. La restante somma di 18.140.000 euro sarà a carico della regione Calabria.

2. Rimane invariato quanto altro stabilito dalla citata delibera n. 32/2002.

3. Prima dell'emissione del decreto di concessione delle agevolazioni il Ministero delle attività produttive dovrà aver completato la verifica della coerenza degli investimenti nel settore della produzione agricola inseriti nel contratto di programma con il POR della regione Calabria. Dovrà altresì aver compiutamente valutato la redditività delle aziende beneficiarie delle agevolazioni sugli investimenti agricoli, nonché di tutte le altre condizioni previste dagli stessi regimi di aiuti in materia di agricoltura e della pesca.

Roma, 27 maggio 2004

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del C.I.P.E.: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 205

04A12749

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Aree sottoutilizzate: definanziamenti. (Deliberazione n. 38/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, che, per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, autorizza la spesa complessiva di 12.200 miliardi di lire (6.300,774 milioni di euro) per il periodo 1999-2004;

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998), con la quale questo comitato attribuiva 1.807,599 Meuro (3.500 miliardi di lire), a carico degli stanziamenti della legge n. 208/1998, alle intese istituzionali di programma per la realizzazione di interventi infrastrutturali e, nel limite massimo del 3% di detto importo, per il finanziamento del 50% di studi di fattibilità, demandando ad apposito comitato di coordinamento l'individuazione delle opere e degli studi da proporre per il finanziamento nell'ambito delle citate Intese;

Vista la delibera 30 giugno 1999, n. 106 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/1999), con la quale questo comitato ha ripartito l'importo complessivo di 44,895 Meuro (86.928 miliardi di lire) destinato al finanziamento del 50% del costo degli studi di fattibilità relativi alle regioni meridionali;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26 aprile 2004, n. 555, con la quale si richiede il definanziamento di due studi di fattibilità finanziati con la citata delibera n. 106/1999 e così denominati: «Riordino e verifica dell'impianto irriguo in agro di Isola Capo Rizzuto» (cod. 175) e «Piano di adeguamento ed integrazione delle strutture irrigue nella fascia costiera del sud-est barese con utilizzo delle acque reflue depurate» (cod. 688);

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali, consegnata in seduta, con la quale vengono meglio precisate le motivazioni che hanno determinato la proposta di revoca dei due studi di fattibilità in esame;

Considerato in particolare che per il primo studio sopra citato detta proposta di revoca è ricondotta al mancato avviamento degli studi nei tempi stabiliti, a sua volta conseguente ai ritardi verificatisi nella fase di affidamento dell'appalto, e per il secondo studio a ritardi nella fase di formalizzazione dell'intesa con altri soggetti pubblici e privati cointeressati;

Delibera:

1. Sono definanziati i seguenti studi di fattibilità, proposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali e cofinanziati nella misura del 50% a carico delle risorse di cui alla citata legge n. 208/1998:

«Riordino e verifica dell'impianto irriguo in agro di Isola Capo Rizzuto» (cod. 175) per l'importo complessivo di 103.291,38 euro (lire 200.000.000);

«Piano di adeguamento ed integrazione delle strutture irrigue nella fascia costiera del sud-est barese con utilizzo delle acque reflue depurate» (cod.688) per l'importo complessivo di 258.228,44 euro (lire 500.000.000).

2. Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili, pari a 180.759.91 euro (lire 350.000.000), vengono attribuite alle intese stipulate con le rispettive regioni per essere riallocate sulla base dei criteri di cui alla citata delibera n. 106/1999.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del C.I.P.E.: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 146

04A12750

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

Nomina di un commissario liquidatore delle imprese Intereuropea, Compagnia europea di previdenza - CEP ed Etrusca, in liquidazione coatta amministrativa. (Provvedimento n. 2325).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP, recante la riforma della vigilanza assicurativa, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme relative all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo in cui si prevede espressamente che l'ISVAP può disporre la revoca o la sostituzione dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza;

Visti i decreti ministeriali in data 15 ottobre 1985 con i quali sono state poste in liquidazione coatta amministrativa le SS.pp.aa. Intereuropea, Compagnia Europea di Previdenza - CEP ed Etrusca, tutte con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale n. 19486 del 26 gennaio 1993, con il quale il dott. Carlo Andò, unitamente all'avv. Carlo D'Acunti e all'avv. Enrico La Pergola, è stato nominato commissario liquidatore delle predette imprese in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il provvedimento ISVAP del 6 aprile 2004 n. 2268 con il quale il dott. Carlo Andò è stato revocato dall'incarico di commissario liquidatore delle imprese Intereuropea, Compagnia Europea di Previdenza - CEP, Etrusca, a far data dal 1º aprile 2004;

Ritenuto che, in relazione all'attuale situazione delle attività liquidatorie, risulta necessario provvedere ad integrare il collegio commissariale;

Nomina

commissario liquidatore delle imprese Intereuropea, Compagnia Europea di Previdenza - CEP, Etrusca il rag. Alfio D'Urso.

A seguito della predetta nomina il collegio commissariale delle predette compagnie in liquidazione coatta amministrativa risulterà composto da:

avv. Carlo D'Acunti;

avv. Enrico La Pergola;

rag. Alfio D'Urso.

Al rag. Alfio D'Urso sarà riconosciuto il medesimo compenso annuo attualmente attribuito agli altri commissari liquidatori.

Roma, 14 dicembre 2004

Il presidente: GIANNINI

04A12778

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

Nomina del presidente e di un componente del comitato di sorveglianza della Columbia S.p.a. e Centrale S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa. (Provvedimento n. 2326).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 1976 con i quali sono state poste in liquidazione coatta amministrativa la Columbia S.p.a. e la Centrale S.p.a., con sede in Roma;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 7 ottobre 1976 con i quali sono stati costituiti i comitati di sorveglianza delle predette liquidazioni;

Visti i provvedimenti ISVAP del 25 novembre 1986 con i quali il dott. Francesco Del Vecchio è stato nominato presidente dei suddetti comitati di sorveglianza;

Considerato che il dott. Francesco Del Vecchio è deceduto;

Ritenuta la necessità di integrare i comitati di sorveglianza con un nuovo componente e di nominarne il presidente;

Considerato che l'avv. Fulvio Baldacci è in possesso dei requisiti di legge;

Nomina

l'avv. Fulvio Baldacci componente dei comitati di sorveglianza delle liquidazioni coatte amministrative Columbia S.p.a. e Centrale S.p.a. e l'avv. Carlo Alessi, già componente, presidente dei comitati stessi.

Pertanto i predetti comitati di sorveglianza risultano così composti:

avv. Carlo Alessi - presidente;

dott. Paolo Cantamaglia - componente;

avv. Fulvio Baldacci - componente.

Roma, 14 dicembre 2004

Il presidente: GIANNINI

04A12779

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Pan Ass S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa. (Provvedimento n. 2327).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 dicembre 1986 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la Pan Ass S.p.a., con sede in Milano;

Visto il provvedimento ISVAP del 3 dicembre 1986 con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza della predetta liquidazione;

Visti i provvedimenti ISVAP del 24 ottobre 1990 e del 6 agosto 1999 con i quali il dott. Francesco Beato è stato nominato prima componente e poi presidente del suddetto comitato di sorveglianza;

Considerato che il dott. Francesco Beato è deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione e nominare il presidente del suddetto comitato di sorveglianza;

Considerato che il prof. Michele Siri è in possesso dei requisiti di legge;

Nomina

il prof. Michele Siri presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa Pan Ass S.p.a.

Pertanto il comitato di sorveglianza risulta così composto:

prof. Michele Siri - presidente;

ing. Gilberto Dialuce - componente;

sig. Marco Mastrangelo - componente.

Roma, 14 dicembre 2004

Il presidente: GIANNINI

04A12780

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Sanremo S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa. (Provvedimento n. 2328).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 luglio 1989 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la Sanremo S.p.a., con sede in Roma;

Visto il provvedimento ISVAP del 22 settembre 1989 con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza della predetta liquidazione e ne è stato nominato presidente il dott. Francesco Del Vecchio;

Considerato che il dott. Francesco Del Vecchio è deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione e nominare il presidente del suddetto comitato di sorveglianza;

Considerato che l'ing. Francesco Bianzino, già componente del comitato, è in possesso dei requisiti di legge;

Nomina

l'ing. Francesco Bianzino presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa Sanremo S.p.a.

Pertanto il comitato di sorveglianza risulta così composto:

ing. Francesco Bianzino - presidente;

dott.ssa Maria Antonietta Zeno - componente;

sig. Benito Nero - componente.

Roma, 14 dicembre 2004

Il presidente: GIANNINI

04A12781

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

DECRETO 23 dicembre 2004.

Modifiche ed integrazioni al piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato - P.S.T., ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni - Comune di Deruta. (Decreto n. 50).

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visto l'art. 17, comma 6-*bis* della predetta legge che prevede che «in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia;

Visto l'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni, che prevede che entro il 31 ottobre 1999, le autorità di bacino di rilievo nazionale, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto ed adottano misure di salvaguardia, con il contenuto di cui all'art. 17 commi 3 e 6-*bis* della citata legge n. 183/89, per le aree individuate e perimetrate quali aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale;

Vista la delibera n. 85 del 29 ottobre 1999 con la quale il Comitato istituzionale ha approvato il Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato (P.S.T.), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 15 dicembre 1999, n. 293, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 4 della normativa di attuazione del P.S.T. concernente «integrazioni e modifiche al piano» e, in particolare, il comma 3 così come modificato con deliberazione del Comitato istituzionale n. 99 del 18 dicembre 2001 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 21 del 25 gennaio 2002) che disciplina, tra l'altro, la procedura di «riperimetrazione» di aree a rischio oggetto di aggiornamento degli studi condotti dall'Autorità di Bacino del fiume Tevere, prevedendo allo scopo l'emanazione di un apposito decreto del segretario generale;

Visto il parere positivo alla richiesta di perimetrazione dell'area individuata a rischio di inondazione del fiume Tevere in corrispondenza della zona industriale del comune di Deruta, rilasciato dalla Provincia di Perugia - Area promozione risorse ambientali - Servizio difesa e gestione idraulica prot. n. 1/132478 del 12 ottobre 2004 acquisito al prot. n. 3258/SG 27.21 del 19 ottobre 2004 di questa A.B.T., ed espresso anche sulla base dell'atto unico di collaudo delle opere di messa in sicurezza eseguite;

Acquisito al riguardo nella seduta del 21 ottobre 2004 il parere favorevole del Comitato tecnico;

Ritenuto, pertanto, ricorrendone tutti i necessari presupposti, di emanare il presente decreto di nuova perimetrazione delle suddette aree a rischio del P.S.T.;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni ed all'art. 4 della normativa di attuazione del PST, le seguenti nuove perimetrazioni delle aree di cui al Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato (P.S.T.), approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere con propria deliberazione n. 85 del 29 ottobre 1999:

nell'allegato cartografico A del PST:

la cartografia di cui alla tavola n. 18 cod. 24.1 è sostituita dalla cartografia allegata (allegato 1) al presente decreto (nuova perimetrazione Fiume Tevere - Deruta e Marsciano - loc. Madonna dei Bagni).

Art. 2.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana alle aree perimetrate nell'allegato cartografico A del PST - tavola 18 - cod. 24.1, si applicano le disposizioni del P.S.T. contenute nella relativa normativa di attuazione.

Art. 3.

Dell'approvazione delle nuove perimetrazioni delle aree a rischio di cui al precedente art. 1 viene data notizia mediante immediata pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale e nel Bollettino ufficiale della regione Umbria, nonché adeguata pubblicità mediante deposito del presente decreto presso l'Autorità di Bacino del fiume Tevere - Ufficio piani e programmi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale per la difesa del territorio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, la regione Umbria - Dipartimento politiche territoriali, ambiente ed infrastrutture - Servizio difesa del suolo, cave, miniere ed acque minerali, ove lo stesso è consultabile.

Roma, 23 dicembre 2004

Il segretario generale: GRAPPELLI

04A12790

DECRETO 23 dicembre 2004.

Modifiche ed integrazioni al piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato - P.S.T., ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni - Area da Capo Due Rami alla Foce - Comuni di Fiumicino e Roma. (Decreto n. 51).

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visto l'art. 17, comma 6-*bis* della predetta legge che prevede che «in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia»;

Visto l'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni, che prevede che entro il 31 ottobre 1999, le autorità di bacino di rilievo nazionale, in deroga alle procedure delle legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto ed adottano misure di salvaguardia, con il contenuto di cui all'art. 17 commi 3 e 6-*bis* della citata legge n. 183/89, per le aree individuate e perimetrate quali aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale;

Vista la delibera n. 85 del 29 ottobre 1999 con la quale il Comitato istituzionale ha approvato il Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato (P.S.T.), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 15 dicembre 1999, n. 293, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 4 della normativa di attuazione del P.S.T. concernente «integrazioni e modifiche al piano» e, in particolare, il comma 3 così come modificato con deliberazione del Comitato istituzionale n. 99 del 18 dicembre 2001 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 21 del 25 gennaio 2002) che disciplina, tra l'altro, la procedura di «riperimetrazione» di aree a rischio oggetto di aggiornamento degli studi condotti dall'Autorità di Bacino del fiume Tevere, prevedendo allo scopo l'emanazione di un apposito decreto del segretario generale;

Vista la delibera n. 105 del 3 marzo 2004 con la quale il Comitato istituzionale ha, ai sensi della legge n. 183/1989, ha adottato le misure di salvaguardia relative al bacino del Tevere nel tratto da Castel Giubileo alla foce e la delibera n. 104 del 31 luglio 2003 con la quale il Comitato istituzionale ha adottato il progetto di Piano di bacino del Tevere - V stralcio funzionale per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce - P.S.5;

Visto il parere del Comitato tecnico dell'Abt espresso nella seduta del 15 luglio 2004 circa la utilità, ai fini della determinazione delle nuove perimetrazioni delle aree esondabili conseguenti alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza, degli studi trasmessi dal comune di Fiumicino e redatti dai proff. Guercio e Remedia;

Viste le risultanze di una apposita riunione convocata dalla regione Lazio, per il giorno 22 dicembre 2004, con nota D2/220274 del 17 dicembre 2004 tra la regione Lazio - Direzione regionale ambiente e protezione civile, l'Ardis Agenzia regionale difesa suolo, il comune di Fiumicino e l'Autorità bacino Tevere per concentrare e coordinare le valutazioni e le posizioni delle singole amministrazioni portatrici degli interessi pubblici coinvolti nelle fasi del procedimento amministrativo relativo alla perimetrazione delle aree esondabili del fiume Tevere in comune di Fiumicino, attuando, in pratica, un «luogo istituzionale per il razionale coordinamento degli interessi pubblici», quale di strumento di attuazione del principio di buon andamento dell'amministrazione, mettendo in luce, quanto più possibile, gli aspetti di una valutazione comune e contestuale dell'interesse pubblico;

Vista la documentazione esibita nel corso della predetta riunione da parte del comune di Fiumicino ed acquisita agli atti dell'Ardis quale Autorità idraulica competente e consistente in particolare in:

collaudo tecnico amministrativo delle opere idrauliche del territorio del comune di Fiumicino - tratto del Canale di Fiumicino arginato - ord. Ministero interno n. 3099 del 14 dicembre 2000;

studi redatti su incarico del commissario delegato dai proff. Guercio e Remedia su Approfondimenti della situazione idrauliche nel canale di Fiumicino e riperimetrazione delle aree di allagamento a seguito degli interventi di messa in sicurezza idraulica degli argini in terra del canale di Fiumicino;

Visto il verbale dal quale emergono le determinazioni delle amministrazioni partecipanti alla predetta riunione e trasmesso alle stesse con nota n. D2/2A/00/222487 del 22 dicembre 2004 ed in particolare dal parere espresso dell'Ardis - Agenzia regionale difesa suolo, quale autorità idraulica competente, circa il livello di rischio idraulico sulle aree in dx idraulica del canale di Fiumicino in conseguenza alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza;

Ritenuto, pertanto, ricorrendone tutti i necessari presupposti, di emanare il presente decreto di nuova perimetrazione delle suddette aree a rischio del P.S.T. così come già definite nella tavola n. 13 cod. 1.0;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni ed all'art. 4 della normativa di attuazione del PST, le seguenti nuove perimetrazioni delle aree di cui al Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato (P.S.T.), approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere con propria deliberazione n. 85 del 29 ottobre 1999, ciò anche per riferimento delle misure di salvaguardia nel bacino del Tevere da Castel Giubileo alla foce per ciò che attiene il livello di rischio idraulico;

nell'allegato cartografico A del PST:

la cartografia di cui alla tavola n. 13 cod. 1.0 del P.S.T. è sostituita dalla cartografia allegata (allegato 1) al presente decreto (nuova perimetrazione Aree esondabili da Capo due Rami alla Foce - Comuni di Fiumicino e Roma).

Art. 2.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana alle aree perimetrate nell'allegato cartografico A del PST - tavola 13 cod.1.0, si applicano le disposizioni del P.S.T. contenute nella relativa normativa di attuazione.

Art. 3.

Dell'approvazione delle nuove perimetrazioni delle aree a rischio di cui al precedente art. 1 viene data notizia mediante immediato «Avviso» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale e nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nonché adeguata pubblicità mediante deposito del presente decreto presso l'Autorità di bacino del fiume Tevere, Ufficio piani e programmi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale per la difesa del territorio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, la regione Lazio - Direzione regionale ambiente e protezione, ove lo stesso è consultabile.

Roma, 23 dicembre 2004

Il segretario generale: GRAPPELLI

04A12792

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 15 novembre 2004, n. **200436022.**

Chiusura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per polizze assicurative in acquacoltura.

Alle associazioni di categoria

e, per conoscenza:

Alle Capitanerie di porto

Con il V piano triennale 1997-1999 della pesca e dell'acquacoltura è stato previsto un sostegno finanziario per il pagamento del premio di polizza assicurativa stipulata dalle imprese e dalle cooperative per garantire gli animali in allevamento dai danni derivanti da avversità atmosferiche e/o ambientali, ed è stato individuato nelle associazioni di categoria il principale punto di riferimento organizzativo.

Il tal senso le Associazioni del movimento cooperativo AICP-AGCI, Federcoopesca, Lega Pesca e UNCI-Pesca e l'Associazione piscicoltori italiani - A.P.I. hanno presentato il progetto pilota «Polizze assicurative in acquacoltura» ed hanno individuato nell'API l'organismo gestore del progetto.

Il progetto in questione è stato approvato da questo Ministero in data 4 febbraio 1999 e con circolare n. 60307 del 23 dicembre 1999 sono state emanate le relative modalità attuative.

Considerato che, alla data odierna, le domande presentate e approvate dal Comitato di gestione, hanno assorbito la maggior parte delle risorse disponibili per tale voce di spesa nel programma approvato, si stabilisce la chiusura dei termini per la presentazione delle stesse a far data dal 31 dicembre 2004.

Le domande, pervenute entro il termine ultimo e valutate positivamente dal Comitato di gestione. saranno liquidate fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Si pregano gli organismi in indirizzo di dare la massima diffusione della presente circolare tra gli operatori del settore.

Roma, 15 novembre 2004

Il direttore generale per la pesca e l'acquacoltura
TRIPODI

04A12693

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 24 dicembre 2004

Dollaro USA	1,3542
Yen giapponese	140,26
Corona danese	7,4406
Lira Sterlina	0,70330
Corona svedese	9,0350
Franco svizzero	1,5458
Corona islandese	83,79
Corona norvegese	8,2815
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5787
Corona ceca	30,433
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6936
Lira maltese	0,4337
Zloty polacco	4,0757
Leu romeno	38700
Tallero sloveno	239,78
Corona slovacca	38,830
Lira turca	1854638
Dollaro australiano	1,7587
Dollaro canadese	1,6631
Dollaro di Hong Kong	10,5412
Dollaro neozelandese	1,8908
Dollaro di Singapore	2,2203
Won sudcoreano	1419,13
Rand sudafricano	7,6377

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A12826

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricostituzione del comitato regionale I.N.P.S. per il Molise

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 3 dicembre 2004 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise.

04A12566

Ricostituzione del comitato regionale I.N.P.S. per l'Emilia-Romagna

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 3 dicembre 2004 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia Romagna.

04A12567

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Social-Turist società cooperativa a responsabilità limitata», in Benevento.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Social-Turist società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento, alla via L. Settembrini n. 4, costituita per rogito del notaio Dell'Aquila Riccardo in data 5 marzo 1980, repertorio n. 48070, registro società n. 1588, codice fiscale 00603200627 - ex B.u.s.c. n. 813/174486.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interessi potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Benevento, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A12413

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Rinascita agricola società cooperativa a responsabilità limitata», in Castelpoto.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Rinascita Agricola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castelpoto (Benevento), alla via Gramsci n. 15, costituita per rogito del notaio Iannella Mario in data 18 aprile 1973, repertorio n. 73355, registro società n. 879, ex B.u.s.c. n. 474/126874.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interessi potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Benevento - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A12414

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di consumo «AZ a r.l.», in L'Aquila

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa: cooperativa di consumo «AZ a r.l.» con sede in L'Aquila - B.U.S.C. n. 1445/201152 - costituita per rogito del notaio Roberto Ciancarelli in data 24 ottobre 1983, repertorio n. 4220.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* e 223-*septiesdecies*.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A12568

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Avviso relativo all'emanazione del decreto ministeriale 6 dicembre 2004, che disciplina più nel dettaglio l'esercizio dell'attività di vigilanza sulle società cooperative, approvando inoltre il nuovo modello di verbale e la connessa modulistica.

Si comunica che in data 6 dicembre 2004 è stato emanato il decreto ministeriale attuativo del decreto legislativo n. 220/2002, che disciplina più nel dettaglio l'esercizio dell'attività di vigilanza sulle società cooperative approvando inoltre il nuovo modello di verbale e la connessa modulistica.

Il decreto di cui sopra ed i relativi allegati sono reperibili presso il sito del Ministero delle attività produttive: http://attivitaproduttive.gov.it

04A12753

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale, l'impianto sito in Pavia alla «Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a.».

Con decreto ministeriale 14 dicembre 2004 alla «Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a.», viene revocata l'autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale l'impianto sito in Pavia, via Veneroni n. 18, e, nel contempo, tale autorizzazione viene concessa alla «B.S.L. Bertola servizi logistici S.p.A.», con sede in Pavia, via Veneroni n. 18, a seguito di cessione di ramo di azienda.

04A12565

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio con procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac Ducat».

Estratto decreto n. 143 del 6 dicembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologia NOBIVAC DUCAT vaccino vivo attenuato contro la rinotracheite virale e le infezioni da Calicivirus nel gatto.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. sita in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (MI) via Walter Tobagi 7 - codice fiscale 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di AI.C.:

5 flaconi da 1 dose di vaccino + 5 flaconi da 1 ml solvente A.I.C. numero 103707016;

10 flaconi da 1 dose di vaccino + 10 flaconi da 1 ml solvente A.I.C. numero 103707028;

25 flaconi da 1 dose di vaccino + 25 flaconi da 1 ml solvente A.I.C. numero 103707030;

50 flaconi da 1 dose di vaccino + 50 flaconi da 1 ml solvente A.I.C. numero 103707042;

5 flaconi da 1 dose di vaccino A.I.C. numero 103707055;

10 flaconi da 1 dose di vaccino A.I.C. numero 103707067;

25 flaconi da 1 dose di vaccino A.I.C. numero 103707079;

50 flaconi da 1 dose di vaccino A.I.C. numero 103707081.

Composizione: ogni dose di vaccino ricostituito da 1 ml contiene:

virus vivo attenuato della rinotracheite felina, ceppo G2620A non meno di 4,8 log_{10} $TCID_{50}$, Calicivirus felino vivo attenuato, ceppo F9 non meno di 4,6 log_{10} PFU;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Ogni flacone di solvente da 1 ml contiene:

disodio fosfato diidrato 0,31 mg, potassio diidrogeno fosfato 0,21 mg, acqua p.p.i. q.b. a 1 ml.

Specie di destinazione: gatti.

Indicazioni terapeutiche: Immunizzazione attiva dei gatti contro le infezioni causate dal virus della rinotracheite virale felina (herpesvirus tipo I felino) e dal calicivirus felino.

Validità: 24 mesi. Dopo la ricostituzione utilizzare entro 30 minuti.

Regime di dispensazione: da vendersi esclusivamente dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

04A12451

Autorizzazione all'immissione in commercio con procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Eqvalan Duo».

Estratto decreto n. 144 del 6 dicembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario EQVALAN DUO pasta orale per cavalli.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani - codice fiscale 00221300288.

Produttore: Merck Sharp & Dohme - Quimica de Puerto Rico, Inc. Barceloneta, Portorico - U.S.A. officina responsabile rilascio lotti Merial - Tolosa (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola cartone con 1 siringa da 7,74 g di pasta A.I.C. numero 103716015.

Composizione: una siringa da 7,74 g contiene:

principio attivo: ivermectina 0,120 g (15,5 mg/g), praziquantel 0,600 g (77,5 mg/g);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle infestazioni miste da cestodi, nematodi o atropodi nei cavalli così come indicato al punto 5.2 del sommario delle caratteristiche del prodotto.

Validità: 36 mesi. Dopo la prima apertura del contenitore 24 mesi.

Tempo di sospensione: carni: 30 giorni. Non utilizzare nelle cavalle in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

04A12450

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Elox 200 L.A.»

Estrattto provvedimento n. 279 del 6 dicembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ELOX 200 L.A. soluzione iniettabile.

Confezioni e numeri A.I.C.:

flacone da 100 ml A.I.C. numero 101436018;

flacone da 250 ml A.I.C. numero 101436020.

Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health B.V. sita in Handelsweg 25 - 5531 AE Bladel (Olanda).

Oggetto del provvedimento: variazione di denominazione della specialità.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica di denominazione da «Elox 200 L.A.» a «Cyclosol 200 L.A.». Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

I lotti già prodotti con la precedente denominazione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12452

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio New Coli+AP»

Estratto provvedimento n. 280 del 6 dicembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologia BIO NEW COLI+AP vaccino inattivato, in emulsione oleosa, contro la pesudopeste, le infezioni da Escherichia coli e da Riemerella anatipestifer dei polli.

Confezioni: 10 flaconi da 250 ml (1000 dosi), A.I.C. numero 101114015.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:

flacone da 250 ml in polietilene A.I.C. numero 101114027.

Validità: la validità autorizzata è la seguente: 18 mesi in confezione integra; il flacone va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12449

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hyalovet 20»

Estratto provvedimento n. 281 del 6 dicembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario HYALOVET 20 nella confezione:

scatola in cartone contenente 1 siringa da 2 ml con ago a lato - A.I.C. n. 101152015.

Titolare A.I.C.: Fidia farmaceutici S.p.A. con sede legale in Abano Terme (PD) - via Ponte della Fabbrica, 3/A - codice fiscale 00204260285.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: modifica numero unità nel confezionamento del prodotto finito.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto l'immissione in commercio di una nuova confezione:

scatola in cartone contenente 25 siringhe da 2 ml senza ago - A.I.C. n. 101152027.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12448

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcitriolo Jet generici»

Estratto determinazione A.I.C. n. 103 del 16 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CALCITRIOLO JET GENERICI, nelle forme e confezioni: «0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule e «0,5 mcg capsule molli» 30 capsule.

Titolare A.I.C.: Jet generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Mario Lalli n. 8, c.a.p. 56127, codice fiscale 01650760505.

Confezione: «0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule:

A.I.C. n. 035101017 (in base 10), 11H6BT (in base 32);

forma farmaceutica: capsula molle;

validità prodotto integro: 3 anni i dalla data di fabbricazione;

produttore: Swiss Caps AG, stabilimento sito in Kirchberg SG - Switzerland, Hausenstrasse n. 35 (produzione completa); I.B.N. Savio S.r.l., stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano n. 14 (confezionamento e controlli);

composizione: ogni capsula molle contiene principio attivo: calcitriolo 0,25 microgrammi; eccipienti: contenuto della capsula: tocoferoli concentrati 0,1 microgrammi; trigliceridi a catena media 99,99 mg;

capsula esterna: gelatina 46,26 mg; glicerolo 19,62 mg; titanio biossido 0,128 mg; ferro ossido rosso 0,293 mg.

Confezione: «0,5 microgrammi capsule molli» 30 capsule:

A.I.C. n. 035101029 (in base 10), 11H6C5 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula molle;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Swiss Caps AG, stabilimento sito in Kirchberg SG - Switzerland, Hausenstrasse n. 35 (produzione completa); I.B.N. Savio S.r.l., stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano n. 14 (confezionamento e controlli);

composizione, ogni capsula molle contiene: principio attivo: calcitriolo 0,5 microgrammi; eccipienti: contenuto della capsula: tocoferoli concentrati 0,2 microgrammi; trigliceridi a catena media 199,99 mg;

capsula esterna: gelatina 67,29 mg; glicerolo 28,54 mg; titanio biossido 0,187 mg; ferro ossido rosso 0,426 mg.

Indicazioni terapeutiche: osteodistrofia renale in pazienti con insufficienza renale cronica, in particolare in quelli sottoposti a emodialisi. Ipoparatiroidismo, di tipo sia idiopatico che chirurgico. Pseudoipoparatiroidismo. Rachitismo ipofosfatemico vitamina D-resistente. Rachitismo familiare vitamina D pseudodipendente. Osteoporosi post-menopausale: la diagnosi differenziale dovrà accuratamente escludere condizioni che presentano sintomatologie a carico dello scheletro similari, quali il mieloma multiplo e le osteolisi tumorali, per le quali il trattamento con CALCITRIOLO JET generici non è indicato.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 035102, relativo al farmaco TRIKAL e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

«0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule;

A.I.C. n. 035101017 (in base 10), 11H6BT (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3,33;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,50;

«0,5 microgrammi capsule molli» 30 capsule;

A.I.C. n. 035101029 (in base 10), 11H6C5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 5,57;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,20.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035101017 - «0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035101029 - «0,5 microgrammi capsule molli» 30 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12671

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trikal»

Estratto determinazione A.I.C. n. 104 del 16 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TRIKAL, nelle forme e confezioni: «0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule e «0,5 mcg capsule molli» 30 capsule.

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano n. 14, C.a.p. 16019, codice fiscale 00274990100.

Confezione: «0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule:

A.I.C. n. 035102019 (in base 10), 11H7B3 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula molle;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Swiss Caps AG, stabilimento sito in Kirchberg SG - Switzerland, Hausenstrasse n. 35 (produzione completa); I.B.N. Savio S.r.l., stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano n. 14 (confezionamento e controlli);

composizione, ogni capsula molle contiene: principio attivo: calcitriolo 0,25 microgrammi; eccipienti: contenuto della capsula: tocoferoli concentrati 0,1 microgrammi; trigliceridi a catena media 99,99 mg;

capsula esterna: gelatina 46,26 mg; glicerolo 19,62 mg; titanio biossido 0,128 mg; ferro ossido rosso 0,293 mg.

Confezione: «0,5 microgrammi capsule molli» 30 capsule:

A.I.C. n. 035102021 (in base 10), 11H7B5 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula molle;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Swiss Caps AG, stabilimento sito in Kirchberg SG - Switzerland, Hausenstrasse n. 35 (produzione completa); I.B.N. Savio S.r.l., stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano n. 14 (confezionamento e controlli);

composizione, ogni capsula molle contiene: principio attivo: calcitriolo 0,5 microgrammi; eccipienti: contenuto della capsula: tocoferoli concentrati 0,2 microgrammi; trigliceridi a catena media 199,99 mg;

capsula esterna: gelatina 67,29 mg; glicerolo 28,54 mg; titanio biossido 0,187 mg; ferro ossido rosso 0,426 mg.

Indicazioni terapeutiche: osteodistrofia renale in pazienti con insufficienza renale cronica, in particolare in quelli sottoposti a emodialisi. Ipoparatiroidismo, di tipo sia idiopatico che chirurgico. Pseudoipoparatiroidismo. Rachitismo ipofosfatemico vitamina D-resistente. Rachitismo familiare vitamina D pseudodipendente. Osteoporosi post-menopausale: la diagnosi differenziale dovrà accuratamente escludere condizioni che presentano sintomatologie a carico dello scheletro similari, quali il mieloma multiplo e le osteolisi tumorali, per le quali il trattamento con TRIKAL non è indicato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule:

A.I.C. n. 035102019 (in base 10), 11H7B3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3,33;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,50;

confezione: «0,5 microgrammi capsule molli» 30 capsule:

A.I.C. 035102021 (in base 10), 11H7B5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 5,57;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,20.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035102019 «0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035102021 «0,5 microgrammi capsule molli» 30 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12670

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Avicola friulana soc. coop. a r.l.», in Casarsa della Delizia

Con deliberazione n. 3248 del 29 novembre 2004 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa: «Avicola Friulana soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Casarsa della Delizia, costituita il 10 luglio 1964, per rogito notaio dott. Alberico Garlatti di San Vito al Tagliamento ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Fabris, con studio in Spilimbergo, via Vittorio Emanuele II n. 1.

04A12564

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Comunicato di proroga del termine previsto dall'avviso per la presentazione delle offerte di riuso e la realizzazione del catalogo delle soluzioni di e-Government.

Nell'avviso per la presentazione delle offerte di riuso e la realizzazione del catalogo delle soluzioni di e-Government n. 04A10407, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 253 del 27 ottobre 2004, riguardante il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il termine per la presentazione delle offerte di riuso di cui all'art. 4, comma 2, è prorogato di trenta giorni e, pertanto, le offerte di riuso dovranno pervenire entro il 25 gennaio 2005.

04A12669

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Avviso relativo a modifiche ed integrazioni al piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato - P.St. ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni - comune di Deruta.

Il segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con proprio decreto ha approvato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni ed all'art. 4 della normativa di attuazione del PST, le seguenti nuove perimetrazioni delle aree di cui al piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato (P.S.T.), approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere con propria deliberazione n. 85 del 29 ottobre 1999: nell'allegato cartografico A del PST:

la cartografia di cui alla tavola n. 18 - cod. 24.1 è sostituita dalla cartografia allegata (allegato 1) al presente decreto (nuova perimetrazione fiume Tevere - Deruta e Marsciano - loc. Madonna dei Bagni).

La documentazione tecnica relativa alle misure di salvaguardia è comunque disponibile anche presso:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale della difesa del suolo - via Nomentana, 2 - Roma;

Regione Umbria - Direzione difesa suolo - piazza Partigiani, 1 - Perugia;

Dipartimento della protezione civile - via Ulpiano, 11 - Roma;

Autorità di Bacino del Fiume Tevere - Ufficio piani e programmi - via Bachelet, 12 - Roma, nonché sul sito internet www.abtevere.it

04A12791

Avviso relativo a modifiche ed integrazioni al piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato - P.St. ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni - area da Capo Due Rami alla foce - Comuni di Fiumicino e Roma.

Il segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con proprio decreto ha approvato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni ed all'art. 4 della normativa di attuazione del P.St., le seguenti nuove perimetrazioni delle aree di cui al piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato (P.St.), approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con propria deliberazione n. 85 del 29 ottobre 1999: nell'allegato cartografico A del P.St: la cartografia di cui alla tavola n. 13 - cod. 1.0 del P.ST. è sostituita dalla cartografia allegata al decreto (nuova perimetrazione aree esondabili da Capo due Rami alla foce - Comuni di Fiumicino e Roma).

La documentazione tecnica relativa alle misure di salvaguardia è comunque disponibile anche presso:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale della difesa del suolo - via Nomentana, 2 - Roma;

Regione Lazio - Dipartimento territorio - Direzione regionale ambiente e protezione civile - Area 2A/08 «Difesa del suolo e servizio geologico regionale» - via del Caravaggio, 1999 - Roma;

Dipartimento della protezione civile - via Ulpiano, 11 - Roma, Autorità di bacino del fiume Tevere - Ufficio piani e programmi - via Bachelet, 12 - Roma, nonché sul sito internet www.abtevere.it

04A12793

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401304/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 1 2 2 9 *

€ 0,77